SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 maggio 2025** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2025, n. **70**.

Regolamento relativo alla definizione delle modalità di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di giuoco»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui, «con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge»;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;

Visto l'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'articolo 12, commi 1 e 2 della l della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15 concernente i princìpi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111»;

Visto l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, secondo cui «Con regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, sono disciplinate le modalità con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l'Agenzia può assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nel rispetto dell'articolo 21-*quinquies* della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.»;

Ritenuto di doversi procedere a regolamentare i termini e le modalità per la rimozione da parte del concessionario delle cause di revoca o di decadenza della concessione dei giochi pubblici a distanza e le condizioni e i limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario in caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Acquisito, per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, il concerto del Ministro dell'interno reso con nota prot. 9983 del 5 marzo 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 196/2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione dell'11 marzo 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 11867 del 17 marzo 2025;
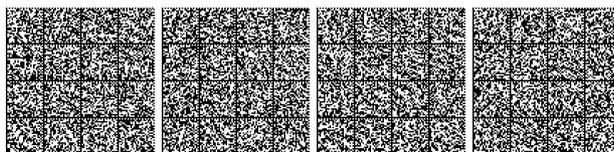
ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può revocare la concessione, nel rispetto dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove intenda pronunciare la revoca della concessione ai sensi del comma 1, da avviso dell'avvio del relativo procedimento al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il procedimento di revoca della concessione si conclude con l'emanazione del provvedimento espresso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca.

Art. 2.

Indennizzo al concessionario per la revoca della concessione

1. Qualora non vi siano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 5, fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo, è corrisposto un indennizzo al concessionario, proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto quando la revoca è disposta entro i primi cinque anni dall'aggiudicazione della concessione, ovvero quando, pur intervenendo negli anni successivi, sono stati richiesti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei due anni precedenti, investimenti totali in materia di sicurezza del gioco, di adeguamenti tecnologici o di contrasto al gioco patologico, di importo superiore, nel totale, a quanto versato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera *p)* del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Non rientrano in tali investimenti gli importi spesi per migliorare la rete commerciale o la propria offerta di gioco al pubblico. L'indennizzo non è mai corrisposto quando la revoca è disposta in situazione di proroga della concessione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, l'indennizzo è corrisposto a condizione che il concessionario:

a) ha provveduto a definire eventuali situazioni di debito nei confronti dello Stato derivanti dal pagamento delle imposte, dei canoni e delle altre somme dovute per legge;

b) ha effettivamente realizzato gli investimenti richiesti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. Non è dovuto alcun indennizzo quando, al momento della revoca della concessione, il margine netto, conseguito nel corso degli anni dal concessionario, inteso come differenza fra importo della raccolta di gioco e le vincite erogate, le relative imposte e le quote di prelievo ovvero come compenso del concessionario per i giochi in concessione non soggetti a un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate, è superiore al triplo della somma della quota di importo *una tantum* di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *p)*, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, relativa ai residui anni di concessione, del canone di concessione versato e delle spese di investimento effettuate dal concessionario.

5. L'importo dell'indennizzo, qualora dovuto ai sensi dei commi 2 e 3, tiene conto, in ragione degli anni rimanenti al termine della concessione, della quota, ripartita per anno, dell'importo versato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera *p)*, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, nonché di una quota pari al 30 per cento della spesa per investimenti effettuata nel corso dei due anni precedenti alla revoca della concessione.

Art. 3.

Decadenza dalla concessione

1. La convenzione di concessione o gli atti aggiuntivi alla stessa indicano puntualmente le cause e gli inadempimenti convenzionali che generano l'obbligo o la facoltà per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di adottare il provvedimento di decadenza dalla concessione, fatte salve le cause di decadenza previste dalla legge.

2. Ferma restando l'applicazione delle eventuali penali convenzionali collegate all'inadempimento da cui genera il procedimento di decadenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà avviso dell'avvio del procedimento di decadenza al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il procedimento di decadenza dalla concessione si conclude con l'emanazione del provvedimento espresso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell'anticipata cessazione della concessione a seguito di decadenza.

Art. 4.

Escussione delle polizze fideiussorie

1. Le garanzie prevista dalle convenzioni di concessione, sotto forma di cauzione o fideiussione, sono a prima richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera *l)* del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2. Nei casi in cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla revoca o alla decadenza della concessione e alla conseguente escussione delle garanzie poste a tutela degli adempimenti convenzionali e dei titolari dei conti di gioco, l'importo delle garanzie è utilizzato prioritariamente a ristoro del danno erariale, eventualmente creato dal concessionario e degli ulteriori danni eventualmente subiti dallo Stato a seguito dell'interruzione della raccol-

ta, fatto salvo il recupero dell'eventuale maggior danno subito dallo Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al rimborso, anche parziale, delle somme presenti sui conti di gioco che i titolari non siano riusciti a prelevare, fino ad esaurimento dell'importo della polizza fideiussoria, attraverso un istituto bancario, appositamente individuato con procedura ad evidenza pubblica, e con oneri a carico delle polizze fideiussorie escusse, secondo le modalità definite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
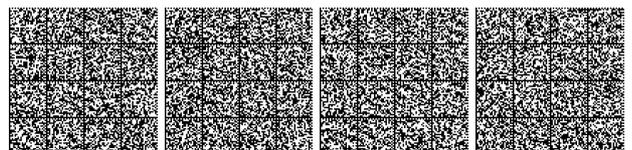
3. Una quota pari all'1 per cento di tutte le polizze fideiussorie escusse nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo confluisce in un Fondo di riserva, istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da utilizzarsi per i rimborsi dei titolari di conti di gioco nel caso in cui le polizze fideiussorie all'uopo costituite siano insufficienti.

Art. 5.

Rimozione delle cause di decadenza o revoca

1. Prima di adottare un provvedimento di decadenza o revoca, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando ve ne siano le condizioni, concede un termine al concessionario per la rimozione delle cause che determinano l'adozione del provvedimento.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta un provvedimento con cui concede un termine di 60 giorni per la rimozione delle cause di revoca o di decadenza, indicando le attività da compiersi da parte del concessionario. Nel caso di oggettive difficoltà a rimuovere le cause di revoca o di decadenza, l'Agenzia può concedere un ulteriore termine di 60 giorni, su istanza di parte e previa presentazione da parte del concessionario di atti o documenti che dimostrino l'effettiva, seria e diligente volontà di adempiere del concessionario e gli ostacoli di fatto o di diritto incontrati nell'adempimento. Nel caso in cui le attività di rimozione delle cause di revoca o di decadenza siano iniziate ma non terminate nel termine ulteriore concesso, su istanza del concessionario e previa ulteriore verifica da parte dell'Agenzia dell'effettiva, seria e diligente volontà di adempiere da parte del concessionario è possibile, in via straordinaria, concedere una seconda proroga del termine di ulteriori 60 giorni.

3. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il concessionario abbia rimosso la causa di decadenza o di revoca, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta il provvedimento di revoca o decadenza della concessione, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 aprile 2025

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 780

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante: «Disciplina delle attività di giuoco» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1948.

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
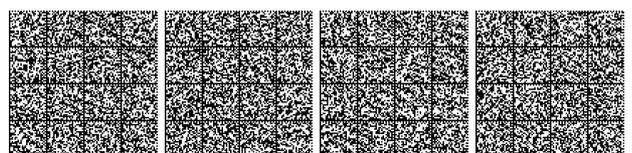
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— La legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1989.

— Si riporta l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990:

«Art. 21-*quinquies* (*Revoca del provvedimento*). — 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-*bis*. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-*ter*.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 30 agosto 1999, n. 203.

— Si riporta l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 20 ottobre 2001:

«Art. 12 (*Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili*). — 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, per un periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo.

4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

5. L'art. 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33 recante: «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2002.

— Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante: «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2002, è convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178.
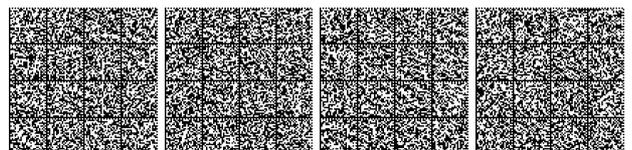
— Si riporta l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

«Art. 23-*quater* (*Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico*). — 1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

9-*bis*. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle
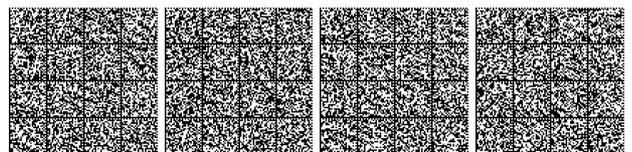
quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli";

b) all'art. 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'art. 64";

c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei monopoli"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato";

d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate";

2) al comma 1, le parole: "del territorio è" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate è inoltre";

3) ai commi 3-*bis* e 4, le parole: "del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate".

d-*bis*) all'art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: ", ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'art. 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2023.

— Si riporta l'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2023:

«Art. 15 (*Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici*). — 1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali:

1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;

2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;

3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco;

5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;

7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;

b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;

c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;

d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per "partner contrattuali" tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonché gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto "trasporto valori");

e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera *d)* a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;

f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;

g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'art. 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (*payout*); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;
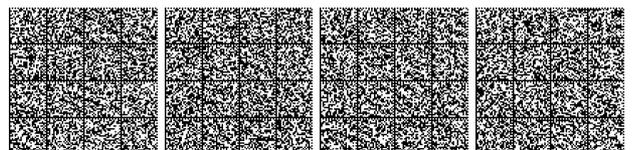
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'art. 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i principi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;

l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;

m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;

n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;

o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;

p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;

q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.».

— Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante: «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2024:

«Art. 9 (*Trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni*). — 1. Il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza è nullo se non autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia.

2. Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di una concessione di gioco è svolto dalla Agenzia nel pieno rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Con regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, sono disciplinate le modalità con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l'Agenzia può assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nel rispetto dell'art. 21-*quinquies* della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.

4. In caso di trasferimento autorizzato della concessione ovvero di sua revoca o di decadenza dalla stessa, il concessionario è comunque obbligato a proseguire nell'ordinaria gestione delle attività di raccolta del gioco fino al momento della effettiva immissione nella gestione di tali attività di altro concessionario ovvero di effettiva assunzione diretta della gestione da parte dell'Agenzia.

5. Il provvedimento di decadenza dalla concessione di gioco ovvero di revoca della stessa è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti all'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

— Si riportano gli articoli 7 e 8 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 7 (*Comunicazione di avvio del procedimento*). — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8 (*Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*). — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento;

c-*bis*) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-*ter*) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'art. 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

d-*bis*) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera *d)*.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».
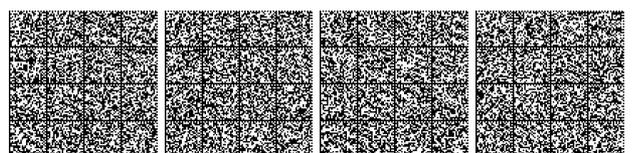
Note all'art. 2:

— Si riporta l'art. 6, commi da 1 a 5, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41:

«Art. 6 (*Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio*). — 1. Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia, l'esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) giochi numerici a quota fissa;

i) lotterie a estrazione istantanea o differita;

l) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.

2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da *a)* a *f)*, sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l'Agenzia, all'esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.

4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere *g)*, *h)* e *i)*, sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo. La raccolta a distanza dei giochi di cui al primo periodo è altresì consentita, previa autorizzazione dell'Agenzia, ai concessionari di cui al comma 3, ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresì il relativo aggio, comunque non inferiore all'8 per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.

5. La concessione ai soggetti di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, è rilasciata dall'Agenzia, all'esito di gara pubblica, cui si può partecipare anche nelle forme di aggregazione previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e subordinatamente al rispetto, per chi partecipa alla gara, dei seguenti requisiti e condizioni, da prevedere nel bando di gara e valevoli per l'intera durata della concessione:

a) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

b) possesso di adeguata pregressa esperienza e moralità esplicantesi nell'esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con ricavi complessivi, rivenienti da tale attività, non inferiori alla somma di 3 milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

c) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dall'Agenzia con il bando di gara che prevede, tra gli altri, requisiti minimi ambientali, sociali, di innovazione tecnologica e di cybersicurezza, il cui possesso da parte del partecipante, anche mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, è comprovato da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente, nonché parametri minimi ai fini della adozione di una articolata policy di gioco responsabile, requisiti e parametri questi che sono oggetto di valutazione e di punteggio in sede di procedura di affidamento della concessione;

d) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati dall'Agenzia con il bando di gara;

e) possesso degli ulteriori requisiti individuati dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 36 del 2023, tra i quali, in particolare, il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati e il possesso di certificazioni in materia di responsabilità sociale di impresa e di sistemi di sicurezza e gioco responsabile;

f) comunicazione all'Agenzia dei dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento;

g) presentazione di un piano degli investimenti individuato dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza, asseverato da soggetto terzo con specifica relazione circa la relativa sostenibilità commisurata alla durata e alle condizioni che regolano il rapporto concessorio;

h) impegno all'osservanza dei limiti di deposito fissati dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza;

i) impegno ad adottare azioni e misure da porre in essere per contrastare il gioco patologico preventivamente sottoposte alla valutazione dell'Agenzia;

l) impegno, condizionato all'affidamento della concessione, alla costituzione e al rilascio a favore dell'Agenzia di una garanzia nelle forme e alle condizioni definite nella procedura competitiva secondo le disposizioni di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

m) dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

n) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, e in specie dei server, dedicati alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

o) attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell'Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito nonché qualsiasi elemento di offerta di gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia. A fini di trasparenza e di riconducibilità al concessionario del sito e delle app di cui al comma 6, lettera *d)*, sul sito internet è obbligatoriamente presente il logo o il marchio del concessionario. In caso di assenza del logo o del marchio del concessionario l'Agenzia procede alla sospensione della concessione e, in caso di plurime violazioni, può procedere alla decadenza della concessione;

p) versamento di un corrispettivo una tantum, di importo pari a 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta, nella misura di 4 milioni di euro all'atto dell'aggiudicazione e 3 milioni di euro all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione, fermo restando il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario;

q) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 6.

Omissis.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti all'art. 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note all'art. 2.

25G00077
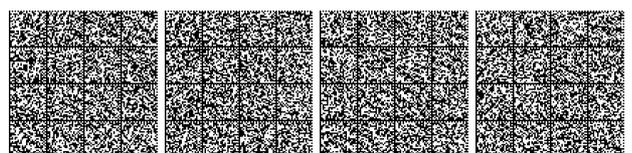
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2025.

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai Com S.p.a e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano per il triennio 2025-2027.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 49, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220 recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, già previste dall'art. 11 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 208;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, pubblicazione *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 maggio 2017 - Serie generale n. 118, ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio 2023-2028 tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'art. 9, comma 4, in base al quale «la Rai … è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano …»;

Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo);

Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di cento milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli «ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo [...] e la Provincia autonoma di Bolzano» e il comma 125 secondo cui «fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010»;

Vista la Convenzione per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta in data 31 dicembre 2024 fra la Provincia autonoma di Bolzano e la Rai Com S.p.a. e controfirmata in data 7 gennaio 2025 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, decorrente dal 1° gennaio 2025;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni …»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze e il Sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sen. Alberto Barachini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e la RAI Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, per il triennio 2025 - 2027.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2025

p. Il Presidente
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia di informazione ed editoria
BARACHINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
URSO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1091

ALLEGATO

CONVENZIONE

Per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del cons. Luigi Fiorentino, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, (codice fiscale n. 00390090215), di seguito indicata anche come «Provincia», nella persona del dott. Arno Kompatscher, nella sua qualità di Presidente della Provincia,

E

Rai Com S.p.a., società con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18, CF, Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese n. 12865250158, REA n. RM 949207, capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. (di seguito anche «RAI», con sede a Roma, in viale Mazzini n. 14, c.f. e Partita I.V.A. n. 06382641006) di seguito indicata anche come «Rai Com», nella persona del dott. Giuseppe Santo, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante;

di seguito denominate anche «Parti».

CIG B505A8453B

Premesso che Rai Com agisce in qualità di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o

impegni previsti nel Contratto di Servizio tra la RAI ed il Ministero delle imprese e del made in Italy ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;

Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «Testo Unico», emanato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 11 del testo unico che prevede che la Provincia autonoma di Bolzano provvede alle finalità del testo unico, nell'ambito delle specifiche competenze ad essa spettanti ai sensi dello Statuto Speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia a quelle già attribuite;

Visto il comma 2, lettera *f)*, dell'art. 59 del già menzionato testo unico che conferma la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano;

Visto l'art. 61 del sopramenzionato testo unico che prevede, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il preciso obbligo di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico tramite la tenuta di una contabilità separata per i ricavi derivanti dal gettito del canone e per l'attività di servizio pubblico;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, ha concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto l'art. 59 dell'anzidetto testo unico, che specifica che, per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui; tale importo è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano;

Visto il contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al quinquennio 2023/2028, stipulato ai sensi dell'art. 59 del sopracitato testo unico tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.- P e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MIMIT, MIPAAF e MT - il 8 maggio 2024, n. 750., che prevede all'art. 9 che la RAI assicura una programmazione rispettosa delle minoranze culturali e linguistiche nelle rispettive zone di appartenenza ed effettua, per conto del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche; nello specifico, in Provincia autonoma di Bolzano, la RAI si impegna, ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue tedesca e ladina;

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che prevede all'art. 8 che, tra le materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano ha potestà di emanare norme legislative, vi rientrano le attività artistiche, culturali ed educative locali, da esercitare anche tramite i mezzi radiotelevisivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive» che contiene disposizioni in merito alla sede RAI di Bolzano, tra le quali anche l'obbligo di appartenenza al rispettivo gruppo linguistico del personale incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina;

Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009 tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige, che stabilisce, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo);

Visto l'art. 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) che recepisce i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto art. 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, rinvia agli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano, e il comma 125, secondo cui, fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 10 gennaio 2010;

Vista la convenzione stipulata in data 31 dicembre 2012 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e la RAI per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 4 ottobre 2013;

Vista la convenzione stipulata in data 23 dicembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e Rai Com, quest'ultima nella qualità di mandataria senza rappresentanza della RAI, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 30 settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti in data 30 novembre 2016 prev. n. 3136;

Vista la convenzione stipulata in data 21 gennaio 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e Rai Com, quest'ultima nella qualità di mandataria senza rappresentanza della RAI, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico in data 28 aprile 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 luglio 2022 n. 1902;

Visto il prospetto presentato da Rai Com per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per l'annualità 2025 presentato da Rai Com in data 30 settembre 2024;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2012 n. 192, a modifica del decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 recante la direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che Rai Com, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Provincia autonoma di Bolzano hanno convenuto di applicare il principio secondo cui quest'ultima dovrà corrispondere a Rai Com un importo pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina;

Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 106-125, della citata legge n. 191/09, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei Programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano;

Considerando che occorre procedere al rinnovo della convenzione triennale (2022, 2023 e 2024) sottoscritta il 21 gennaio 2022 con scadenza alla data del 31 dicembre 2024 (di seguito «Precedente Convenzione»);

Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 4 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni (ora dello sviluppo economico).

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

Oggetto e valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito «Convenzione») e vincolano le Parti alla loro osservanza.

2. Rai Com si impegna a realizzare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura minima di:

n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;

n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;

n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;

n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.

Le trasmissioni informative saranno realizzate a cura delle locali redazioni giornalistiche della Testata giornalistica regionale, mentre la programmazione sarà assicurata dalle locali strutture di programmazione tedesca e ladina della Direzione coordinamento sedi regionali ed estere - Sede di Bolzano.

3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.

4. I programmi devono riferirsi ad un'ampia gamma di programmazione, equilibrata, variata ed accessibile al territorio provinciale nel suo complesso e rispondere alle esigenze democratiche, culturali e sociali della popolazione altoatesina, inclusa quella di garantire il pluralismo e la diversità culturale e linguistica. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nell'ambito del miglioramento dell'accessibilità del servizio, con particolare riguardo agli utenti non udenti, Rai Com si impegna a garantire la sottotitolazione dell'edizione giornaliera del TAGESSCHAU delle ore 20,00 e a sviluppare un progetto televisivo di carattere generalista specificamente realizzato con l'utilizzo del linguaggio dei segni.

6. Per garantire un'adeguata qualità del servizio di cui al comma 2 del presente articolo, Rai Com si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerità della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del personale impegnato nell'attività oggetto della presente convenzione, partendo dall'attuale organico di quattro unità per la programmazione in lingua ladina e ventitrè unità per la programmazione in lingua tedesca, preso concordemente atto di un fisiologico scostamento nei limiti del 10% di tale misura. Per il personale impegnato nella programmazione di cui al precedente comma 2, potranno essere previste forme di flessibilità di impiego (es. *part-time*), così come tali forme di flessibilità verranno previste anche già in fase di selezione di nuove risorse.

7. Laddove, in ogni caso, venissero rilevate inadempienze o anche semplici disallineamenti rispetto agli obblighi editoriali e produttivi previsti nella presente convenzione chiaramente riconducibili alla carenza di personale, nei limiti dello scostamento del 10% di cui sopra, il tema sarà affrontato in sede di commissione paritetica, organo che avrà il compito di indicare anche i necessari interventi che la RAI si impegna ad attuare nel rispetto dei meri tempi tecnici occorrenti.

8. Nel caso in cui le modalità sopra individuate e concordate, la cui attuazione verrà monitorata puntualmente nel corso del primo anno di vigenza della presente convenzione, non dovesse dare i risultati di efficacia ed efficienza auspicati, le parti concordano di incontrarsi entro il semestre successivo per rivedere gli strumenti adottati e le modalità della loro attuazione.

Art. 2.

Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi devono essere preventivamente concordate tra le Parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Impianti

1. I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione è a carico del Gruppo RAI.

2. Rai Com, in collaborazione ed in sinergia con la Radiotelevisione azienda speciale RAS, manterrà gli impianti di diffusione del segnale in maniera tale da poter garantire l'accessibilità del servizio all'intero territorio altoatesino.

3. Le Parti si danno atto che sarà mantenuto un tavolo di lavoro che valuta il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e manutenzione della rete trasmissiva, di cui sarà data comunicazione alla Presidenza del Consiglio. Al fine di conseguire obiettivi comuni di efficacia ed efficienza, potranno essere sottoscritti dalla Provincia separati accordi anche con altre società del medesimo gruppo societario cui appartengono RAI e Rai Com, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del Codice civile.

Art. 4.

Modalità di esecuzione

1. Fermo restando che per l'anno 2025 i palinsesti sono stati consegnati alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia in data 30 settembre 2024 Rai Com predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nell'anno successivo, con l'indicazione dettagliata dei contenuti, delle modalità di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento.

2. La Presidenza del Consiglio e la Provincia, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicheranno a Rai Com le eventuali osservazioni che quest'ultima valuterà acquisito anche il parere della Commissione paritetica di cui al successivo art. 7.

3. Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno Rai Com inoltrerà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alla Provincia autonoma di Bolzano - Segreteria Generale una relazione sui programmi trasmessi nell'anno precedente, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche. Saranno inoltre condivisi i dati d'indagine quantitativa e qualitativa derivanti dalle iniziative che Rai Com e la Provincia potranno realizzare anche in collaborazione con enti ed Istituzioni locali e nazionali. Obiettivo di queste azioni è la rilevazione delle abitudini di visione ed ascolto, nonché del gradimento dei programmi televisivi e radiofonici realizzati nell'ambito della presente convenzione.

Art. 5.

Attività formative

1. Rai Com si impegna a realizzare una specifica attività per la formazione del personale programmista-regista di lingua tedesca e ladina che svolge le attività oggetto della presente convenzione, sia mediante l'istituzione di corsi presso la sede RAI di Bolzano con l'intervento di docenti locali o incaricati da centri di formazione esteri, sia attraverso la partecipazione del suddetto personale a seminari svolti presso enti radiotelevisivi dell'area linguistica tedesca e ladina.

2. Al personale sopra indicato, limitatamente al periodo di vigenza della presente convenzione e utilizzando le somme rinvenienti dal medesimo, verranno assegnati specifici obiettivi e livelli di risultati ai quali sarà associato il riconoscimento di una somma *una tantum*.

Art. 6.

Potenziamento attività

Rai Com e PAB, nel corso della durata della presente convenzione, si impegnano a dare maggior impulso alla produzione di contenuti *web* e *social* a cura della Testata giornalistica regionale e della Struttura Programmi tedesca e ladina. Le Parti si impegnano altresì a fare ogni ragionevole sforzo per definire l'implementazione di un secondo Canale radiofonico che, oltre a servizi di informazione, tratterà in particolare temi legati a tradizioni, lingua e cultura locali.

Le Parti si danno sin da ora atto che le attività di cui sopra saranno in ogni caso realizzate con risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle di cui all'art. 8, da concordare con separato atto sottoscritto dalle Parti stesse.

Art. 7.

Commissione paritetica

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, sarà istituita un'apposita Commissione paritetica che, ferma restando l'autonomia editoriale della RAI, avrà il compito di:

a) monitorare l'attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi nonché monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati. La Commissione avrà piena visibilità sul programma di investimenti, riferito alla sede RAI di Bolzano, ivi compreso il *budget* preventivo riferito ai fondi oggetto della presente Convenzione, potendo altresì formulare suggerimenti in merito;

b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa;

c) effettuare, salvo quanto previsto nell'art. 1, valutazioni in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresì eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto della vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) vigilare sull'adeguato impiego del personale utilizzato nell'adempimento delle attività oggetto della presente convenzione con particolare riferimento alla sostituzione del personale stesso nel periodo estivo; a tale scopo Rai Com si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerità della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo;

e) vigilare sul corretto e trasparente utilizzo del corrispettivo di cui al successivo art. 8 per le attività e gli obiettivi previsti dalla presente convenzione. A tale scopo Rai Com fornirà alla Commissione un documento contabile da cui potranno evincersi nel dettaglio tutte le spese e i costi relativi alla programmazione oggetto della presente convenzione;

f) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorità di utilizzo della cassa di cui all'art. 9 istituita al fine di gestire ed assolvere le esigenze della Sede RAI di Bolzano.

2. La Commissione è composta da cinque rappresentanti della Provincia e da cinque rappresentanti di RAI e di Rai Com, come segue:

Per PAB:

i. segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano;

ii. Direttore di Dipartimento protezione civile, diritti civili, parità e comunicazione;

iii. Direttrice dell'Agenzia di stampa e comunicazione;

iv. Direttore della RAS - Radiotelevisione Azienda speciale della Provincia autonoma di Bolzano;

v. Rappresentante Presidente Provincia autonoma di Bolzano.

Per RAI e Rai Com:

i. Direttore accordi, bandi e *Partnership* di Rai Com;

ii. Direttore della Sede RAI di Bolzano;

iii. Coordinatore responsabile dei programmi in lingua tedesca;

iv. Rappresentante dei programmi in lingua ladina;

v. Rappresentante RAI indicato dall'amministratore delegato RAI.

Ogni membro della Commissione, per la partecipazione alle singole sedute della Commissione, può, all'occorrenza, designare un membro supplente.

3. Le riunioni della Commissione si terranno ogni tre mesi e le spese inerenti al suo funzionamento sono a carico delle Parti, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti.

4. Delle decisioni assunte dalla Commissione a seguito di ciascuna riunione, dovrà essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, anche mediante l'invio di eventuali verbali o altra documentazione.

Art. 8.

Corrispettivo

1. La Provincia si impegna a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui all'art. 1, un importo annuo pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) inclusa IVA di legge.

2. Il pagamento dell'importo è effettuato in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse da Rai Com alla Provincia autonoma di Bolzano, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento, di un riepilogo dettagliato dei costi. Copia della predetta documentazione sarà inviata da Rai Com anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le fatture sono presentate da Rai Com in forma elettronica e riportano il Codice identificativo di gara (CIG). Le fatture soddisfano i requisiti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante «misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale».

4. La Provincia, in persona del responsabile della gestione della convenzione, prima di procedere all'erogazione del corrispettivo, verificherà la congruità tra le predette relazioni sul servizio svolto e le risultanze del centro di costo dedicato al servizio oggetto della presente convenzione, previsto dalla legge.

5. Ai fini del pagamento dei suddetti importi nei termini di cui alla normativa vigente il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico farà pervenire alla Provincia autonoma di Bolzano e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ufficio territoriale di Governo e a Rai Com, la dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della convenzione medesima.

Art. 9.

Cassa

1. Una quota parte dell'importo annuale di cui al precedente art. 8, pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00), sarà impiegato per la gestione delle spese di carattere ordinario della Sede RAI di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalità, efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina.

2. Nella gestione delle risorse di cassa, Rai Com è in ogni caso tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche nonché degli obblighi in materia contabile di cui al comma 5 del precedente art. 8.

Art. 10.

Detrazioni e penalità

1. Nel caso in cui il numero di ore di trasmissione effettuate risulti essere inferiore rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione, non dovuto a cause di forza maggiore, la fattura
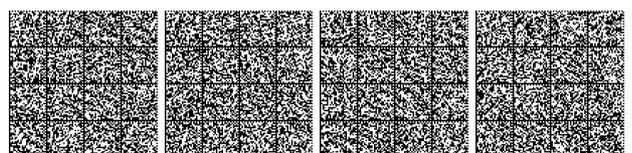
deve contenere, in detrazione dall'importo previsto dall'art. 8, il valore di detta diminuzione del numero di ore di trasmissione, secondo i seguenti parametri:

a) euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;

b) euro 16.245,15 (sedicimiladuecentoquarantacinque/15) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;

c) euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;

d) euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.

2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresì applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;

b) euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.

3. Resta inteso che tale riduzione delle ore di trasmissione effettuate rispetto a quelle pattuite con la presente Convenzione non dà luogo a responsabilità alcuna a carico di Rai Com, ma soltanto riduzione dell'importo di finanziamento, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

4. Una penale pari a euro 516,46 (cinquecentosedici/46) verrà applicata per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo.

5. Il pagamento delle penalità suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della Provincia. Trascorso tale termine, gli importi dovuti saranno detratti dall'importo di finanziamento di cui al precedente art. 8.

6. Qualora il numero di ore di trasmissione effettuate in un anno risulti essere inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 1, la Provincia e la Presidenza del Consiglio potranno, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 11.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.

3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Rai Com si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Rai Com, in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, così come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

5. Le Parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

6. La presente convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis* della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, Rai Com si impegna altresì ad emettere le fatture alla Provincia di cui al precedente art. 8 della presente convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Art. 12.

Responsabile gestione della convenzione/comunicazioni

1. Anche ai fini della normativa anticorruzione, l'attuazione della presente convenzione è affidata ai responsabili della gestione della convenzione (come di seguito definiti):

per la Presidenza del Consiglio, il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

per la Provincia autonoma di Bolzano, il direttore dell'Agenzia stampa e comunicazione;

per Rai Com, la responsabile della direzione Accordi bandi e *Partnership*.

Ai fini chiarificatori, per «Responsabile della gestione della convenzione» si intende il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito in convenzione e le prestazioni effettivamente rese.

2. Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R/PEC, anticipata tramite e-mail oppure posta elettronica certificata. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

a Rai Com:

via Umberto Novaro n. 18 - 00195 Roma

all'attenzione dell'avv. Federica Tanzilli

raicom@postacertificata.rai.it

alla Provincia autonoma di Bolzano:

piazza Silvius Magnago n. 1 - 39100 Bolzano

all'attenzione del direttore dell'Agenzia stampa e comunicazione

Ipa.asp@pec.prov.bz.it

alla Presidenza del Consiglio:

Dipartimento per l'informazione e l'editoria via della Mercede n. 9 - Roma

all'attenzione del Capo del Dipartimento

archivio.die@mailbox.governo.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione. I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 13.

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Gruppo RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione, un deposito cauzionale vincolato presso un primario Istituto di Credito di euro 200.000,00 (duecentomila/00) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del Gruppo RAI.

Art. 14.

Legge regolatrice e foro competente

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente Convenzione.

3. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.
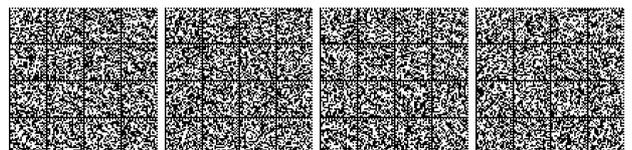
Art. 15.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonché allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Art. 16.

Spese

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico di chi vi proceda.

Art. 17.

Durata

1. Le condizioni e le modalità di cui alla presente convenzione saranno valide ed efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027. Le Parti, di comune accordo e mediante scambio di comunicazioni, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalità di cui alla presente convenzione fino al 30 giugno 2028.

Art. 18.

Funzioni sede RAI Bolzano

1. Le parti convengono che al fine di garantire la realizzazione di attività che rispondono ad esigenze peculiari del territorio e favorire ulteriormente i processi utili al raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione, la gestione del *budget* riferito ai costi diretti di programmazione (costi esterni programmazione radio e *Tv)* sarà affidata al responsabile della Sede di Bolzano, sotto il controllo diretto della direzione generale *corporate* RAI o di altra Direzione della concessionaria del servizio pubblico da questa appositamente delegata.

2. Nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle strategie aziendali e ferma restando la gestione del personale in capo alla Direzione risorse umane e organizzazione di RAI, presso la Sede di Bolzano viene istituito un nucleo che opera quale ufficio referente con funzione di raccordo con la Direzione risorse umane e organizzazione di RAI, anche al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 691/73 per quanto concerne l'appartenenza del personale.

Art. 19.

Esecutività

1. La presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, le Parti si danno atto che la convenzione impegna Rai Com per la durata di cui al precedente art. 17 e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio e la Provincia dopo la registrazione da parte del competente Organo di controllo.

Art. 20.

Privacy*/Trattamento dati*

1. Le parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attività oggetto del presente accordo e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di Rai Com è altresì consultabile al seguente link: https://www.raicom.rai.it/privacy-policy - Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna Parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività per la conclusione del presente Accordo) potranno essere oggetto di trattamento anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione del presente Accordo e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

4. Ciascuna parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).

Art. 21.

Anticorruzione

1. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le Parti si impegnano espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.

2. Le Parti si impegnano espressamente a rispettare i principi etici generali di onestà, imparzialità, trasparenza, lealtà e buona fede, di cui ciascuna ai propri atti vigenti, a rispettare le disposizioni contenute nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione della PCM» e quanto previsto dal codice etico RAI, dal modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Com e dal PTPC adottato ai sensi della legge n. 190/2012, disponibili sul sito di Rai Com al seguente link: https://www.raicom.rai.it/statuto-e-normative

Art. 22.

Clausole finali

1. Le Parti riconoscono che la convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 7 gennaio 2025

p. La Presidenza del Consiglio
FIORENTINO

p. La Provincia autonoma di Bolzano
KOMPATSCHER

p. Rai Com S.p.a.
SANTO

25A02861
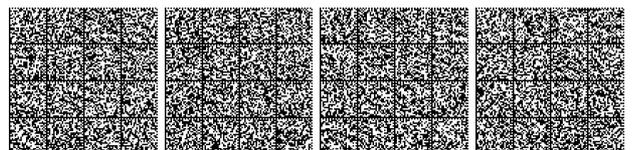
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 8 maggio 2025.

Esenzione dalla captazione degli identificatori biometrici per determinate categorie di richiedenti visto nazionale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 4, comma 4-*bis*;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 e, in particolare, l'art. 2, comma 3-*bis*;

Viste la Convenzione sulle relazioni diplomatiche, adottata a Vienna il 18 aprile 1961, e la Convenzione sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804;

Visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti);

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 11 maggio 2011, recante «Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento» pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2011 e la relativa circolare ministeriale applicativa n. 1 del 31 luglio 2014;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali» e, in particolare, l'art. 1;

Considerate le cortesie diplomatiche in uso tra gli Stati;

Tenuto conto del criterio di reciprocità nel trattamento degli organi di Stati esteri;

Ritenuta l'opportunità di agevolare e velocizzare le procedure per garantire l'unità dei nuclei familiari dei militari dei principali Paesi alleati dell'Italia che, in ragione delle loro missioni derivanti da obblighi internazionali, sono soggetti a frequenti ed immediati trasferimenti;

Ritenuta l'opportunità di facilitare le procedure per l'ingresso di studenti stranieri provenienti da Paesi a basso rischio migratorio, esenti da obbligo di visto di corto soggiorno, nell'interesse dell'attrazione di talenti in Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono esentati dalla captazione degli identificatori biometrici all'atto della presentazione della domanda di visto nazionale i soggetti che seguono:

a) persone che richiedono un visto diplomatico o un visto per missione, a condizioni di reciprocità;

b) personale militare e civile di Stati membri dell'Alleanza Atlantica e del G7 inviati a prestare servizio presso strutture militari situate nel territorio italiano, a condizioni di reciprocità;

c) familiari conviventi delle persone di cui alle lettere *a)* e *b)*, appartenenti alle categorie individuate dall'art. 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, a condizioni di reciprocità;

d) persone di nazionalità di uno Stato membro del G7 che richiedono un visto per studio.

2. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie è incaricata del monitoraggio dell'applicazione del presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 maggio 2025

Il Ministro: TAJANI

25A02866

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2025.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Lari».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradi-

zionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva 2 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal gruppo dei produttori che possiedono i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Lari», registrata con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1671 della Commissione del 24 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214/94 del 31 agosto 2023;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo della Regione Toscana competente per territorio circa la richiesta di modifica ed a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 5 maggio 2025 a Lari (PI);

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Lari», così come modificato;

Provvede:

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Lari».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità
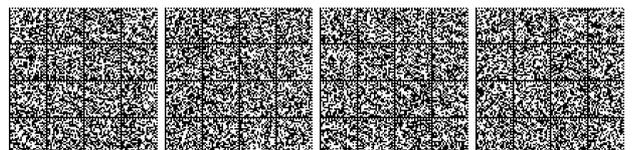
alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA I, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Lari», sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 9 maggio 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«CILIEGIA DI LARI» INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Lari» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Lari», designa il frutto del ciliegio dolce, *Prunus avium L.*, famiglia delle *Rosaceae*, di una ampia gamma varietale, con polpa da poco consistente fino ad una polpa consistente e croccante, con buccia lucente di colore dal giallo al rosso scuro fino al nero, e presenza di diverse varietà locali (Roselli G., Mariotti P., Il germoplasma del ciliegio - 1. Provincia di Pisa, ARSIA e CNR Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Firenze, 1999) che arricchiscono l'offerta e la caratterizzano ulteriormente, di seguito indicate: Adriana, Big star, Bigarreau Moreau, Bigarreau Burlat, Bigarreau Napoleon, Black star, celeste, Durone di Vignola, Early bigi, Early Korvik, Early star, Folfer, Ferrovia, Giorgia, Grace star, Isabella, Kordia, Kossara, Lala star, Lapins, Lory strong, New star, Prime Giant, Regina, Rita, Rocket, Sabrina, Samba, Sandra, Sylvia, SMS 280, Stella, Summer charm, Sunburst, Sweet Early, Sweet Heart, Van, Vera, Frisco, Royal Helen, Red Pacific, Nimba, Marysa, Durone giallo, Bella di Pistoia, Durone nero I, Sweet Stephany, Arianna, Broox, Kassandra, Royal Tyoga .

Cultivar autoctone e tradizionali: Crognolo, Cuore, Del Paretaio, Di Giardino, Di Nello, Di Guglielmo, Gambolungo, Marchiana, Morella, Papalina, Orlando, Precoce di Cevoli, Siso, Usigliano.

Caratteristiche qualitative

Sapore naturalmente dolce e fruttato;

Frutti provvisti di peduncolo;

Gradi brix non inferiori a 14°.

Calibro

I frutti destinati al consumo fresco devono avere un calibro minimo di 20 mm, fatti salvi i frutti appartenenti alle varietà autoctone e tradizionali per i quali è ammessa una pezzatura minima di 13 mm.

Caratteristiche sanitarie ed estetiche dei frutti:

integri, senza danni;

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

sani, esenti da marciumi e da residui visibili di prodotti fitosanitari;

esenti da parassiti.

A tali caratteristiche è ammessa una tolleranza del 5% in peso dei frutti.

I frutti destinati esclusivamente alla trasformazione possono essere privi del peduncolo, parzialmente integri e senza limiti di pezzatura fermi restando gli altri requisiti richiesti dal disciplinare di produzione. Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Lari» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Lari» comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Casciana Terme - Lari, Terricciola e Crespina-Lorenzana.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Impianto e forme di allevamento

Sono ammesse tutte le forme di allevamento sia in volume che in parete, per l'allevamento in volume è ammessa una densità d'impianto massima fino a 625 piante ad ettaro, con una resa massima di 120 quintali ad ettaro; per l'allevamento a parete è ammessa una densità d'impianto massima fino a 1500 piante ad ettaro, con una resa massima di 150 quintali ad ettaro.

Sono ammessi gli impianti caratterizzati da piante collocate in ordine sparso negli appezzamenti di terreno, talvolta in consociazione con altre piante, con una resa massima a pianta di 150 kg.

Concimazione

Per il raggiungimento ed il mantenimento di un sufficiente livello di fertilità dei suoli è consentito l'utilizzo sia di concimi organici che di concimi minerali. È ammesso l'utilizzo della tecnica di fertirrigazione. La gestione del suolo prevede la lavorazione periodica dell'interfilare o se del caso l'inerbimento totale o parziale.

Irrigazione

La pratica dell'irrigazione è ammessa sia come pratica ordinaria che come intervento di soccorso.
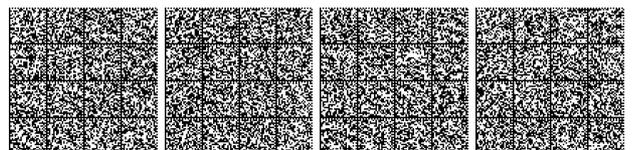
Potatura

La potatura viene effettuata durante tutto l'arco dell'anno, seguendo le necessità fisiologiche delle piante in relazione al tipo di forma di allevamento prescelto.

Difesa fitosanitaria

La difesa dei ceraseti viene condotta secondo le norme vigenti.

Raccolta

Il periodo di raccolta della «Ciliegia di Lari» è compreso tra il mese di maggio e quello di luglio. La raccolta delle ciliegie deve essere eseguita a mano.

Conservazione

È ammesso l'utilizzo di celle frigorifere per la frigo-conservazione.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Reputazione del nome «Ciliegia di Lari»

La richiesta di riconoscimento della «Ciliegia di Lari» si basa sulla sua storica reputazione costruita sulla qualità del prodotto, una qualità dovuta a fattori specifici della zona geografica che favoriscono la coltivazione del ciliegio: fattori pedologici e climatici, agronomici, sociali, culturali ed economici. Tali fattori agiscono in connessione tra loro ed hanno determinato la notorietà del prodotto rispetto al luogo, tanto da identificarlo con il nome di Lari. La lunga storia produttiva della «Ciliegia di Lari» ha portato alla costruzione di solidi rapporti con i consumatori, che ne apprezzano la sua particolare qualità distintiva (naturale dolcezza) e, in sede di acquisto, ne riconoscono il maggiore prezzo rispetto a ciliegie di altra provenienza.

L'area geografica delimitata nell'art. 3 ha da sempre rappresentato un territorio di concentrazione della produzione delle ciliegie, come dimostrato da studi e censimenti storici e recenti (Basso M., Natali S.,1959; Funghi A., 2004; AA.VV., a cura di Massai R., 2013).

Il territorio di produzione della «Ciliegia di Lari» è contraddistinto dalla presenza di terreni e condizioni climatiche particolarmente idonee per la coltivazione del ciliegio, le quali influenzano direttamente la qualità dei frutti, riconducibile alla naturale dolcezza (gradi brix).

La tessitura dei terreni, assieme al regime termo-pluviometrico, sono i due parametri che caratterizzano la zona di produzione della «Ciliegia di Lari» e che sono in grado di influenzare la qualità dei frutti (dolcezza espressa in gradi brix).

Le caratteristiche fisiche (composizione in sabbia, limo, argilla) dei suoli agrari dell'area, grazie alla riserva di acqua che solitamente sono in grado d'immagazzinare, danno ai coltivatori la possibilità di avere piante con un equilibrato sviluppo durante tutte e tre le fasi fenologiche, fioritura, allegagione e maturazione, cruciali per l'ottenimento di frutti con un ottima concentrazione zuccherina (gradi brix).

Il regime termo-pluviomentrico della zona di produzione si caratterizza per la presenza di molti fattori positivi per l'ottenimento di ciliegie naturalmente dolci e l'assenza di fattori limitanti: la zona non è particolarmente interessata da gelate tardive che possano compromettere la fioritura; le miti temperature primaverili e una contemporanea moderata piovosità, assicurano un'ottima fioritura e allegagione così come le non frequenti piogge durante la fase finale di maturazione del frutto limitano le problematiche di spaccatura delle ciliegie.

La lunga esperienza accumulata dagli agricoltori nella coltivazione del ciliegio, ha permesso di valorizzare al meglio il rapporto vocazione territoriale/potenzialità delle diverse varietà, connubio fondamentale per l'ottenimento di frutti di qualità.

L'assortimento varietale della «Ciliegia di Lari» è ampio e deriva dalla sintesi equilibrata operata dai produttori fra la capacità di adattamento all'ambiente ed il gradimento suscitato nel consumatore, ovvero la consolidata e riuscita combinazione fra questa ciliegia, l'ambiente e le risorse umane esistenti.

La gamma varietale, con polpa da poco consistente fino ad una polpa consistente e croccante, con buccia lucente di colore dal giallo al rosso scuro fino al nero, è inoltre caratterizzata dalla presenza di diverse varietà locali (Roselli G., Mariotti P., Il germoplasma del ciliegio - 1. Provincia di Pisa, ARSIA e CNR Istituto sulla Propagazione delle Specie Legnose, Firenze, 1999) che arricchiscono l'offerta e la caratterizzano ulteriormente.

La «Ciliegia di Lari» nei media. Tra le pubblicazioni dove viene citata la «Ciliegia di Lari», L'Italia del biologico, 2002, pag. 86, Guida Touring Club italiano; Elena Tedeschi, Toscana inconsueta.

Appunti ed itinerari per viaggiare oltre, 2017, Ed. goWare; Frutta e Ortaggi in Italia, 2005, Guida Touring Club italiano.

Notorietà nel passato e nel presente. Il breve cinegiornale di rilevanza nazionale, «La settimana INCOM 01925 - Italia, Lari (Pisa): quarta Sagra delle Ciliegie (26 maggio 1960), realizzato dalla società cinematografica INCOM rilevata poi dall'Istituto Luce, dimostra come la denominazione «Ciliegia di Lari» è sin da allora presente nel linguaggio comune e commerciale.

Tutt'oggi la produzione cerasicola dell'area delimitata è sinonimo di bontà e dolcezza e ciò rende riconoscibile il frutto ai consumatori anche nei punti vendita della grande distribuzione organizzata dove il prodotto viene venduto utilizzando la denominazione «Ciliegia di Lari».

L'insieme di tutti questi fattori ha fatto sì che i consumatori abbiano identificato e tutt'oggi identifichino la produzione dell'area indicata nel precedente art. 3 come «Ciliegia di Lari».

Riferimenti storici

Come riportato da diversi autori, la coltivazione della «Ciliegia di Lari» affonda antiche radici nel territorio delle colline Pisane e l'esperienza degli agricoltori del luogo, acquisita di generazione in generazione, con continua ricerca e messa in atto di specifiche tecniche colturali, ha determinato le condizioni affinché la coltivazione della «Ciliegia di Lari» si consolidasse con successo nel tempo, fino a costituire anche un patrimonio storico-tradizionale e culturale di un territorio che trova in Lari il polo principale di conservazione e sviluppo.

Storicamente vari documenti scritti evidenziano la secolare cultura e tradizione della coltivazione della ciliegia nei territori delimitati nell'art. 3: sin dal XVIII secolo nel mercato sotto le Logge di Lari (uno dei più grandi e prestigiosi della Provincia di Pisa fino agli anni '50 del XX secolo) primeggiava la ciliegia la quale era fortemente apprezzata dai grossisti e dai consumatori sia per la sua bontà, sia per la precocità, fatti che contribuirono a dare una ulteriore spinta alla produzione anche perché il collocamento avveniva a prezzi remunerativi (Tremolanti E., Profilo storico delle cultivar di ciliegio con particolare riguardo al territorio larigiano, in Spunti di Natura economica: cenni di storia di cerealicoltura, panificazione, viticoltura e cultivar di ciliegio, CLD Libri, Calcinaia (Pi), 2010).

Vista l'importanza economica e culturale che la ciliegia aveva assunto per l'economica larigiana, grazie all'iniziativa di alcuni paesani, nel 1957 si tenne così a Lari la prima «Sagra della Ciliegia» senza dubbio una delle più vecchie, delle più conosciute e delle più frequentate da centinaia e centinaia di visitatori. Dal 1957, ben 66 «Festa della Ciliegia di Lari» si sono tenute senza soluzione di continuità sino ad oggi, a testimonianza, insieme alla presenza su diverse pubblicazioni, dell'importanza economica e culturale della «Ciliegia di Lari» per il territorio che storicamente la produce.

L'apprezzamento nei trasformati è testimoniato da ricette dolciarie presenti sul web, come riportato nei siti popcuisine.it e gazzettadelgusto.it, ed anche da ricette pubblicate in libri di cucina (Il gelato a modo mio, di Simone Bonini Ed. Giunti 2016).

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare verrà effettuato da un organismo autorizzato, in conformità al regolamento (UE) n. 2024/1143. L'organismo di controllo è CSQA Certificazioni srl via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI).
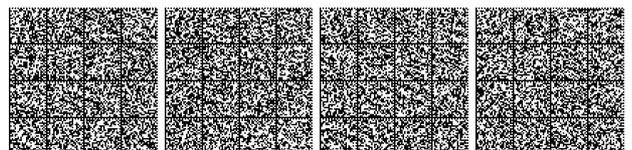
Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Confezionamento

La “Ciliegia di Lari” destinata al consumo fresco può essere immessa in commercio in confezioni di vari materiali, idonei al contatto con gli alimenti.

È consentita la vendita al dettaglio di frutti sfusi prelevati da contenitori esposti al pubblico e identificati con tutti gli elementi di etichettatura presenti nel disciplinare.

Le ciliegie destinate alla trasformazione, che non possono essere destinate al consumatore finale come frutti freschi, possono essere vendute «alla rinfusa» in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, che riportino oltre alle indicazioni di legge, su almeno uno dei lati, con caratteri leggibili e visibili la dicitura «Ciliegia di Lari» IGP da destinare alla trasformazione».

Etichettatura

Su ogni confezione devono essere apposte le seguenti indicazioni:

a) CILIEGIA DI LARI IGP;

b) logo della «Ciliegia di Lari» di seguito descritto;

c) simbolo europeo della IGP nello stesso campo visivo del logo di cui al punto *b)*;

d) nome, ragione sociale indirizzo del confezionatore.

È inoltre consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente/consumatore.

Il logo della «Ciliegia di Lari» IGP è il seguente:

Dimensioni logo mm L.96,7xH.147
Fonts e dimensioni testi:
“Ciliegia di Lari”, Optima regular 28,89
“IGP”, Optima extrablack 47,82
“Lari - Pisa - Toscana”, Optima regular 21,42
Il logo, in quanto vettoriale, è totalmente scalabile.

Il logo si presenta come immagine stilizzata raffigurante una ciliegia con gambo, contenente al proprio interno il volto e la mano sinistra di una donna che si appresta a raccogliere una ciliegia da un ramo. La ciliegia principale che da forma al logo stesso, è caratterizzata da un tratto identificativo rosso che varia in spessore in maniera causale seguendo un profilo immaginario a forma di ciliegia.

Il gambo è contraddistinto da un tratto variabile in spessore che parte dalla superficie superiore centrale della ciliegia e piegandosi si estende in alto verso sinistra concludendo all’apice con un ricciolo aperto a destra. All’interno della ciliegia, nella parte bassa a destra, è raffigurato un volto di donna di 3/4 rivolto a sinistra che sorride; nella parte bassa a sinistra, è raffigurata la mano sinistra della donna in atto di presa per afferrare due ciliegie. Sopra la mano, sempre all’interno della ciliegia principale, sono raffigurati due rametti con tre gruppi di ciliegie per un totale di sette ciliegie e due foglie.

Sopra la testa è raffigurata una ciliegia con relativa foglia. All’esterno della ciliegia stilizzata, seguendo un immaginario cerchio di contorno alla stessa, sono inserite delle diciture. La prima dicitura, «Ciliegia di Lari», è inserita nella parte superiore all’esterno della ciliegia stessa in suddivisione centrale ed inarcata a semicerchio sovrapposta al gambo della ciliegia. La seconda dicitura, «IGP», è inserita nella parte sottostante esterna della ciliegia in zona centrale ed inarcata a semicerchio.

Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo mantenendo la proporzione delle dimensioni *standard*.

Indici colorimetrici:

COLORI SPOT UTILIZZATI	C	M	Y	K
Gambo stilizzato	53	1	78	0
Ciliegia stilizzata	0	95	84	0
Ciliegie interne	0	95	84	0
Ombra ciliegie interne	0	84	60	31
Riflessi ciliegie interne	0	0	0	0
Ramo ciliegie interne	75	13	100	1
Foglie ciliegie interne	75	13	100	1
Gambi ciliegie interne	75	13	100	1
Ombra ramo ciliegie interne	85	34	100	27
Incarnato donna	0	12	8	0
Incarnato mano	0	12	8	0
Capelli donna	0	0	0	100
Riflesso capelli donna	0	0	0	0
Tratti somatici donna	0	0	0	100
Contorno volto donna	0	0	0	100
Contorno mano	0	0	0	100
Riflesso occhi donna	0	0	0	0
Labbra bocca donna	0	95	84	0
Denti bocca donna	0	0	0	0
Unghie mano	0	95	84	0
Scritte esterne	0	0	0	100
Linee semicerchio esterne	0	0	0	100
Verde bandiera	88	0	95	26
bianco bandiera	0	0	0	0
Rosso bandiera	13	97	85	3
Contorno colori bandiera	0	0	0	100

25A02862
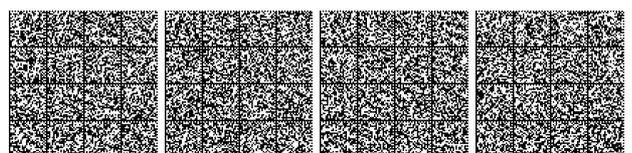
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2025.

Disciplina del Fondo nazionale del made in Italy.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 4 (Fondo nazionale del made in Italy) della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», come modificato e integrato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115;

Visto l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 302 del 27 dicembre 2024;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, recante «Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico» e, in particolare, l'art. 13 (Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy) che al comma 2 introduce modifiche all'art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introducendo il comma 8-*septies* che dispone che «La società di gestione del risparmio di cui al comma 1 può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'art. 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente: *a)* negli *asset* immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa; *b)* in strumenti di rischio emessi dalle società di cui alla lettera *a)* il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari strumentali.»;

Vista la comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria - GBER);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 31 «Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese» e agli articoli 33 «Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare» e seguenti;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 12 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale;

Considerata la necessità di dare attuazione all'art. 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, che al comma 3 dispone che «I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di
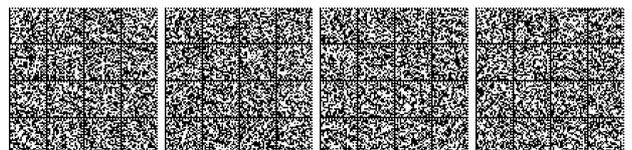
individuazione dei veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.»;

Decreta:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «*Asset* immobiliari regolarizzati»: gli immobili e i diritti reali, anche derivanti da rapporti concessori, anche della pubblica amministrazione, oggetto di investimento dei Fondi *Target* in cui investe il Fondo FRA ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai fini della loro regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato, allo scopo dell'utilizzo strumentale delle Imprese *Target* ammissibili;

b) «*Asset* immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto ministeriale n. 30/2015»: i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;

c) «Capitale impegnato»: indica:

per ciascun Veicolo di investimento la somma, calcolata alla Data di riferimento, tra: (i) l'ammontare complessivo richiamato dal Veicolo di investimento e i richiami già emessi dai fondi in portafoglio e non ancora versati, oltre al capitale impegnato e non ancora richiamato; (ii) gli impegni di investimento per operazioni non ancora parte del portafoglio, ma già sottoscritte, inclusi i relativi costi e oneri, e non ancora finalizzate; (iii) le operazioni di investimento già deliberate dai competenti organi del Veicolo di investimento ma non ancora sottoscritte, inclusi eventuali costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese imputabili;

d) «Capitale stimato»: indica la migliore stima, calcolata dalla soggetto gestore, dei flussi di cassa previsionali in uscita dal Veicolo di investimento, diversi da quelli inclusi nel calcolo del Capitale impegnato, relativi al Veicolo di investimento interessato fino allo scadere del termine di durata dello stesso, ai sensi del regolamento di gestione;

e) «Data di riferimento»: la data che cade al 31 dicembre del quinto anno successivo della data di avvio delle attività del Veicolo di investimento;

f) «decreto ministeriale n. 30/2015»: il decreto 5 marzo 2015, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani» e successive modifiche e integrazioni;

g) «*Equity*»: corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di azioni, obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (*warrant*), senza computare, per chiarezza, pagamenti differiti o condizionati;

h) «FNMI» o «Fondo»: Fondo nazionale del *Made in Italy*, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 4, comma 1, della legge;

i) «Fondo FI»: Fondo imprese, veicolo di investimento in fondi *Target* diretti e indiretti di *private equity*, costituito ai sensi del presente decreto sotto forma di FIA gestito dal Gestore FI;

j) «Fondi di terzi»: OICR emessi e gestiti da Gestori terzi UE;

k) «Fondo FRA»: Fondo *Real Asset*, veicolo di investimento in fondi *Target* istituiti ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, costituito ai sensi del presente decreto sotto forma di FIA gestito dal Gestore FRA;

l) «Fondi *Target* diretti»: gli OICR gestiti dal soggetto gestore del Veicolo di investimento, che siano investiti o co-investiti direttamente dallo stesso Veicolo di investimento e che abbiano una politica di investimento coerente con il presente decreto;

m) «Fondi *Target* indiretti»: gli OICR gestiti da Gestori terzi UE, che siano investiti o co-investiti dal Veicolo di investimento e che abbiano una politica di investimento coerente con il presente decreto;

n) «Gestore FI»: Società di gestione del risparmio (SGR) di diritto italiano individuata ai sensi del presente decreto per la gestione del Fondo FI;

o) «Gestore FRA»: Società di gestione del risparmio (SGR) di diritto italiano individuata ai sensi del presente decreto per la gestione del Fondo FRA;

p) «Gestori terzi UE»: le Società di gestione del risparmio (SGR), le Società di gestione UE di OICVM, i Gestori di FIA UE, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 1, lettere *o)*, o-*bis*), *p)*, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico della finanza o «TUF»);

q) «Imprese *Target* ammissibili»: le imprese italiane costituite in forma di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia e non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, definite dall'art. 4, comma 1, della legge e all'art. 13 del presente decreto e che soddisfano gli ulteriori requisiti ivi previsti;

r) «Investitori privati»: soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che investono per un importo non inferiore alla dotazione iniziale del FNMI e successivamente alle disponibilità complessive,
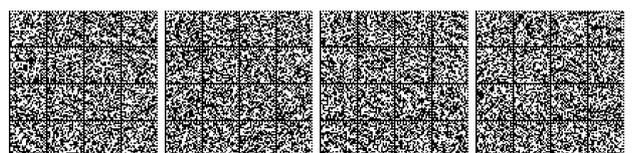
con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese *Target*, effettuati con le risorse del FNMI;

s) «Legge»: l'art. 4 (Fondo nazionale del *made in Italy*) della legge 27 dicembre 2023, n. 206, come modificato e integrato dall'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115;

t) «Ministero»: il Ministero dell'economia e delle finanze, che agisce di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy;

u) «OICR»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *k)*, decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico della finanza o «TUF») e successive modificazioni e integrazioni (comprensivo degli OICVM, FIA italiani e FIA UE di cui rispettivamente alle lettere *m)*, m-*bis*), m-*ter*), m-*quater*), m-*quinquies*) dell'art. 1, comma 1 del TUF);

v) «*Real Asset Target* ammissibili»: le categorie di *asset* immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto ministeriale n. 30/2015, anche di origine pubblica, oggetto di investimento indiretto del Fondo FRA, tramite Fondi *Target* ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il cui utilizzo sia strumentale alle filiere strategiche delle Imprese *Target* ammissibili, ivi inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale di rischio (ad esempio, strumenti finanziari partecipativi, quote di patrimoni separati, ecc.) di tali imprese, il cui rendimento sia collegato a quello degli *Asset* immobiliari regolarizzati alle stesse trasferiti o conferiti;

w) «regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 12 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

x) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

y) «regolamento GCR»: «Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio», adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni; «regolamento SFDR»: il regolamento (UE) n. 2019/2988 della Commissione europea sull'informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR), che ha come scopo quello di ampliare e standardizzare le informazioni relative ai processi di investimento ESG;

z) «Soggetto gestore»: il Gestore FRA o il Gestore FI;

aa) «TUF»: Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

bb) «UN PRI»: I *Principles for Responsible Investment* (o PRI) emanati dalle Nazioni Unite nel 2006 per la diffusione dell'investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali;

cc) «Veicolo di investimento»: il Fondo FRA o il Fondo FI.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto definisce le disposizioni per l'attuazione dell'art. 4, commi da 1 a 6, della legge, individuando:

a) i requisiti e le condizioni di accesso al Fondo nazionale del *made in Italy* (anche «FNMI»), istituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge;

b) i criteri per la realizzazione degli investimenti diretti e indiretti da parte del FNMI, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza degli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di estrazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, di maggiore rilevanza o con la maggiore potenzialità di crescita;

c) le tipologie e gli interventi finalizzati alla realizzazione di investimenti a condizioni di mercato, in settori strategici e redditizi, le iniziative ammissibili alle diverse forme di intervento, nonché le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

d) le modalità di apporto delle risorse da parte degli Investitori privati mediante impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei Fondi *Target* diretti e indiretti, Veicoli di investimento e Imprese *Target* ammissibili;

e) l'individuazione dei veicoli di investimento delle risorse del FMNI e dei soggetti gestori e la relativa remunerazione e la ripartizione iniziale della dotazione finanziaria del FNMI ai Veicoli di investimento per le tipologie di interventi, diretti e indiretti, previsti nelle Imprese *Target* ammissibili e nei *Real Asset Target* ammissibili.

Art. 3.

Settori strategici di riferimento

1. Il FNMI investe, secondo le modalità previste dal presente decreto, nei seguenti settori e filiere strategiche nazionali e filiere di eccellenza dell'industria italiana, definiti dal Comitato tecnico strategico di cui al successivo art. 4, sulla base (i) dell'impatto dei *megatrend* sui diversi settori industriali, (ii) dell'«intensità» tecnologica derivante dai livelli di spesa in ciascun settore/filiera, (iii) della competitività delle imprese italiane nei vari settori o filiere (anche in termini di quota di mercato dell'*export* delle imprese italiane rispetto all'*export* globale), (iv) della capacità di generare valore in termini di esperienza e del ruolo istituzionale degli *stakeholders*. In particolare, sono considerate aree tematiche di investimento prioritarie i seguenti settori con la prospettiva di creare un portafoglio complessivo bilanciato:

a) estrazione, lavorazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo, riuso e distribuzione delle materie prime critiche;
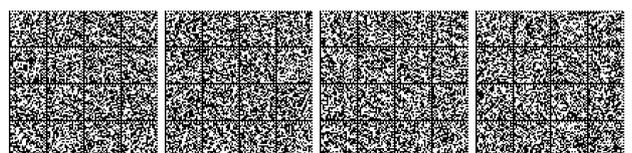
b) altre filiere che abbiano rilevanza strategica in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale selezionati in applicazione dei criteri di cui al presente comma.

Art. 4.

Comitato tecnico strategico

1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico strategico per l'indirizzo strategico e il coordinamento dei programmi di investimento del Fondo (FNMI), che svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi, i settori strategici, le filiere strategiche di cui all'art. 3, lettera *b)*, e gli indirizzi generali delle attività di investimento del Fondo, l'allocazione iniziale delle risorse tra le diverse operatività dei Veicoli di investimento e la remunerazione dei soggetti gestori e in relazione ai progetti di investimento, le modalità e gli ambiti prioritari di investimento pluriennali e annuali, e le soglie massimo di importo degli investimenti e le relative tutele;

b) sovraintende e controlla l'attuazione delle strategie di investimento da parte dei soggetti gestori;

c) effettua valutazioni sulla coerenza e sull'andamento degli investimenti e sul loro impatto e formula pareri e raccomandazioni specifiche ai soggetti gestori;

d) acquisisce analisi e dati sul monitoraggio dei rischi degli investimenti e dei limiti e rischi di concentrazione;

e) esprime pareri in merito a tipologie di operazioni di investimento e disinvestimento, ai piani previsionali e ai rendiconti semestrali dei soggetti gestori, in funzione della coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e le *policy* settoriali adottate;

f) promuove l'ottimizzazione delle forme tecniche di intervento del Fondo;

g) favorisce l'attrazione di risorse pubbliche e private anche estere su obiettivi di investimento del Fondo;

h) esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del Fondo, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.

2. Il Comitato tecnico strategico è composto dai seguenti membri effettivi:

a) tre rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui uno con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

e) un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.

3. Il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti dei soggetti gestori e di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, in ragione delle materie trattate.

4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività, il Comitato si avvale di un collegio di tre esperti individuati tra professori universitari e qualificati esponenti del mondo delle imprese, nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

5. Il Comitato è coadiuvato dalle strutture del Ministero delle imprese e del made in Italy e dei soggetti gestori, nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Ai componenti del Comitato e del Collegio di esperti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 5.

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria iniziale del FNMI è stabilita dall'art. 4, comma 1, della legge, e, successivamente, rideterminata dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.

2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono gli apporti di risorse da Investitori privati mediante impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei Veicoli di investimento, Fondi *Target* anche ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e Imprese *Target* ammissibili con le modalità disciplinate all'art. 27.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono versate su conto corrente bancario appositamente dedicato, previa autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6.

Veicoli di investimento

1. L'attuazione degli interventi del FNMI avviene tramite veicoli di investimento che assicurano l'apporto di investitori privati per un importo non inferiore alla dotazione dei veicoli di investimento da parte del FNMI, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese *Target*, effettuati con le risorse del FNMI, mediante:

a) un Fondo di *Real Asset* («Fondo FRA»), Fondo di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano, istituito e gestito dal soggetto gestore di cui all'art. 7, comma 2, che investe in *Real Asset Target* ammissibili, tramite Fondi *Target* ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, che hanno ad oggetto investimenti in *Real Asset Target* ammissibili, per le finalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) un Fondo Imprese («Fondo FI»), Fondo di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano, istituito e gestito dal soggetto gestore di cui all'art. 7, comma 3, che
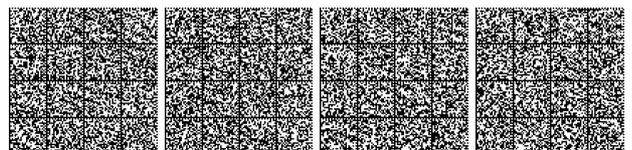
investe: (i) direttamente in Imprese *Target* ammissibili e indirettamente tramite (ii) Fondi *Target* diretti di *private equity* e (iii) Fondi *Target* indiretti di *private equity*, che hanno ad oggetto investimenti in Imprese *Target* ammissibili, per le finalità di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Le quote rappresentative dei due Veicoli di investimento sono riservate in sottoscrizione al Ministero.

3. La durata dei due Veicoli di investimento e la durata del relativo periodo di investimento è definita nel regolamento di gestione di ciascun Veicolo di investimento, di cui al successivo art. 9, in conformità con la migliore prassi di mercato.

Art. 7.

Soggetti gestori dei veicoli di investimento

1. L'istituzione e la gestione dei Veicoli di investimento e relativi fondi di cui all'art. 6, comma 1, è demandata in forza del presente decreto, a due Società di gestione del risparmio (SGR) di diritto italiano (i soggetti gestori), ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Il soggetto gestore del Veicolo di investimento denominato Fondo FRA, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, è individuato nella Investimenti immobiliari italiani SGR S.p.a. (Gestore Fondo FRA). Allo scopo di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Fondo FRA, il Veicolo di investimento è gestito con apposito conto corrente bancario dedicato, previa autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il soggetto gestore del Veicolo di investimento denominato Fondo FI, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, è individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy mediante procedura ad evidenza pubblica tra i gestori dotati di particolare specializzazione e *track record* rilevante e comprovato nella gestione di fondi diretti e indiretti anche di *private equity* e che siano partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze anche indirettamente nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici (Gestore Fondo FI). Allo scopo di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Fondo FI, il Veicolo di investimento è istituito e gestito dal Gestore Fondo FI per le finalità della legge e del presente decreto ed è gestito con apposito conto corrente bancario dedicato, previa autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, previsti dal presente decreto, il Ministero provvede a conferire appositi mandati ai soggetti gestori, le cui obbligazioni sono di natura privatistica e sono oggetto di specifiche *Side Letter* di cui all'art. 31.

5. La remunerazione spettante ai due soggetti gestori definita dal Comitato tecnico strategico e gli altri oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie individuate dall'art. 4, comma 6, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Art. 8.

Compiti dei soggetti gestori

1. L'attività di gestione, controllo e funzionamento di ciascuno dei due Veicoli di investimento, la determinazione della relativa politica di investimento e tutte le attività funzionali alla realizzazione delle finalità del FNMI competono ai due soggetti gestori, nell'ambito delle politiche di indirizzo strategico, con i limiti definiti dalla allocazione di risorse iniziale e successive, stabilite dal Comitato tecnico strategico, sono espressi nell'ambito degli organi competenti di ciascun Veicolo di investimento e attuati secondo quanto previsto dai relativi regolamenti di gestione di cui al successivo art. 9.

2. I soggetti gestori acquisiscono dal Comitato tecnico strategico di cui all'art. 4 le determinazioni inerenti all'individuazione dei settori, delle filiere e degli indirizzi strategici prioritari.

Art. 9.

Regolamento di gestione

1. Ciascun soggetto gestore predispone lo schema di regolamento di gestione del Veicolo di investimento dallo stesso gestito e lo trasmette tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. I Ministeri di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di regolamento, valutata la conformità dello stesso alle previsioni del presente decreto e alle finalità di cui all'art. 4 della legge e sentito il Comitato tecnico strategico, comunicano al soggetto gestore la propria approvazione.

3. Le modalità di modifica al regolamento di gestione sono definite nel regolamento di cui al presente articolo, in conformità alla prassi del mercato.

Art. 10.

Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile

1. Gli interventi del Veicolo di investimento che presentano le caratteristiche di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono notificati dal Ministero alla Commissione europea a norma dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

2. Sono consentiti gli interventi del Veicolo di investimento attuati ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*.

3. Gli interventi del Veicolo di investimento attuati ai sensi dell'art. 22 del regolamento GBER sono esentati dal suddetto obbligo di notifica, qualora le Imprese *Target* ammissibili soddisfino le condizioni previste dal medesimo art. 22. In particolare, la concessione è disposta in caso di imprese: *a)* non quotate; *b)* di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'al-

legato I al regolamento GBER; *c)* costituite e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda; *d)* che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti dal medesimo art. 22 del regolamento GBER.
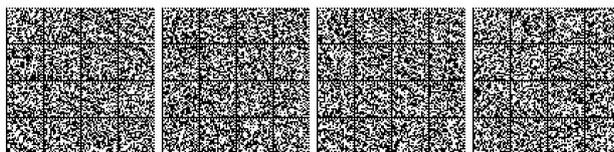
4. Gli interventi indiretti del Veicolo di investimento in *Asset* immobiliari regolarizzati e in Imprese *Target* ammissibili sono effettuati alle condizioni di mercato.

Art. 11.

Cumulo degli interventi

1. Gli investimenti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altre misure, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea applicabile.

Art. 12.

Principi di finanza responsabile

1. Il soggetto gestore si impegna ad implementare le migliori pratiche in tema di Investimenti sostenibili e responsabili (SRI). A tal fine il soggetto gestore adotta una *policy* interna per la promozione di un approccio sostenibile agli investimenti, basato sull'integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* (ESG - *environmental, social and governance*), definita quale strategia volta a creare valore per l'investitore attraverso una strategia di investimento orientata al medio lungo periodo che integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo) (la «Politica di finanza responsabile»).

Capo II

I CRITERI, LE CONDIZIONI E REQUISITI PER GLI INTERVENTI DEL FNMI

Art. 13.

Imprese Target *ammissibili*

1. Sono ammissibili agli interventi del FNMI, le imprese dei settori e delle filiere di cui all'art. 4, comma 1, della legge e come definiti dal Comitato tecnico strategico, costituite in forma di società di capitali, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia e che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

2. Le imprese *Target* ammissibili, al momento dell'investimento da parte del FNMI, devono presentare una adeguata solidità patrimoniale e redditività attuale o prospettica, nonché un significativo potenziale di creazione del valore e di consolidamento, orizzontale o verticale, del rispettivo settore e filiera, anche mediante operazioni di acquisizione ed integrazione con altre imprese o investimenti in tecnologie rilevanti per lo stesso settore.

3. Ai fini dell'accesso agli interventi del FNMI, le imprese di cui al comma 1, devono:

a) essere regolarmente costituite, avere sede legale in Italia ed essere iscritte nel registro delle imprese italiano.

b) essere classificabili come operanti nei settori di cui all'art. 3 del presente decreto;

c) avere concrete potenzialità di sviluppo, misurabili sulla base di indicatori quantitativi e/o qualitativi;

d) non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

e) superare le verifiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo condotte dalla soggetto gestore per gli investimenti direttamente detenuti e dai gestori dei Fondi *Target* diretti e Fondi *Target* indiretti ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti a livello europeo e nazionale in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo internazionale.

f) non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 15.

4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo da parte a ciascun singola Impresa *Target* ammissibile, deve sussistere alla data dell'intervento diretto del Veicolo di investimento o al momento dell'intervento da parte dei Fondi *Target* diretti e Fondi *Target* indiretti.

Art. 14.

Real Asset Target *ammissibili*

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 13, i *Real Asset Target* ammissibili quale oggetto di investimento indiretto del Fondo FRA tramite i Fondi *Target* ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono gli *asset* immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto ministeriale n. 30/2015, anche di origine pubblica, nonché anche non localizzati in Italia, il cui utilizzo sia strumentale alle filiere strategiche delle Imprese *Target* ammissibili, ivi inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale di rischio (ad esempio, strumenti finanziari partecipativi, quote di patrimoni separati, ecc.) emessi dalle Imprese *Target* ammissibili, il cui rendimento sia collegato a quello degli *Asset* Immobiliari regolarizzati alle stesse trasferiti o conferiti dai Fondi *Target* ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 da parte di ciascun singola Impresa *Target* ammissibile deve sussistere a partire dal momento dell'intervento da parte dei Fondi *Target* ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 15.

Cause di esclusione

1. Sono, in ogni caso, esclusi dagli interventi di cui al presente Capo le imprese che si trovino in una delle condizioni che costituiscono, in base alla legislazione vigente, causa di impedimento a beneficiare di incentivi o altri contributi pubblici e, comunque, quelle imprese i cui legali rappresentanti legali o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo
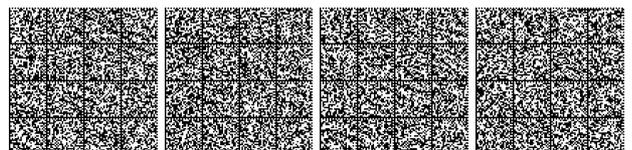
di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture alla data di presentazione della domanda.

Art. 16.

Misure organizzative a fronte degli interventi

1. Ove la legge lo consenta, il soggetto gestore può adottare, senza oneri a carico del Fondo, per gli investimenti direttamente detenuti in Imprese *Target* ammissibili, al fine di tutelare e valorizzare l'investimento favorendone le prospettive di smobilizzo, le necessarie misure riguardanti l'assetto organizzativo e la gestione delle imprese in portafoglio, tra cui, quelle relative:

(i) al controllo degli investimenti anche attraverso la verifica periodica dei conti gestionali e dei piani di sviluppo di rilevanza strategica;

(ii) alla partecipazione agli organi sociali di rappresentanti designati dal soggetto gestore;

(iii) a mutamenti della compagine sociale, ad aumenti di capitale e operazioni straordinarie;

(iv) alle modalità di vendita delle società in portafoglio;

(v) alle regole di *corporate governance*;

(vi) all'attribuzione di *stock option*, ovvero di altri piani di incentivazione.

Capo III

GLI INTERVENTI DEL FONDO FRA, AVENTI AD OGGETTO REAL ASSET FONDIARI O IMMOBILIARI STRUMENTALI

Art. 17.

Politiche dell'investimento del Fondo FRA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 1, il Fondo FRA investe in Fondi *Target* ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, la cui politica di investimento prevalentemente consista nel:

(i) partecipare in Imprese *Target* ammissibili, nel rispetto del rapporto almeno di parità tra l'investimento pubblico, ivi incluso quello del Fondo FRA, e l'investimento privato;

(ii) concedere in uso o godimento, anche parziale, i *Real Asset Target* ammissibili, ivi inclusi gli *Asset* Immobiliari regolarizzati — a seguito (i) dell'apporto o trasferimento di tali *asset* al Fondo *Target* dai soggetti titolari e (ii) del conseguente processo di regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato — a favore di Imprese *Target* ammissibili, a condizioni di mercato e tramite procedure competitive o modalità equivalenti per verificare la sussistenza di soggetti interessati all'acquisizione di tali *asset*.

2. Le operazioni di investimento, ai fini della valorizzazione degli *asset* immobiliari, possono tener conto della possibilità di processi di sviluppo, crescita internazionalizzazione e rafforzamento della capacità competitiva nei settori di cui all'art. 3, allo scopo di favorire processi di integrazione verticale e di consolidamento orizzontale di Imprese *Target* ammissibili, per agevolare altresì l'ingresso in nuovi mercati ed ampliare la presenza produttiva e commerciale diretta in nuovi settori e paesi, aumentando la capacità complessiva di competere a livello globale.

3. Nelle operazioni di investimento, il soggetto gestore del Fondo FRA può altresì tener conto delle opportunità di rafforzare le strutture organizzative, anche attraverso la progressiva specializzazione del *management*, di migliorare la *governance*, consolidando e semplificando le strutture azionarie, e di favorire eventuali passaggi generazionali di Imprese *Target* ammissibili.

4. In coerenza con l'art. 6, comma 1, lettera *a)*, per le finalità del comma 1, il Fondo FRA può effettuare, nel rispetto dei limiti massimi di investimento complessivo determinati dal Comitato tecnico strategico, tramite la partecipazione a Fondi *Target* ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, la sottoscrizione o l'acquisto, a condizioni di mercato, di strumenti finanziari partecipativi, quote di patrimoni separati o altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio delle Imprese *Target* ammissibili il cui rendimento sia collegato a quello degli *Asset* Immobiliari regolarizzati, strumentali a dette Imprese e alle stesse trasferiti o conferiti, dai Fondi *Target* oggetto di investimento del Fondo FRA a seguito (i) dell'apporto o trasferimento a tali Fondi *Target* degli *asset* di cui sopra dai soggetti titolari e (ii) del conseguente processo di regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato dei medesimi *asset* da parte degli stessi Fondi *Target*.

Art. 18.

Tipologie di investimenti

1. Coerentemente con la natura di fondo di fondi immobiliari e tenuto conto dei limiti di investimento previsti per questi ultimi dalla normativa di settore applicabile, il Fondo FRA investe, ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, principalmente in strumenti rappresentativi della partecipazione in Fondi *Target* la cui politica di investimento sia coerente con quanto previsto dall'art. 17.

Art. 19.

Struttura degli investimenti del Fondo FRA

1. Gli obiettivi di cui all'art. 17 sono perseguiti dal Fondo FRA attraverso operazioni finanziarie principalmente tramite sottoscrizione o acquisto di strumenti rappresentativi della partecipazione in Fondi *Target* ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che a propria volta, perseguono gli obiettivi della rispettiva politica di investimento attraverso le tipologie di operazioni ritenute più efficaci e a termini e condizioni di mercato. In particolare, la politica di investimento dei Fondi *Target* oggetto di investimento del Fondo FRA ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, potrà essere effettuata tramite operazioni di *buy-out*, finanziamento soci, au-

menti di capitale, veicoli o OICR di scopo, *vendor loan*, *leasing* traslativi e operativi, contratti reali e di godimento inerenti gli *asset* immobiliari.
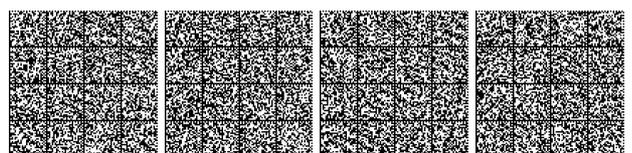
2. Il Fondo FRA può effettuare indirettamente, tramite i Fondi *Target*, operazioni di investimento che prevedono partecipazioni di minoranza qualificata o partecipazioni di maggioranza, anche attraverso un controllo congiunto con altri soggetti investitori, nelle imprese delle filiere strategiche caratterizzate da adeguata redditività, ferma la natura e il rischio immobiliare del Fondo FRA e dei Fondi *Target* oggetto di investimento del Fondo FRA.

3. Per le finalità dell'investimento, e fermo restando in ogni caso il disposto di cui all'art. 17, i Fondi *Target* diretti oggetto di investimento del Fondo FRA possono assumere partecipazioni di minoranza qualificata a condizione che siano previste, a favore del medesimo, prerogative di *governance* tali da garantire al Fondo FRA un ruolo rilevante nella definizione e implementazione delle strategie di sviluppo e diritti che consentano – anche attraverso l'utilizzo e impiego degli *asset* immobiliari strumentali – una piena valorizzazione di mercato della partecipazione al termine del progetto di investimento.

Art. 20.

Coinvestimenti diretti

1. Laddove utile per le finalità dell'investimento, le operazioni di investimento possono altresì essere effettuate mediante operazioni di co-investimento, direttamente ovvero attraverso veicoli di investimento appositamente costituiti, unitamente ad altri investitori strategici, *family office* o investitori finanziari, incluso fondi di *private equity*, ivi incluso uno o più investitori o affiliati dei medesimi, anche mediante la sindacazione di parte degli strumenti rappresentativi dell'iniziale investimento del Fondo FRA, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei presidi applicabili in materia di conflitti di interesse.

2. Non sono ammessi accordi di co-investimento in cui il Fondo FRA conceda diritti di co-investimento sistematico, ovvero si obblighi in altra forma a co-investire sistematicamente con terzi diversi dai veicoli gestiti dal soggetto gestore.

Art. 21.

Durata degli interventi

1. L'investimento del Fondo FRA in strumenti finanziari rappresentativi in via prevalente del capitale di rischio ha un orizzonte temporale, di regola, di medio/lungo termine, coerente con la strategia di investimento.

Art. 22.

Limiti agli investimenti del Fondo FRA

1. Il regolamento di gestione del Fondo FRA definisce, nel rispetto della normativa di settore applicabile ai fondi immobiliari riservati, i limiti di investimento e di concentrazione rilevanti per il Fondo FRA, acquisite le determinazioni del Comitato tecnico strategico.

2. In ogni caso, il Fondo FRA può investire indirettamente ai sensi dell'art. 33, comma 8-*septies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, tramite i Fondi *Target* anche in un singolo complesso immobiliare, qualora lo stesso sia costituito da più unità immobiliari con caratteristiche urbanistiche, catastali o funzionali distinte e il soggetto gestore assicuri un frazionamento del rischio coerente con gli obiettivi di ottimizzazione dell'investimento, mediante la diversificazione delle destinazioni d'uso o dei conduttori, degli utenti o gestori delle aree.

Capo IV

GLI INTERVENTI DEL FONDO FI, AVENTI AD OGGETTO FONDI DI PRIVATE EQUITY DI SOSTEGNO ALLA CRESCITA E AL RAFFORZAMENTO

Art. 23.

Politiche degli investimenti del Fondo FI

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 1, il Fondo FI si impegna a partecipare a condizioni di mercato per un importo massimo fino al 50% dell'investimento di *private equity* complessivo in: (i) Imprese *Target* ammissibili mediante la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi, di quote di patrimoni separati, o altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio emessi dalle stesse; (ii) Fondi *Target* diretti; e (iii) Fondi *Target* indiretti; e comunque, all'interno del suddetto limite, fino all'importo impegnato dei restanti investitori privati che partecipano alla transazione.

2. Il Fondo FI investe direttamente anche per il tramite di veicoli di investimento appositamente costituiti per l'investimento diretto, o mediante la sottoscrizione di Fondi *Target* diretti o con la modalità Fondo di fondi («FOF»), mediante la sottoscrizione o l'acquisto di Fondi *Target* indiretti di *private equity*.

3. Le operazioni di investimento finanziarie sono orientate a processi di sviluppo, crescita, internazionalizzazione e rafforzamento della capacità competitiva nei settori di cui all'art. 3, allo scopo di favorire processi di integrazione verticale e/o di consolidamento orizzontale di Imprese *Target* ammissibili, per agevolare altresì l'ingresso in nuovi mercati ed ampliare la presenza produttiva e commerciale diretta in nuovi settori e paesi, aumentando la capacità complessiva di competere a livello globale.

4. Nelle operazioni di investimento di cui ai precedenti commi 1 e 2, relativamente ai Fondi *Target* indiretti, i gestori degli stessi si impegnano ad allocare risorse almeno pari alla quota di investimento del Fondo FI nel relativo Fondo *Target* indiretto, a beneficio di Imprese *Target* ammissibili, al netto dei costi e delle spese dei Fondi *Target* indiretti.

5. Il Veicolo di investimento effettua investimenti in Fondi *Target* diretti e Fondi *Target* indiretti che si qualifichino quali prodotti finanziari ai sensi degli articoli 8 o 9 del regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24.

Struttura degli investimenti del Fondo FI

1. Gli obiettivi di cui all'art. 23 sono perseguiti dal Fondo FI attraverso le tipologie di operazioni ritenute più efficaci e a termini e condizioni di mercato, principalmente tramite sottoscrizione o acquisto di Strumenti rappresentativi della partecipazione in Schemi di investimento o tramite operazioni di investimento diretto di *buy-out*, finanziamento soci o aumenti di capitale.

2. Il Fondo FI può effettuare operazioni dirette di investimento che prevedono, partecipazioni di minoranza qualificata o partecipazioni di maggioranza, anche attraverso un controllo congiunto con altri soggetti investitori, in Imprese *Target* ammissibili che abbiano un adeguato livello di redditività.

3. Per le finalità dell'investimento, e fermo restando in ogni caso il disposto di cui all'art. 23, il Fondo FI può assumere partecipazioni di minoranza qualificata a condizione che siano previste, a favore del medesimo, prerogative di *governance* tali da garantire al Fondo FI un ruolo rilevante nella definizione e implementazione delle strategie di sviluppo e diritti che consentano una piena valorizzazione di mercato della partecipazione al termine del progetto di investimento.

4. Laddove opportuno per le finalità dell'investimento, le operazioni di investimento diretto possono altresì essere effettuate mediante operazioni di co-investimento, direttamente ovvero attraverso veicoli di investimento appositamente costituiti, unitamente ad altri investitori strategici, *family office* o investitori finanziari, incluso fondi di *private equity* (ivi incluso uno o più investitori o affiliati dei medesimi) anche mediante la sindacazione di parte degli strumenti rappresentativi dell'iniziale investimento del Fondo FI, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei presidi applicabili in materia di conflitti di interesse.

5. Non sono ammessi accordi di co-investimento in cui il Fondo conceda diritti di co-investimento sistematico, ovvero si obblighi in altra forma a co-investire sistematicamente con terzi diversi dai veicoli gestiti dal soggetto gestore.

Art. 25.

Requisiti degli investimenti indiretti

1. Il Fondo FI partecipa in Fondi *Target* diretti o Fondi *Target* indiretti gestiti da Gestori terzi UE che:

a) presentino un *track record* rilevante e comprovato nel settore del *private capital*;

b) presentino una comprovata capacità di supportare la crescita dimensionale occupazionale e manageriale delle imprese partecipate, anche attraverso processi di aggregazione per settore e per filiera;

c) investano in Imprese *Target* ammissibili.

2. Nella selezione degli investimenti si tiene conto di opportuni criteri di diversificazione del rischio. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, resta inoltre inteso che il soggetto gestore ha la facoltà di impiegare, nel rispetto delle norme vigenti, gli opportuni strumenti di copertura e di riduzione dei rischi.

Art. 26.

Limiti di investimento del Fondo FI e durata degli interventi

1. Il regolamento di gestione del Fondo FI definisce, nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato, i limiti di investimento e di concentrazione rilevanti per il Fondo FI, acquisite le determinazioni del Comitato tecnico strategico.

2. L'investimento del Fondo FI in strumenti finanziari rappresentativi in via prevalente del capitale di rischio ha un orizzonte temporale, di regola, di medio/lungo termine, coerente con la strategia di investimento.

Capo V

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI

Art. 27.

Modalità di investimento

1. I soggetti gestori comunicano al Ministero la data di istituzione del Veicolo di investimento e di apertura delle relative sottoscrizioni.

2. Il Ministero sottoscrive le quote del Veicolo di investimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e ne dà comunicazione al Comitato tecnico strategico. I versamenti delle quote avvengono secondo quanto previsto nel regolamento di gestione del Veicolo di investimento e alternativamente: (i) immediatamente e per intero, con meccanismi che remunerino coerentemente la liquidità in attesa dell'impiego di investimento o di spesa; o (ii) in più soluzioni in funzione dei richiami effettuati dal soggetto gestore in connessione ai fabbisogni del medesimo Veicolo di investimento e, in particolare:

a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali ed eventualmente successive o per finanziare i richiami dei Fondi *Target* diretti e Fondi *Target* indiretti;

b) per il pagamento delle commissioni di spettanza del soggetto gestore, ai sensi dell'art. 33 del presente decreto;

c) per il pagamento degli altri oneri a carico del Veicolo di investimento individuati dal proprio regolamento di gestione, ivi inclusi i costi connessi con l'investimento del Veicolo di investimento negli attivi;

d) negli altri casi in cui il regolamento di gestione prevede la possibilità per il Veicolo di investimento di effettuare richiami degli impegni o restituzioni di distribuzioni precedentemente effettuate.
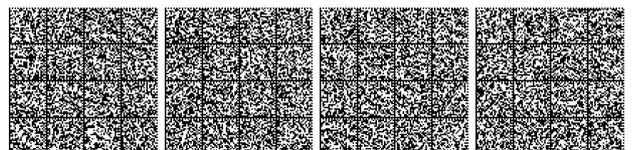
3. Gli apporti del FNMI nel Veicolo di investimento avvengono esclusivamente tramite conferimento in denaro.

4. Nel caso del Fondo FI, il soggetto gestore effettua la verifica del rispetto del limite del 50%, di cui all'art. 23, comma 1, per ciascun investimento diretto in un'Impresa *Target* ammissibile e per ciascun investimento effettuato in un Fondo *Target* diretto o Fondo *Target* indiretto.

5. Nel caso del Fondo FRA, il soggetto gestore effettua la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 17, comma 1, per come applicabili alla tipologia di investimento, a livello di ciascun Fondo *Target* e, se non sufficiente, a livello degli investimenti di questi in coerenza con i relativi regolamenti di gestione.

6. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente, entro quarantacinque giorni dall'approvazione delle relazioni annuali del Fondo FRA e del Fondo FI, ciascun soggetto gestore, per quanto di propria competenza, presenta al Ministero un Piano previsionale aggiornato che tiene conto degli eventuali investimenti in portafoglio e degli impegni già sottoscritti o approvati dal soggetto gestore stesso, nonché delle previsioni di futuri investimenti in Imprese *Target* ammissibili e di sottoscrizioni di Fondi *Target* diretti e Fondi *Target* indiretti, per le analisi e le valutazioni anche del Comitato tecnico strategico. Nel Piano previsionale, il soggetto gestore descrive la composizione del portafoglio e, nel caso dei Fondi *Target* diretti e dei Fondi *Target* indiretti, la composizione del portafoglio di questi ultimi, in trasparenza, per società indirettamente partecipata.

7. Il regolamento del Veicolo di investimento e la documentazione di investimento di volta in volta applicabili prevedono le soluzioni operative attuabili al fine di ripristinare il rispetto dei vincoli di cui ai commi 4 e 5 e la garanzia delle condizioni di mercato degli investimenti, anche quali limiti e caratteristiche degli investimenti stessi, qualora risultino non soddisfatte le condizioni di cui ai commi 4 e 5, tenuto comunque conto dei limiti di legge e degli interessi alla valorizzazione degli investimenti del FNMI e dei Veicoli di investimento e alla conservazione del relativo valore e al rispetto degli impegni assunti.

8. I limiti di investimento, di concentrazione e di intervento di cui al regolamento del Veicolo di investimento non si applicano nel caso in cui la dimensione del Veicolo di investimento, Fondo *Target* diretto o Fondo *Target* indiretto sia ridotta a seguito di disinvestimento e rimborso o di procedure di riduzione del patrimonio, previste nei regolamenti dei fondi stessi, dall'inadempienza di un investitore (c.d. *defaulting investor*) o dall'impossibilità di partecipazione di un investitore a causa di leggi o regolamentazioni interne (c.d. *excused investor*), ferma restando la garanzia della condizione di mercato degli investimenti.

Art. 28.

Mancato rispetto della soglia di investimento minimo del 60%

1. Con riferimento ai diversi impieghi di ciascun Veicolo di investimento, alla Data di riferimento applicabile, il soggetto gestore verifica e comunica senza indugio al Ministero se sia stato investito, impegnato o deliberato almeno il 60 per cento degli importi allocati nel Veicolo di investimento di cui all'art. 30 sulla base dei criteri definiti dalla *Side Letter* di cui all'art. 31 del presente decreto.

2. Il soggetto gestore, per sua competenza, effettua tale verifica di cui al comma 1 sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il Capitale impegnato determinato con riferimento al Veicolo di investimento interessato; e (ii) al denominatore, la dimensione del Veicolo di investimento.

3. Nel caso in cui, alla Data di riferimento applicabile, il rapporto di cui al comma 2, relativo al Veicolo di investimento interessato fosse inferiore alla soglia del 60 per cento, il soggetto gestore interessato, entro sessanta giorni dalla Data di riferimento applicabile, approva e fornisce al Ministero la rilevante valutazione del Capitale stimato.

4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il soggetto gestore, secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dal regolamento di ciascun Veicolo di investimento, libera gli investitori del Veicolo di investimento (o si impegna a non richiamarlo) per la quota parte residua degli impegni sottoscritti e non richiamati del Veicolo di investimento pari alla differenza, se esistente, fra (x) il totale degli impegni sottoscritti nel Veicolo di investimento interessato e (y) la somma tra il Capitale impegnato e il Capitale stimato calcolata con riferimento al Veicolo di investimento interessato.

Art. 29.

Monitoraggio e controlli. Obblighi a carico dell'impresa partecipata

1. I soggetti gestori provvedono al controllo ed al monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi del FNMI posti in essere attraverso i Veicoli di investimento al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle Imprese *Target* ammissibili e dal soggetto gestore per i Fondi *Target* diretti e dai Gestori terzi per i Fondi *Target* indiretti, per le analisi e le valutazioni del Comitato tecnico strategico.

2. Il controllo è relativo alla verifica, formale e sostanziale, delle operazioni finanziarie realizzate, in termini di conformità delle caratteristiche degli investimenti, delle Imprese *Target* e dei progetti finanziati rispetto ai contenuti del presente decreto, e della *Side Letter* di cui all'art. 31, del presente decreto.

3. Il monitoraggio è rivolto alla valutazione della gestione finanziaria e dell'impatto degli interventi, anche in termini di settori interessati, tipologie di imprese, attività economiche, benefici complessivi sul sistema economico.

4. Al fine di consentire le attività di controllo e di monitoraggio, le imprese *Target* ammesse agli interventi e i Gestori terzi per i Fondi *Target* indiretti si impegnano, al momento della richiesta, a fornire al soggetto gestore tutte le informazioni sulle caratteristiche e sull'attuazione delle operazioni finanziarie, nonché ad acconsentire al trattamento dei dati.

5. Le Imprese *Target* ammissibili adempiono agli obblighi di trasparenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.
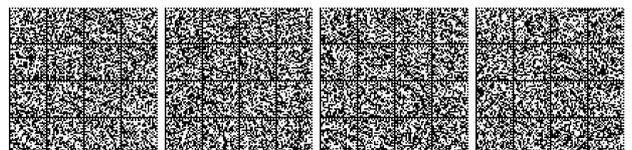
Capo VI

LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E LA REMUNERAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI

Art. 30.

Ripartizione delle risorse

1. La dotazione finanziaria del FNMI, in sede di prima applicazione, è così ripartita:

a) per gli interventi del veicolo di investimento Fondo FRA, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, disciplinati al Capo III: euro 300 milioni;

b) per gli interventi del veicolo di investimento Fondo FI, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, disciplinati al Capo IV: euro 600 milioni.

Art. 31.

Side Letter

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle quote di ciascun Veicolo di investimento, con le modalità di cui all'art. 27, il soggetto gestore trasmette tempestivamente al Ministero uno schema di *Side Letter* che tenga conto, nella definizione dell'allocazione delle risorse, degli obiettivi prioritari in linea con le finalità del presente decreto e con le determinazioni del Comitato tecnico strategico.

2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di *Side Letter*, valutata la conformità alle previsioni contenute nel presente decreto e informato il Comitato tecnico strategico, comunica al soggetto gestore la propria approvazione della medesima *Side Letter* come eventualmente modificata e integrata e procede alla sua sottoscrizione unitamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo.

Art. 32.

Commissioni

1. Per la gestione del Veicolo di investimento, a ciascun soggetto gestore è riconosciuta una commissione annua di gestione definita dal Comitato tecnico strategico, sulla base degli *standard* di mercato e proporzionalmente alla dimensione finanziaria dei Veicoli di investimento stessi, nei limiti annui massimi previsti dalla legge.

2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a carico del Ministero, dalla commissione di cui al precedente comma 1 viene detratta (fino ad eventuale azzeramento) la quota parte, riferibile all'investimento del Veicolo di investimento, dei compensi eventualmente percepiti dal soggetto gestore a titolo, rispettivamente, di commissione di gestione e di commissione di *performance* o di incentivo (diverse da quelle applicate all'extra-rendimento c.d. *carried interest*) ai sensi dei regolamenti dei Fondi *Target* diretti, in cui il Veicolo di investimento abbia investito.

Capo VII

LE MODALITÀ DI GESTIONE CONTABILE DELLE RISORSE DEL FNMI E L'UTILIZZO DEGLI EVENTUALI UTILI E DIVIDENDI

Art. 33.

Modalità di gestione contabile

1. Ciascun soggetto gestore provvede a rendicontare al Ministero l'andamento del rispettivo Veicolo di investimento, con la periodicità e secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento di gestione, per le analisi e le valutazioni anche del Comitato tecnico strategico.

Art. 34.

Modalità e termini di restituzione delle risorse

1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione di ciascun Veicolo di investimento o nel maggior tempo tecnicamente necessario tenuto conto della liquidazione degli attivi, il relativo soggetto gestore restituisce al Ministero, in qualità di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del medesimo Veicolo di investimento in base alla ripartizione tra i partecipanti dei proventi e del risultato finale della gestione del Veicolo di investimento, derivante dallo smobilizzo degli investimenti. Resta inteso che il Veicolo di investimento potrà effettuare distribuzioni agli investitori anche prima della data di liquidazione finale.

2. La somma di cui al comma 1, spettante al Ministero, è versata dal Ministero all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al FNMI.

3. Distribuzioni parziali dei proventi e del risultato della gestione possono essere effettuati, anche prima della liquidazione del Veicolo di investimento, in conformità con quanto indicato nel regolamento di gestione di ciascun Veicolo di investimento.

Art. 35.

Sostituzione del soggetto gestore

1. Il regolamento dei Veicoli di investimento detta altresì le disposizioni relative alla modalità di sostituzione del soggetto gestore. Il soggetto gestore si impegna a far sì che le caratteristiche degli investimenti come descritte nel presente decreto siano riflesse nei regolamenti dei Fondi *Target* diretti e Fondi *Target* indiretti e che nei regolamenti di tali fondi siano presenti meccanismi di *governance* che supportino il perseguimento degli stessi, quali la rimozione del gestore o la liquidazione anticipata del fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2025

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 484

25A02766

DECRETO 8 maggio 2025.

Emissione decreto operatività REPO maggio 2025, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*, del «testo unico», ove si prevede la possibilità di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi e che al predetto portafoglio attivo si applicano le norme in materia di impignorabilità ed altre misure cautelari di cui all'art. 5, comma 6, del «testo unico»;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 1416 del 10 gennaio 2022 e successive modifiche (di seguito «decreto disponibilità»), ed in particolare l'art. 3, comma 2, in cui si specifica che le operazioni di gestione della liquidità possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati;

Visto l'art. 3, comma 1 e 2, del «decreto disponibilità», ove si stabilisce che le operazioni di gestione della liquidità sono eseguite, tra l'altro, sui mercati regolamentati ed i titoli di Stato movimentati per le predette operazioni sono depositati in un conto specifico presso la società cui è stato affidato il servizio di gestione accentrato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b-*bis*, secondo periodo, del «testo unico», i titoli oggetto della presente emissione concorrono al limite massimo delle emissioni per l'anno in corso solamente al momento in cui gli stessi vengono immessi sul mercato e vi rimangono oltre il termine dell'anno;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Visti i propri decreti in data 28 giugno, 27 luglio, 28 agosto, 27 settembre, 26 ottobre, 27 novembre e 22 dicembre 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,05% con godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027;

Visti i propri decreti in data 14 maggio, 8 luglio, 10 settembre e 10 novembre 2014, 9 gennaio, 11 febbraio e 9 aprile 2015, 9 febbraio, 11 aprile e 10 maggio 2016, 11 aprile 2017, l'operazione di concambio telematico del 20 marzo 2019, il decreto 18 maggio 2021 relativo alla costituzione del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), 30 agosto 2022 nonché 10 novembre 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventisette *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030;
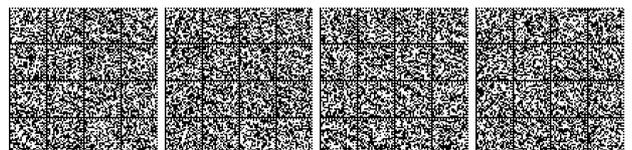
Visti i propri decreti in data 29 agosto, 26 settembre, 29 ottobre, 28 novembre, 27 dicembre 2019, 29 gennaio e 12 marzo 2020, 21 gennaio 2021 nonché 18 maggio 2021 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,35% con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030;

Visti i propri decreti in data 29 aprile, 30 maggio, 28 giugno, 27 luglio, 30 agosto e 29 settembre 2022, 18 novembre 2022 come rettificato dal decreto del 21 novembre 2022 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), nonché 27 luglio 2023, 18 settembre e 13 novembre 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 3 maggio 2022 e scadenza 1° dicembre 2032;

Ritenuto opportuno disporre l'emissione delle sottoindicate *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali da destinare al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis* del «testo unico»;

Ritenuto opportuno disporre l'annullamento delle *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali destinate al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis* del «testo unico»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», per il 12 maggio 2025 è disposta l'emissione delle seguenti *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali, ciascuna delle quali per un ammontare di 1.000 milioni di euro:

a) quindicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,05% con godimento 4 luglio 2017 e scadenza 1° agosto 2027;

b) ventottesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030;

c) diciannovesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 3 maggio 2022 e scadenza 1° dicembre 2032.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», per il 27 maggio 2025 è disposta l'emissione della seguente *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali, per un ammontare di 1.000 milioni di euro:

a) diciannovesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,35% con godimento 1° settembre 2019 e scadenza 1° aprile 2030.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 92379 del 18 novembre 2022, come rettificato dal decreto n. 92987 del 21 novembre 2022, per il 12 maggio 2025 è disposto l'annullamento della *tranche* destinata al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis* del «testo unico» dei BTP 1,45% con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025, per un ammontare di 1.000 milioni di euro.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 22668 del 22 marzo 2022, come modificato dal decreto di rettifica n. 22885 del 23 marzo 2022, per il 27 maggio 2025 è disposto l'annullamento della *tranche* destinata al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-*bis* del «testo unico» dei BTP 1,50% con godimento 2 marzo 2015 e scadenza 1° giugno 2025, per un ammontare di 1.000 milioni di euro.

L'emissione delle predette *tranche*, per un importo pari a 4.000 milioni di euro, è destinata all'aggiornamento del portafoglio attivo dello Stato che, pertanto, considerato l'annullamento delle predette *tranche*, alla data del 12 maggio 2025 e alla data del 27 maggio 2025 presenterà un importo complessivo pari a 54.000 milioni di euro, detenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) in un apposito conto segregato.

Art. 2.

Ai fini della predetta destinazione alla formazione del portafoglio attivo dello Stato tenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) in apposito conto segregato, la Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) l'elenco dei titoli di Stato emessi. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti occorrenti per le operazioni in questione.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 maturati da tali titoli fanno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi, sia che gli stessi si trovino nel portafoglio attivo dello Stato sia che siano temporaneamente sul mercato, salvo eventuale annullamento anticipato.

Gli interessi attivi relativi all'anno finanziario 2025 maturati da tali titoli, vengono versati a Capo X, Capitolo 3240 art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno stesso, con valuta pari al giorno di regolamento degli interessi. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato emette apposita quietanza di entrata.

Prima della scadenza dei titoli l'ammontare di cui all'art. 1 sarà oggetto di annullamento disposto con decreto del direttore generale del Tesoro.

L'emissione e l'annullamento delle predette *tranche* saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A02873
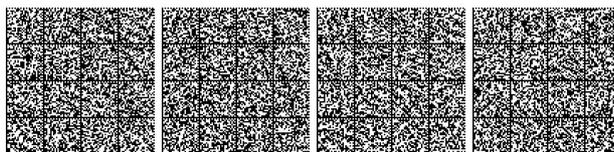
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 aprile 2025.

Modifica del decreto 23 gennaio 2023, concernente la ripartizione delle risorse relative all'investimento M6C1-1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Considerato che l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) 2021/241 prevede che «Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.»;

Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «*Do no significant harm*») è definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) 2021/241, come segue: «non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852»;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visti i regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Viste le disposizioni di cui all'art. 47 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2008 istitutivo del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2009, e successive modificazioni, che mira a costruire una base dati integrata a livello nazionale, incentrata sul singolo paziente, dalla quale rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al Servizio sanitario nazionale (SSN), nell'ambito dell'assistenza domiciliare;

Considerato che le informazioni rilevate dal SIAD sono le seguenti: caratteristiche anagrafiche dell'assistito; valutazione ovvero rivalutazione sociosanitaria dell'assistito e dei relativi bisogni assistenziali; dati relativi alla fase di erogazione; dati relativi alla sospensione della presa in carico; dati relativi alla dimissione dell'assistito;

Rilevato che i dati del SIAD, trasmessi dalle regioni e province autonome, sono sottoposti a controlli di qualità e completezza attraverso funzionalità e reportistica disponibili nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), in quanto lo stesso conferimento dei dati è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005;

Considerato che l'assistenza domiciliare, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, è differenziata in livelli di intensità assistenziale crescente (dalle cure domiciliari di livello base alle cure domiciliari a elevata intensità), cosiddetti «CIA - Coefficienti di intensità assistenziale», in relazione al numero di accessi (*proxy* della complessità);

Considerata l'implementazione all'interno della *dashboard* NSIS, alimentata dal flusso informativo SIAD, dell'indicatore relativo agli «Assistiti *over* 65 trattati in ADI in rapporto alla popolazione anziana (per 100)» (5-*bis*), che aggrega tutti i coefficienti di intensità assistenziale (CIA), dal CIA base alle cure palliative domiciliari;

Tenuto conto dell'evoluzione del flusso SIAD per la rilevazione di ulteriori informazioni sull'assistenza erogata in ambito domiciliare, inclusi i differenti livelli di assistenza a domicilio (ADI ordinaria e cure palliative domiciliari), per il raggiungimento dei *target* del PNRR relativi alla Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», la cui adozione da parte delle regioni e delle province autonome avverrà con riferimento ai dati di attività a partire dall'anno 2023;

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 agosto 2023 recante «Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante: "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 20 settembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di riprese e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all' articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» in particolare l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

Vista la rimodulazione del PNRR approvata con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 8 dicembre 2023 che ha previsto per la Missione 6 la riallocazione delle risorse di alcune linee di investimento, assegnando in particolare per il *sub*-investimento M6C1I1.2.1 Assistenza domiciliare ulteriori 250 milioni di euro a fronte del raggiungimento di ulteriori 42.000 assistiti *over* 65 incrementali rispetto agli 800.000 previsti dal *target* comunitario M6C1-6, per un totale di almeno 842.000 assistiti incrementali da rilevare nel 2026 nel flusso SIAD;

Visto che il *target* comunitario M6C1-6 rimodulato prevede il raggiungimento di almeno 842.000 assistiti incrementali entro la scadenza del 30 giugno 2026;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, con il quale, a fronte delle rimodulazioni del PNRR di cui alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono state effettuate modifiche alla tabella A del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, in particolare in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie previste per il *sub*-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)»;

Vista la «Tabella A - PNRR - Italia quadro finanziario per amministrazioni titolari» allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, che prevede per il *sub*-investimento M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI)» l'importo complessivo di euro 2.970.000.000,00;

Visto l'art. 6 dell'accordo di collaborazione firmato digitalmente in data 31 dicembre 2021 tra il Ministero della salute, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas). che prevede che l'Agenas debba garantire il supporto tecnico operativo e il monitoraggio per l'intervento di investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 gennaio 2023, concernente la ripartizione delle risorse riconducibili al *sub*-investimento M6 C1 - 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 6 marzo 2023;

Tenuto conto che la prevista erogazione alle regioni e alle province autonome delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024, 2025, è subordinata al raggiungimento dei *target* intermedi indicati dall'allegato 1, di cui al richiamato decreto interministeriale 23 gennaio 2023;

Tenuto conto dell'utilizzo delle «opzioni di costo semplificate» per l'intervento di investimento del PNRR M6 C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)» e, in particolare, ai fini dell'erogazione e della contabilizzazione delle risorse sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici, dell'utilizzo del costo unitario standard, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3, lettera *a)*, del regolamento 2021/1060, calcolato in euro 1.977,94 per ciascun assistito incrementale, per anno, con almeno una presa in carico (PIC) erogata nell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2023 concernente l'approvazione della «Metodologia per l'adozione di opzioni di costo semplificate, per la conta-

bilizzazione e rendicontazione delle spese», elaborata ai sensi degli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in riferimento all'investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura - Assistenza domiciliare»;

Visto in particolare l'allegato 1 del decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2023 con cui, tra l'altro, è chiarita la baseline rispetto alla quale verrà valutato lo stato di avanzamento nonché il conseguimento degli obiettivi intermedi e di quello finale previsti per l'investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura - Assistenza domiciliare». Precisamente, si considera «quale base dati di partenza, il numero di assistiti in assistenza domiciliare 2019, secondo l'indicatore 5-*bis* del sopracitato flusso SIAD», i cui valori per ciascuna regione e provincia autonoma sono richiamati nell'allegato medesimo e sommano complessivamente a n. 645.590 assistiti, pari al 4,66% di utenti *over* 65 trattati al 2019;

Rilevato il conseguimento parziale degli obiettivi intermedi 2022 indicati dall'allegato 1, di cui al richiamato decreto interministeriale 23 gennaio 2023, in parte dovuti anche alla mancata erogazione delle risorse a titolo di anticipazione nel 2022;

Vista la nota del Ministero della salute prot. UMPNRR n. 716 del 17 marzo 2023, con la quale si forniscono indicazioni alle regioni e alle province autonome per il recupero del ritardo accumulato per l'attuazione dell'intervento rispetto al *target* nazionale previsto nel primo trimestre 2023 (T1 2023), in particolare attraverso la definizione di un Piano operativo da adottare con specifica delibera regionale/provinciale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 novembre 2023 concernente «Modifiche al decreto 23 gennaio 2023, recante «Ripartizione delle risorse relative all'investimento M6C1 - 1.2.1. "Casa come primo luogo di cura (ADI)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione, per l'ultimo anno, degli ulteriori 42.000 assistiti *over* 65 incrementali proporzionalmente alla ripartizione degli assistiti incrementali PNRR di cui all'allegato 1 del citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2023 per un ammontare pari a euro 83.073.406, con conseguente modifica del medesimo allegato 1;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33», con particolare riferimento agli articoli 9 e 29;

Acquisita l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024 (rep. atti n. 264/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto interministeriale 23 gennaio 2023

1. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 gennaio 2023, come modificato dal decreto del 24 novembre 2023 richiamato in premessa, è così modificato:

a) all'art. 1, comma 1, le parole «euro 2.720.000.000» sono sostituite con «euro 2.970.000.000»;

b) all'art. 2, comma 1, le parole «Le risorse, di cui all'art. 1» sono sostituite con «Quota parte delle risorse, di cui all'art. 1, per un ammontare pari a euro 2.803.073.406»;

c) all'art. 4, comma 4, le parole «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le risorse di cui al comma 2, come rideterminate a seguito dell'attuazione del comma 3, lettera *a)* e le risorse di cui al comma 3, lettera *b)*» sono sostituite con «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le risorse di cui al comma 2, come rideterminate a seguito dell'attuazione del comma 3, lettera *a)*, le risorse di cui al comma 3, lettera *b)* e le risorse residue pari a euro 166.926.594 non oggetto del presente decreto»;

d) l'allegato 1 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito con l'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Restano fermi gli obiettivi previsti dall'allegato 1, di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 gennaio 2023, per le annualità di riferimento 2022, 2023, e 2024.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2025

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 498

ALLEGATO *1*

Regione/PA	2022					2023					2024					2025					% pop. Over 65 Pic ADI/ Pop. Over 65 2025
	Risorse da (DL 34) - *commi 4 e 5*	Risorse da PNRR - Anticipazione	Incremento pz over 65 - DL34	Incremento pz over 65 - PNRR	Obiettivo: Incremento totale pz over 65	Risorse da (DL 34) - *commi 4 e 5*	Risorse da PNRR	Incremento pz over 65 - DL34	Incremento pz over 65 - PNRR	Obiettivo: Incremento totale pz over 65	Risorse da (DL 34) - *commi 4 e 5*	Risorse da PNRR	Incremento pz over 65 - DL34	Incremento pz over 65 - PNRR	Obiettivo: Incremento totale pz over 65	Risorse da (DL 34) - *commi 4 e 5*	Risorse da PNRR	Incremento pz over 65 - DL34	Incremento pz over 65 - PNRR	Obiettivo: Incremento totale pz over 65	
Piemonte	42.438.932	5.801.579	21.456	2.933	24.389	42.438.932	36.691.735	21.456	18.550	40.007	42.438.932	67.522.029	21.456	34.138	55.594	42.438.932	80.317.635	21.456	40.607	62.063	10,46%
Valle d'Aosta	1.655.352	293.164	837	148	985	1.655.352	1.854.096	837	937	1.774	1.655.352	3.412.003	837	1.725	2.562	1.655.352	4.058.587	837	2.052	2.889	9,94%
Lombardia	67.137.236	15.350.381	33.943	7.761	41.704	67.137.236	97.082.557	33.943	49.083	83.026	67.137.236	178.656.342	33.943	90.324	124.267	67.137.236	212.512.199	33.943	107.441	141.384	9,80%
PA Bolzano	6.703.131	1.094.721	3.389	553	3.942	6.703.131	6.923.496	3.389	3.500	6.889	6.703.131	12.740.976	3.389	6.442	9.830	6.703.131	15.155.425	3.389	7.662	11.051	9,95%
PA Trento	2.203.576	738.799	1.114	374	1.488	2.203.576	4.672.489	1.114	2.362	3.476	2.203.576	8.598.557	1.114	4.347	5.461	2.203.576	10.228.006	1.114	5.171	6.285	9,76%
Veneto	56.830.777	2.329.789	28.732	1.178	29.910	56.830.777	14.734.610	28.732	7.449	36.182	56.830.777	27.115.391	28.732	13.709	42.441	56.830.777	32.253.831	28.732	16.307	45.039	11,07%
Friuli Venezia Giulia	12.816.514	1.616.130	6.480	817	7.297	12.816.514	10.221.116	6.480	5.168	11.647	12.816.514	18.809.427	6.480	9.510	15.989	12.816.514	22.373.864	6.480	11.312	17.791	10,73%
Liguria	18.625.126	2.520.409	9.416	1.274	10.691	18.625.126	15.940.174	9.416	8.059	17.475	18.625.126	29.333.933	9.416	14.831	24.247	18.625.126	34.892.792	9.416	17.641	27.057	9,76%
Emilia Romagna	41.241.450	1.664.837	20.851	842	21.692	41.241.450	10.529.164	20.851	5.323	26.174	41.241.450	19.376.312	20.851	9.796	30.647	41.241.450	23.048.176	20.851	11.653	32.503	11,05%
Toscana	42.192.512	1.646.116	21.332	832	22.164	42.192.512	10.410.761	21.332	5.263	26.595	42.192.512	19.158.420	21.332	9.686	31.018	42.192.512	22.788.993	21.332	11.522	32.853	11,06%
Umbria	8.134.302	1.297.673	4.113	656	4.769	8.134.302	8.207.057	4.113	4.149	8.262	8.134.302	15.103.051	4.113	7.636	11.748	8.134.302	17.965.120	4.113	9.083	13.195	9,75%
Marche	15.079.316	2.327.066	7.624	1.177	8.800	15.079.316	14.717.391	7.624	7.441	15.065	15.079.316	27.083.705	7.624	13.693	21.317	15.079.316	32.216.140	7.624	16.288	23.911	9,77%
Lazio	39.721.218	12.036.381	20.082	6.085	26.167	39.721.218	76.123.363	20.082	38.486	58.568	39.721.218	140.086.149	20.082	70.824	90.906	39.721.218	166.632.851	20.082	84.246	104.328	9,91%
Abruzzo	9.187.691	2.310.024	4.645	1.168	5.813	9.187.691	14.609.608	4.645	7.386	12.031	9.187.691	26.885.357	4.645	13.593	18.238	9.187.691	31.980.204	4.645	16.168	20.814	10,73%
Molise	2.332.433	418.633	1.179	212	1.391	2.332.433	2.647.617	1.179	1.339	2.518	2.332.433	4.872.282	1.179	2.463	3.643	2.332.433	5.795.593	1.179	2.930	4.109	11,24%
Campania	40.240.424	9.865.733	20.345	4.988	25.332	40.240.424	62.395.230	20.345	31.546	51.890	40.240.424	114.822.929	20.345	58.052	78.396	40.240.424	136.582.184	20.345	69.053	89.397	9,89%
Puglia	33.459.360	7.907.457	16.916	3.998	20.914	33.459.360	50.010.237	16.916	25.284	42.200	33.459.360	92.031.424	16.916	46.529	63.445	33.459.360	109.471.626	16.916	55.346	72.263	9,89%
Basilicata	3.450.132	951.750	1.744	481	2.225	3.450.132	6.019.286	1.744	3.043	4.788	3.450.132	11.077.002	1.744	5.600	7.345	3.450.132	13.176.123	1.744	6.662	8.406	10,82%
Calabria	15.777.816	4.042.712	7.977	2.044	10.021	15.777.816	25.567.888	7.977	12.927	20.903	15.777.816	47.051.351	7.977	23.788	31.765	15.777.816	55.967.708	7.977	28.296	36.273	9,92%
Sicilia	27.464.863	7.892.112	13.886	3.990	17.876	27.464.863	49.913.184	13.886	25.235	39.121	27.464.863	91.852.822	13.886	46.439	60.324	27.464.863	109.259.179	13.886	55.239	69.125	10,64%
Sardegna	13.336.466	3.335.595	6.743	1.686	8.429	13.336.466	21.095.766	6.743	10.666	17.408	13.336.466	38.821.520	6.743	19.627	26.370	13.336.466	46.178.303	6.743	23.347	30.089	9,86%
ITALIA	**500.028.624**	**85.441.060**	**252.803**	**43.197**	**296.000**	**500.028.624**	**540.366.828**	**252.803**	**273.197**	**526.000**	**500.028.624**	**994.410.980**	**252.803**	**502.751**	**755.554**	**500.028.624**	**1.182.854.539**	**252.803**	**598.024**	**850.827**	**10,3%**

25A02872
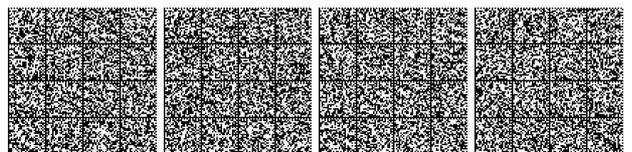
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 aprile 2025.

Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dell'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI,
IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

Visto la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

Visto il Programma nazionale «Giovani, donne e lavoro» 2021-2027 (di seguito PN GDL o Programma), CCI 2021IT05SFPR001, approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022 con decisione C (2022) 9030 *final*;

Visto il documento «Metodologia e criteri di selezione delle operazioni» del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato con procedura scritta prot. n. 8528 del 22 giugno 2023 del Comitato di sorveglianza;

Visto il sistema di gestione e controllo *ex* art. 69 del regolamento (UE) 1060/2021, All. XVI del regolamento (UE) 2021/1060 del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 recante «Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Considerato che il citato art. 21 introduce dei benefici definiti «Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica»;

Vista la previsione, contenuta all'art. 21, comma 4, secondo cui «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 3, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7»;
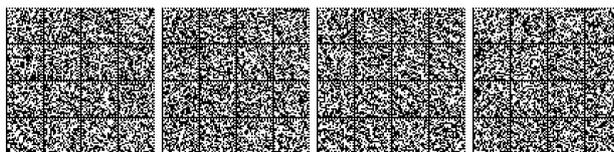
Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, dei criteri e delle modalità di accesso ai benefici di cui all'art. 21, commi 1 e 3, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nonché dei termini e delle modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai citati benefici;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, il presente decreto definisce:

a) i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica funzionali alla identificazione delle imprese ammissibili ai benefici introdotti dall'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

b) i criteri e le modalità di accesso ai benefici in questione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 21, comma 7, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 2.

Definizione di impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono criteri concorrenti di qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:

a) valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;

b) valori medi percentuali della domanda di lavoro;

c) valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie *green.*

2. Sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo, sono ammessi al beneficio di cui all'art. 21, commi 1 e 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nei modi e termini dal presente decreto, le imprese operanti nei seguenti settori a 2 *digit*:

C - Attività manifatturiere

10 Industrie alimentari

11 Industria delle bevande

13 Industrie tessili

14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

18 Stampa e riproduzione di supporti registrati

20 Fabbricazione di prodotti chimici

21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

241 Siderurgia

242 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)

243 Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio

244 Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari (ad eccezione del settore 2446 «Trattamento dei combustibili nucleari»

26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche

28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A.

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

31 Fabbricazione di mobili

32 Altre industrie manifatturiere

33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

351 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica

353 Fornitura di vapore e aria condizionata

353 Fornitura di vapore e aria condizionata

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 Gestione delle reti fognarie

381 Raccolta dei rifiuti

383 Recupero dei materiali

39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

F - Costruzioni

41 Costruzione di edifici
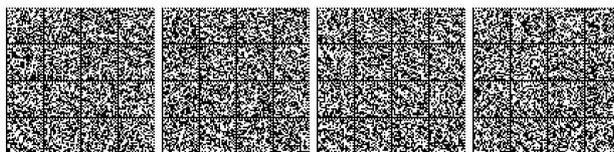
42 Ingegneria civile

43 Lavori di costruzione specializzati

H - Trasporto e magazzinaggio

49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51 Trasporto aereo

52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 Servizi postali e attività di corriere

J - Servizi di informazione e comunicazione

58 Attività editoriali

59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

60 Attività di programmazione e trasmissione

61 Telecomunicazioni

62 Produzione di *software*, consulenza informatica e attività connesse

63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche

69 Attività legali e contabilità

70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72 Ricerca scientifica e sviluppo

73 Pubblicità e ricerche di mercato

74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

75 Servizi veterinari

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

81 Attività di servizi per edifici e paesaggio

P - Istruzione

85 Istruzione

Q - Sanità e assistenza sociale

86 Assistenza sanitaria

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento

91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

S - Altre attività di servizi

94 Attività di organizzazioni associative

95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

96 Altre attività di servizi per la persona

Art. 3.

Esonero contributivo

1. In attuazione dell'art. 21, comma 1, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale rientrante nei settori indicati all'art. 2, comma 2, del presente decreto, possono chiedere, per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti nel presente decreto.

2. Sono ammessi al beneficio del presente decreto i soggetti che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, e le condizioni cumulative di cui all'art. 22, par. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Art. 4.

Misura dell'esonero contributivo

1. La fruizione dell'esonero contributivo di cui all'art. 3 del presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al capo I e all'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. L'ammontare del beneficio è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi dell'art. 21, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'ammontare dell'agevolazione di cui al precedente periodo non può in ogni caso superare gli importi massimi di cui all'articolo 22 par. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014.

3. La fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150, delle condizioni di cui all'art. 1, commi 1175, 1175-*bis* e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande di ammissione

1. Ai fini dell'ammissione all'esonero di cui all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, inoltrano, esclusivamente in via telematica, domanda all'INPS nei termini e con le modalità indicate dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all'Ufficio del registro delle imprese della Comunicazione unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 nonché degli elementi da cui si evince l'appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell'esonero contributivo;

b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l'attività imprenditoriale prima del suddetto avvio;

c) i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;

e) la retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

f) dichiarazione del datore di lavoro, rilasciata ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

3. Le domande sono verificate dall'INPS sulla base delle informazioni di cui al comma 2. Laddove la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dia esito positivo, il datore viene ammesso a beneficiare dell'esonero in trattazione. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi fruibili nelle singole annualità al singolo datore istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove sussista sufficiente capienza di risorse da ripartire *pro quota* per i trentasei mesi di agevolazione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. La quantificazione è funzionale all'aggregazione degli importi fruibili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 21, comma 7, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 6.

Contributo per l'attività

1. Le imprese avviate dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e rientranti nei settori di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, nei limiti della spesa autorizzata a tal fine ai sensi dell'art. 21, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

2. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La fruizione del contributo per l'attività è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al capo I e all'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Ai fini dell'ammissione al contributo per l'attività, i soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS secondo i termini e le modalità indicate dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.

5. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività imprenditoriale, intendendosi per tale la data di invio all'Ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto se successivo.

6. La domanda di cui al comma 3 deve contenere le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all'Ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 nonché degli elementi da cui si evince l'appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell'esonero contributivo;

b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l'attività imprenditoriale.

7. Le domande sono verificate dall'INPS. Laddove la verifica dei requisiti di ammissione dia esito positivo, il richiedente viene ammesso a beneficiare del contributo con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

8. In caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo mensile di cui al presente articolo può essere riconosciuto ad un solo dei soci con i requisiti di cui
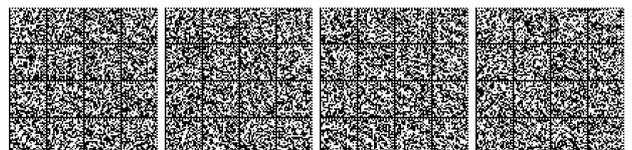
all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Art. 7.

Registrazione delle misure agevolative e degli aiuti individuali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità responsabile del regime di aiuti, così come individuata dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, provvede ad effettuare la registrazione delle misure di agevolazione di cui all'art. 21, commi 1 e 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. L'INPS provvede ad effettuare la registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato degli aiuti individuali connessi alle misure di cui al comma 1, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

Art. 8.

Controlli e sanzioni

1. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo di cui all'art. 3 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

2. I soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che hanno beneficiato indebitamente del contributo per l'attività di cui all'art. 6, per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

3. A tal fine l'INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati nonché, per gli aspetti di rispettiva competenza, delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'uopo rese disponibili. Se necessario, l'INPS può altresì formulare puntuale richiesta di dati e informazioni detenuti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che li rende all'uopo disponibili.

Art. 9.

Monitoraggio e copertura finanziaria

1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dall'erogazione dell'esonero contributivo di cui all'art. 3 e del contributo per l'attività di cui all'art. 6, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al primo periodo dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa di cui all'art. 21, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, anche con riferimento alla sua ripartizione territoriale, l'INPS non accoglie ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni surrichiamate e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.

Ulteriori disposizioni

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni di cui al quadro normativo procedurale del Programma nazionale giovani donne e lavoro 2021-2027.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2025

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
FOTI

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 501

25A02774
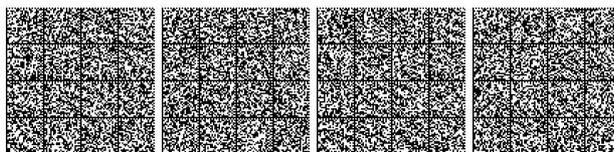
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 7 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «2V Fratelli Vecchio società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la UE.COOP - Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «2V Fratelli Vecchio società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 142.641,00, si riscontra una massa debitoria di euro 170.421,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 33.226,00;

Considerato che in data 23 giugno 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 9 ottobre 2024 questa autorità di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale aggiornata, che la stessa risulta regolarmente consegnata e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «2V Fratelli Vecchio società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 11759881003), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta (CE) il 13 febbraio 1986 (codice fiscale SRVGPP86B13B963B), domiciliato in Roma, via Liberiana n. 17.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02838

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Poliart soc. coop. sociale in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Poliart soc. coop. sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.898,00, si riscontra una massa debitoria di euro 319.913,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 314.015,00;

Considerato che in data 9 maggio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c), e), f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Poliart soc. coop. sociale in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06582070154), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Karen Nogherot, nata a Cantù (CO) il 26 aprile 1981 (codice fiscale NGHKRN81D66B639G), domiciliata in Milano (MI), via Sant'Orsola n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02731

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tuscany Service società cooperativa a r.l.», in Cortona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Tuscany Service società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 241,00 si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 276.852,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 272.014,00;

Considerato che in data 31 agosto 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio del procedimento, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al corrispondente indirizzo della società, non è stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 14 ottobre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento presso il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata della società cooperativa, così come risultante da visura camerale aggiornata, e che la comunicazione è stata correttamente consegnata senza che siano pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Tuscany Service società cooperativa a r.l.», con sede in Cortona (AR) (codice fiscale 01977340510), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nazzareno Tossici, nato a Smerillo (AP) il 21 aprile 1965 (codice fiscale TSSNZR65D21I774L), domiciliato in Porto San Giorgio (FM), via Solferino n. 41.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02732

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abruzzo Natura Agricola società cooperativa», in Colledara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Abruzzo Natura Agricola società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 92.387,00, si riscontra una massa debitoria di euro 93.745,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.223,00;

Considerato che in data 11 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 17 dicembre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione, che la comunicazione al domicilio del legale rappresentante risulta essere stata consegnata in data 7 gennaio 2025 e lo stesso non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Abruzzo Natura Agricola società cooperativa», con sede in Colledara (TE) (codice fiscale 01861890679), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessio Razzano, nato a Roma il 12 aprile 1981 (codice fiscale RZZLSS81D12H501U), ivi domiciliato in Viale Parioli n. 59.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02767

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dino Penazzato società cooperativa edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 16 febbraio 2022 n. 122/2022 del Tribunale di Roma, pervenuta a questa amministrazione in data 30 gennaio 2024, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Dino Penazzato società cooperativa edilizia in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Dino Penazzato società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 02778990586), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Margherita Castegnaro, nata a Trento (TN) il 22 gennaio 1966 (codice fiscale CSTMGH66A62L378S), domiciliata in Roma, via Francesco Berni n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02768

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 marzo 2025.

Modifica del decreto n. 439 del 9 novembre 2021, concernente il riparto di una quota parte delle risorse dell'Intervento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali» di cui alla Missione 3, Componente 1, del PNRR - che recepisce la modifica del *target* chilometrico stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 9 novembre 2021, n. 439, registrato dalla Corte dei conti in data 8 dicembre 2021 al n. 3048 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 20 dicembre 2021 con cui è stato disposto il riparto di 835,89 milioni di euro, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, dei 936 milioni previsti per l'intervento 1.6 «Potenziamento delle risorse regionali» di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR;

Visto il d.d n. 225 del 12 luglio 2022, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti il 12 agosto 2022, n. 2332 che, in attuazione all'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 9 novembre 2021, n. 439, dispone il finanziamento degli interventi previsti dal riparto di cui all'art. 2 del medesimo decreto;

Visto il d.d n. 100 del 3 marzo 2023, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti il 16 marzo 2023, n. 810, che aggiorna e sostituisce l'allegato 1 del citato d.d. n. 225 del 12 luglio 2022;

Considerati gli esiti del processo di revisione degli investimenti PNRR MIT – *REPowerEU* di cui alla nota dell'Unità di missione del PNRR prot. 4084 del 30 novembre 2023 (n.s prot. n. 9009 del 1º dicembre 2023) con cui, per la misura M3C1 - 1.6a, l'Unità di missione del PNRR comunica che è stata approvata dalla Commissione europea la proposta di riduzione del *target* complessivo da 680 a 646 km, a parità di risorse finanziarie; in particolare, la suddetta riduzione chilometrica si riferisce alla linea della Ferrovia centrale umbra (FCU) che riduce l'estensione dell'intervento da 153 a 119 km, utilizzando le medesime risorse assegnate in considerazione dell'aumento dei prezzi e della sua incidenza sugli interventi infrastrutturali e tecnologici;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 7 maggio 2024, n. 9399/24, di modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, che nel relativo allegato, per l'investimento 1.6 della misura M3C1, conferma la suddetta riduzione del *target* complessivo da 680 a 646 km;

Vista la nota prot. 713504 del 22 novembre 2023 – assunta a prot. TPL n. 8709 del 23 novembre 2023 - con cui, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia segnala criticità in merito alla realizzazione dell'elettrificazione della linea ferroviaria Udine Cividale, prevista per l'intervento «FUC: interventi infrastrutturali e tecnologici sulla linea Udine-Cividale» del citato d.d n. 100 del 3 marzo 2023 (CUP: J27H22000330001) con le sole risorse ammesse a finanziamento nel medesimo decreto, pur avendo messo a disposizione nel corso del 2023 risorse regionali per 4 milioni di euro a copertura degli ulteriori oneri sulle restanti attività emersi in fase progettuale;

Vista la nota prot. 656159 del 25 ottobre 2024 – assunta al prot. TPL n. 8646 del 28 ottobre 2024 – con cui la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, propone un progetto alternativo a quello di cui al punto precedente, che consente il rispetto delle tempistiche del d.d. n. 100 del 3 marzo 2023 e quindi la messa in esercizio della linea entro la data del 30 giugno 2026, prevedendo una realizzazione parziale dell'elettrificazione della linea Udine Cividale a valere delle risorse del citato d.d. n. 100, con l'impegno, oltre tale data, del completamento dell'elettrificazione con ulteriori risorse stanziate dalla stessa regione, pari a 15 milioni di euro;

Tenuto conto che, nelle more del completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria Udine Cividale, la Regione Friuli-Venezia Giulia prevede che il servizio sulla linea avvenga con l'utilizzo di materiale ibrido trimodale *Blues* batteria/diesel/elettrico, a basse emissioni;

Vista la nota prot. n. 5166 del 26 novembre 2024, assunta al prot. TPL n. 9629 del 27 novembre 2024, con cui l'Unità di missione del PNRR ha comunicato, in merito al predetto progetto alternativo che non si ravvedono criticità in termini di ammissibilità in coerenza con la decisione di esecuzione del consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 (*Amended Council Implementing Decision - CID)* relativa al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuto necessario dare atto della riduzione del *target* complessivo da 680 a 646 km per la Regione Umbria e del progetto alternativo proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il relativo cofinanziamento;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni acquisita nella seduta del 6 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In esecuzione della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 7 maggio 2024, n. 9399/24, il nuovo *target* complessivo di cui alla tabella contenuta nell'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 439 del 9 novembre 2021 è pari a 631 chilometri.

2. L'allegato 1 al presente decreto aggiorna l'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 439 del 9 novembre 2021 nella misura in cui tiene conto della ridefinizione dell'obiettivo da 153 a 119 km realizzati per l'intervento n. 3, denominato «FCU: interventi infrastrutturali e tecnologici sull'intera rete» (CUP J67H22000680001) e del progetto alternativo proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'intervento denominato «FUC: interventi infrastrutturali e tecnologici sulla linea Udine-Cividale» (CUP: J27H22000330001) che prevede un cofinanziamento della regione per un importo complessivo di 19 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per l'elettrificazione.

3. Negli stessi termini di cui al comma precedente è aggiornato anche l'allegato 1 del decreto direttoriale n. 100 del 3 marzo 2023.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo e della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2025

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1238
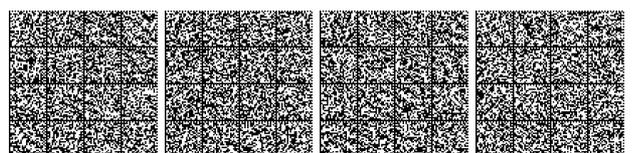
ALLEGATO

- Revisione n. 2 dell'Allegato 1 del DM 439/2021 (aggiornamento Rev.1 del DD 100/2023)

NUMERO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE (beneficiario ai sensi del D.M 439/2021)	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (Milioni di euro)	Fase Temporale /Obiettivo dell'intervento	Indicatore qualitativo dell'obiettivo/numero fase temporale	Indicatore quantitativo dell'obiettivo / nome fase temporale	Indicatore quantitativo della Fase Temporale			Date per il completamento dell'intervento	DENOMINAZIONE DEGLI EVENTUALI LOTTI FUNZIONALI DELL'INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO PER LOTTO FUNZIONALE (Milioni di euro)	CUP
							Unità di misura	Valore di partenza	Valore al termine dell'intervento				
1	Regione Friuli V.G	**FUC: interventi infrastrutturali e tecnologici sulla linea Udine- Cividale** (nota 1)	41,09 (vedi nota 1)	Obiettivo 1	**km realizzati**	**16**	Numero	0	16	30/06/2026			J27H22000330001
				Fase temporale	1	Progettazione definitiva				31/03/2023			
				Fase temporale	2	Sottoscrizione contratto (OGV)				30/09/2023			
				Fase temporale	3	Percentuale di realizzazione del 30%				31/12/2025			
				Fase temporale	4	Completamento intervento				30/06/2026			
2	Regione Piemonte	**GTT: Potenziamento ed ammodernamento intera rete**	140,50	Obiettivo 1	**km realizzati**	**79**	Numero	0	79	30/06/2026	**Intervento Interconnessione Torino-Ceres alla rete RFI – Completamento dell'intervento di banalizzazione**	20,00	J11C06000070003
				Fase temporale	1	Progettazione definitiva				30/06/2023			
				Fase temporale	2	Sottoscrizione contratto (OGV)				31/12/2023			
				Fase temporale	3	Percentuale di realizzazione del 25%				31/12/2025	**Potenziamento ed ammodernamento linee ferroviarie – Torino-Ceres e Canavesana**	120,50	J64E22000000006
				Fase temporale	4	Completamento intervento				30/06/2026			
3	Regione Umbria	**FCU: interventi infrastrutturali e tecnologici sull'intera rete**	163,00	Obiettivo 1	km realizzati	**119**	Numero	0	119	30/06/2026			J67H22000680001
				Fase temporale	1	Progettazione definitiva				31/12/2022			
				Fase temporale	2	Sottoscrizione contratto (OGV)				30/06/2023			
				Fase temporale	3	Percentuale di realizzazione del 35%				31/12/2024			
				Fase temporale	4	Completamento intervento				30/06/2026			
4	Regione Campania	**EAV: Potenziamento ed ammodernamento della linea Cancello-Benevento**	109,00	Obiettivo 1	**km realizzati**	**47**	Numero	0	47	30/06/2026			F89J21034770009
				Fase temporale	1	Progettazione definitiva				30/06/2023			
				Fase temporale	2	Sottoscrizione contratto (OGV)				31/12/2023			
				Fase temporale	3	Percentuale di realizzazione del 25%				31/12/2025			
				Fase temporale	4	Completamento intervento				30/06/2026			
5	Regione Puglia	**FSE: Potenziamento Infrastruttura Ferroviaria linea Bari-Taranto**	86,50	Obiettivo 1	**km realizzati**	**155**	Numero	0	155	30/06/2026	FSE: Potenziamento Infrastruttura Ferroviaria linea Bari-Taranto – **Rinnovo binario sulla linea Ba-Ta, tratta Noicattaro Conversano**	17,00	D77H21001500005
				Fase temporale	1	Progettazione definitiva				31/03/2023			
				Fase temporale	2	Sottoscrizione contratto (OGV)				31/12/2023	FSE: Potenziamento Infrastruttura Ferroviaria linea Bari-Taranto – **Rinnovo binario sulla linea Ba-Ta, tratta Martina Franca – Taranto**	33,00	D37H21009870006
				Fase temporale	3	Percentuale di realizzazione del 30%				31/12/2025			
				Fase temporale	4	Completamento intervento				30/06/2026	FSE: Elettrificazione dei binari, completamento delle stazioni Triggiano e Capurso, adeguamento e potenziamento della dorsale in fibra ottica e adeguamento tecnologico di sicurezza con sistema PAI-PL	36,50	D21B21004890006
6	Regione Puglia	**FSE: Completamento attrezzaggio SCMT/ERTMS surestante rete**	130,80	Obiettivo 1	**km realizzati**	**215**	Numero	0	215	30/06/2026			D37H21009800006
				Fase temporale	1	Progettazione definitiva				31/03/2023			
				Fase temporale	2	Sottoscrizione contratto (OGV)				31/12/2023			
				Fase temporale	3	Percentuale di realizzazione del 30%				31/12/2025			
				Fase temporale	4	Completamento intervento				30/06/2026			
						TOTALE KM REALIZZATI			**631** (nota 2)				
7	Regione Puglia	**FSE: Realizzazione HUB intermodali e riqualificazione delle stazioni**	165,00	Obiettivo 1	**n. impianti**	**20**	Numero	0	20	30/06/2026			D77H21007520006
				Fase temporale	1	Progettazione definitiva				30/06/2023			
				Fase temporale	2	Sottoscrizione contratto (OGV)				31/12/2023			
				Fase temporale	3	Percentuale di realizzazione del 30%				31/12/2025			
				Fase temporale	4	Completamento intervento				30/06/2026			
TOT. FINANZIAMENTO PNRR- FERROVIE REGIONALI			**835,89**										

(nota 1) – l'intervento prevede un cofinanziamento con risorse regionali pari a 15 milioni di euro per il completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria Udine Cividale come da premesse del presente decreto oltre a 4 milioni di euro per ulteriori oneri sulle restanti attività emersi in fase progettuale. (nota 2) – per raggiungere l'obiettivo della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 7 maggio 2024, n. 9399/24 (pari a 646 Km) al totale Km realizzati del presente decreto (paria 631 Km) vanno sommati i 5 Km dell'intervento "Linea Rosarno-S. Ferdinando: Adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando" e i 10 Km dell'intervento "Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale". Tali interventi sono stati inseriti nel (Contratto di Programma (c.d CdP) MIMS – RFI

25A02839

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERA 22 gennaio 2025.

Modifica del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Delibera:

La modifica del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC), con la correzione dell'errore materiale contenuto nel secondo periodo del comma 6 dell'art. 28 del RAC, secondo il testo che segue:

Capo Terzo
NORME DIVERSE

(*Omissis*);

Art. 28 *(Incarichi)*. — 1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consiglio può affidare, su proposta del Comitato di presidenza, incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, estranei all'ordine giudiziario e al Consiglio, nonché ad enti o istituti di ricerca, pubblici e privati.

2. Il Consiglio può avvalersi, per periodi determinati, dell'opera o dell'assistenza di esperti in possesso della professionalità o della specializzazione specificamente richiesti in relazione all'attività da svolgere. Può altresì stipulare contratti di collaborazione continuativa, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il Consiglio può affidare a magistrati o a soggetti anche estranei all'ordine giudiziario incarichi determinati per l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei magistrati e per il tirocinio degli uditori giudiziari, nonché per le esigenze connesse all'attività delle Commissioni o di altre articolazioni consiliari.

4. Limitatamente agli incarichi richiesti per le esigenze connesse all'attività delle commissioni, per l'acquisizione delle disponibilità dei magistrati allo svolgimento degli incarichi di cui al comma 3, entro il 30 gennaio, ogni due anni, il Consiglio, su proposta della Terza Commissione, pubblica un interpello destinato ai magistrati che abbiano maturato l'anzianità di servizio necessaria al conseguimento della seconda valutazione di professionalità con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.

Nell'interpello saranno indicati i settori per i quali il Consiglio intende avvalersi della collaborazione dei magistrati e le eventuali attitudini specifiche richieste per lo svolgimento degli incarichi.

Nella dichiarazione di disponibilità saranno indicate le funzioni svolte dal magistrato, i settori per i quali si manifesta la disponibilità allo svolgimento degli incarichi e le eventuali attitudini specifiche.

La condanna disciplinare a una sanzione superiore a quella dell'ammonimento riportata nell'ultimo decennio è circostanza ostativa al conferimento dell'incarico di collaborazione. Il magistrato che intenda offrire la sua disponibilità dovrà dichiarare mediante autocertificazione le eventuali condanne disciplinari riportate, nonché dovrà dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o disciplinari, circostanze queste ultime che, qualora sussistenti, potranno essere valutate ai fini del conferimento dell'incarico. Ai fini del conferimento dell'incarico saranno altresì valutati eventuali significativi ritardi risultanti dalle statistiche dell'ultimo triennio.

Sono condizioni ostative al conferimento dell'incarico anche i consistenti e reiterati ritardi nell'espletamento di altri incarichi conferiti ai sensi dell'art. 28 del R.A.C..

5. Alla scadenza del termine fissato nell'interpello, il Consiglio, su proposta della Terza Commissione, provvede alla selezione degli idonei sulla base dei criteri indicati nell'interpello, con la indicazione delle attività di collaborazione per le quali è stata valutata l'idoneità. Ciascun magistrato potrà essere ritenuto idoneo allo svolgimento di incarichi di collaborazione anche in più settori.

Tra i magistrati di cui all'elenco così formato, le Commissioni procederanno di volta in volta all'individuazione di quelli più idonei allo svolgimento degli specifici incarichi, tenendo conto dei criteri indicati nell'interpello, nonché delle funzioni svolte e delle attitudini del magistrato, come desumibili dalle indicazioni fornite nelle dichiarazioni di disponibilità.

Per le esigenze connesse all'attività dell'Ufficio studi e documentazione, la competenza spetta alla Sesta Commissione.

Il Comitato di presidenza, in base alle indicazioni proveniente dalle singole Commissioni, propone al Consiglio l'affidamento degli incarichi.

6. Gli incarichi di cui al comma 4 possono avere una durata massima semestrale, prorogabile fino a un massimo di quattro volte. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 4 non possono superare una durata complessiva di due anni, nell'arco di dieci anni, anche se conferiti in modo non continuativo.

7. Per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

8. L'incarico per accertamenti tecnici e/o consulenze specialistiche da parte di esperti qualificati, di cui le Commissioni e il Comitato di presidenza ritengano di av-

valersi per lo svolgimento dei propri compiti, è conferito dal Comitato di presidenza, che stabilisce il relativo compenso previo parere della Commissione bilancio».

Roma, 22 gennaio 2025

Il Vice Presidente: PINELLI

25A02900

DELIBERA 7 maggio 2025.

Modifica del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Delibera:

la modifica degli articoli 25, 25-*bis*, 25-*ter*, 26-*ter* e 29 nonché l'introduzione dell'art. 25-*quater* del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC), secondo il testo che segue:

Capo Terzo
NORME DIVERSE

Art. 25 *(Indennità dei componenti del Consiglio)*. — 1. La misura delle indennità previste dall'art. 40, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modifiche, disciplinate nel presente articolo, è determinata annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio, tenendo conto dell'andamento del costo della vita e di similari indennità stabilite per gli altri organi di rilevanza costituzionale.

2. Per la partecipazione all'assemblea plenaria del Consiglio, al Comitato di presidenza e alla Sezione disciplinare è corrisposta una indennità per ogni seduta. L'indennità per le sopraindicate sedute spetta per non più di due sedute giornaliere.

3. Per la partecipazione effettiva alle sedute e all'attività di Commissione, comprensiva dello studio, della trattazione delle pratiche e della redazione delle proposte, è corrisposta l'indennità forfettaria mensile di funzione. Con le modalità di cui al primo comma, sono stabilite le percentuali di riduzione dell'indennità stessa, in ragione delle assenze dalle sedute di Commissione di appartenenza di ciascun componente.

4. La partecipazione alle sedute straordinarie di Commissione non comporta l'erogazione di alcuna indennità.

5. Costituiscono incarichi speciali, che danno diritto all'indennità di cui al comma 7:

a) la partecipazione a missioni all'estero relative a progetti o lavori programmati con organizzazioni stabili internazionali [Rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ), Rete europea di Formazione giudiziaria (EJTN), Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE), Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE), Rete euro araba di formazione giudiziaria (EAJTN)], sempre che la partecipazione sia stata approvata con delibera plenaria;

b) la partecipazione alle sedute del Comitato pari opportunità, della Commissione mista per i problemi della magistratura di sorveglianza e delle Commissioni speciali deliberate dal Consiglio con specifica qualifica di incarico speciale; in questi casi, l'indennità di cui al comma 7 è dovuta soltanto ai consiglieri componenti delle Commissioni e/o del Comitato predetti;

c) la partecipazione ad incontri con delegazioni straniere, nei giorni in cui non sono previsti lavori del Consiglio, in seduta plenaria o referente.

6. Lo svolgimento degli incarichi speciali istituzionali di cui alla lettera *a)* del comma che precede, nei giorni in cui è prevista attività di Commissione per il componente incaricato, giustifica l'assenza dalle relative sedute e dà diritto all'indennità di cui al comma 7.

Lo svolgimento degli incarichi speciali istituzionali di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma che precede, nei giorni in cui è prevista attività di commissione per il componente incaricato, giustifica l'assenza dalle relative sedute e non dà diritto all'indennità di cui al comma 7 ove l'attività oggetto dell'incarico sia svolta nei giorni in cui sono previste sedute di Commissione.

7. Lo svolgimento degli incarichi speciali istituzionali di cui al comma 5, lettera *a)*, nonché lo svolgimento nei giorni in cui non è prevista attività di Commissione per il componente incaricato, degli incarichi speciali di cui al comma 5, lettere *b)* e *c)*, dà diritto all'indennità da determinarsi, con le modalità di cui al comma 1, in rapporto percentuale a quella spettante per le sedute plenarie di Consiglio.

Non possono essere liquidate più di due indennità giornaliere per incarichi speciali.

8. Ove le indennità per le sedute giornaliere di cui all'art. 25, comma 2, (non più di *due)* e le indennità giornaliere di cui all'art. 25, comma 7, (non più di *due)* riguardino il medesimo giorno, non possono essere liquidate più di due indennità giornaliere.

9. Con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, possono essere individuate ulteriori tipologie per incarichi speciali.

Art. 25-*bis (Indennità dei magistrati della Segreteria generale e dell'Ufficio studi)*. — 1. Ai magistrati addetti alla Segreteria ed all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio è corrisposta un'indennità consiliare, da erogarsi per tredici mensilità, a compenso degli obblighi di reperibilità e di disponibilità e delle prestazioni loro richieste dal regolamento interno del Consiglio o da altri atti consiliari nonché delle spese sostenute dai non residenti a Roma. La misura dell'indennità, distinta tra residenti e non residenti a Roma, è determinata con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio, in proporzione alla rispettiva classe di valutazione maturata ed è aggiornata annualmente tenendo conto dell'andamento del costo della vita. Per il Segretario generale e per il Vicesegretario generale la predetta indennità è aumentata, rispettivamente, del 30 e del 15 per cento.
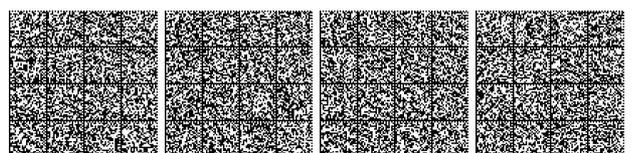
Art. 25-*ter (Contratti di collaborazione e indennità dei professori, ricercatori universitari e avvocati dell'Ufficio studi).* — 1. Gli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo della professione, i professori e i ricercatori universitari in materie giuridiche assegnati all'ufficio studi ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 3-*bis*, della legge 24 marzo 1958, n. 195, svolgono l'incarico previa sottoscrizione con il Consiglio superiore della magistratura di contratti di collaborazione continuativa.

2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. I medesimi contratti vengono sottoscritti dal segretario generale, indicano i relativi compensi nel rispetto del comma 4 e disciplinano i tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonché i casi di risoluzione anticipata e il rapporto con il personale di ruolo del Consiglio.

3. Qualora gli avvocati, i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

4. Agli avvocati, professori e ricercatori di cui al comma 1, fermo quanto previsto dal comma 3, è corrisposta un'indennità mensile, a compensazione degli obblighi di reperibilità e di disponibilità e delle prestazioni loro richieste dal regolamento interno del Consiglio o da altri atti consiliari nonché delle spese sostenute dai non residenti a Roma. I limiti e la misura del compenso, distinta tra residenti e non residenti a Roma, sono determinati con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

Art. 25-*quater (Contratti di collaborazione e indennità dei dirigenti addetti alla Segreteria).* — 1. I dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza assegnati quali componenti esterni della Segreteria ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, svolgono l'incarico previa sottoscrizione con il Consiglio superiore della magistratura di contratti di collaborazione continuativa.

2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. I medesimi contratti vengono sottoscritti dal Segretario generale, indicano i relativi compensi nel rispetto del comma 4 e disciplinano i tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonché i casi di risoluzione anticipata e il rapporto con il personale di ruolo del Consiglio.

3. I dirigenti amministrativi di cui al comma 1 sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

4. Ai dirigenti amministrativi di cui al comma 1, fermo quanto previsto dal comma 3, è corrisposta un'indennità mensile, a compensazione degli obblighi di reperibilità e di disponibilità e delle prestazioni loro richieste dal regolamento interno del Consiglio o da altri atti consiliari nonché delle spese sostenute dai non residenti a Roma. I limiti e la misura del compenso, distinta tra residenti e non residenti a Roma, sono determinati con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

Art. 26-*ter (Rimborso delle spese dei componenti del Consiglio).* — 1. A tutti i componenti del Consiglio, per lo svolgimento dei compiti di carattere istituzionale connessi al proprio incarico da effettuarsi sull'intero territorio nazionale, compete un rimborso spese mensile, omnicomprensivo e forfettario. L'importo è determinato, annualmente, con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio ed è liquidato nel rispetto del limite massimo retributivo, previsto dall'art. 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71.

1-*bis*. In alternativa al rimborso spese mensile, omnicomprensivo e forfettario, di cui al comma 1, il componente può optare, mediante comunicazione mensile all'ufficio di Ragioneria, per il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio e, ove necessario, di alloggio sostenute per lo svolgimento dei compiti di carattere istituzionale indicati nel medesimo comma 1. In tale ipotesi, le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate sono rimborsate entro il limite massimo stabilito annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

2. In alternativa all'indennità di missione di cui all'art. 26, il componente non residente può optare, mediante comunicazione periodica all'ufficio di Ragioneria, per il rimborso spese mensile a piè di lista, per i giorni in cui è programmata attività consiliare o istituzionale, purché connessa all'esercizio di funzioni consiliari, nonché per i giorni immediatamente precedenti e successivi ai predetti. In tale ipotesi, le spese, effettivamente sostenute e regolarmente documentate, per l'alloggio, il vitto e per la sosta del proprio automezzo, sono rimborsate entro il limite massimo stabilito annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

3. Ai componenti non residenti a Roma è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, compreso l'eventuale uso del taxi, per gli spostamenti dalla propria abitazione alle stazioni, porti ed aeroporti di partenza e viceversa.

4. Le norme di cui al comma 3 si applicano per tutte le attività istituzionali che i componenti del Consiglio debbono svolgere, fuori della loro residenza, per disposizioni del Consiglio, delle Commissioni, del Comitato di presidenza o su delega del Vicepresidente in rappresentanza del Consiglio.

5. A tutti i componenti è dovuto il rimborso delle spese di taxi nei casi in cui sussistono ragioni di urgenza connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali. Le ragioni di urgenza connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali devono essere attestate dal componente nella richiesta di rimborso.

6. Fuori dei casi di cui all'art. 26 (indennità di missione) e di cui al precedente comma 2 (rimborso spese a piè di lista), ai componenti è riconosciuto il rimborso spese di un pasto per ogni giorno in cui è svolta attività consiliare
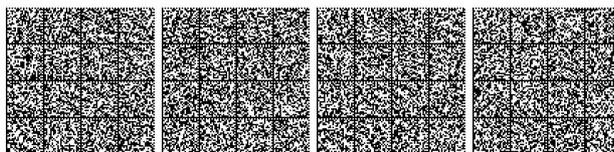
o istituzionale, purché connessa all'esercizio di funzioni consiliari. Tale rimborso, mensile a piè di lista, è dovuto per le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, entro un limite stabilito annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione Bilancio.

(*Omissis*).

Art. 29 *(Interventi assistenziali ed iniziative varie a favore del personale).—* 1. A favore del personale di ruolo del Consiglio superiore della magistratura possono essere deliberate, su proposta del Comitato di Presidenza, provvidenze per eventi eccezionali e straordinari che giustifichino l'adozione di misure specifiche per ovviare a singole gravissime necessità, nonché provvidenze a parziale rimborso di oneri per la frequenza di scuole fino al secondo grado di istruzione e per l'iscrizione alle università, sostenuti per i figli fiscalmente a carico entro il ventiseiesimo anno di età.

2. Il Consiglio può assumere iniziative per istituire servizi ricreativi, culturali, di mensa anche in forma alternativa, di asilo nido e assistenza sanitaria integrativa, sussidi per il rimborso delle spese per l'acquisto di abbonamenti annuali di trasporto pubblico in favore del personale ovvero di uno dei componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico, nonché iniziative per il tempo libero a favore del personale.

3. Le modalità di attuazione e di concreta fruizione degli interventi indicati nei commi 1 e 2 sono deliberate dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

Roma, 7 maggio 2025

Il Vice Presidente: PINELLI

25A02901

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 9 maggio 2025.

Modifica delle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico (PAT).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, che, con i relativi allegati, in attuazione del predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato il codice del processo amministrativo, le sue norme di attuazione, transitorie e di coordinamento, nonché le correlative abrogazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, gli articoli 2 e 20;

Visto, in particolare l'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, che prevede che le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico siano adottate «Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative» e che «Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1»;

Sentito il Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio in data 21 gennaio 2025;

Sentiti il Consiglio nazionale forense, l'Avvocatura generale dello Stato e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 26 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

Nuove disposizioni in materia di modalità telematiche per l'esecuzione degli adempimenti previsti e modifiche connesse all'introduzione del Formweb.

1. All'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1:

i. dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente lettera: «g-*bis*) *Formweb*: interfaccia utente *web* per l'inserimento guidato e l'invio di dati e documenti;»;

ii. la lettera *h)* è eliminata;

iii. la lettera *s)* dopo le parole «gli ausiliari del giudice,» sono aggiunte le seguenti: «i difensori e le parti pubbliche e private, nonché i collaboratori indicati dai difensori muniti di procura, sotto la responsabilità dei difensori medesimi, nei limiti stabiliti dal presente decreto;»;

b) all'art. 9:

i. al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della redazione degli atti processuali gli utenti potranno disporre di funzionalità di ausilio, anche in attuazione di specifiche previsioni normative»;

ii. al comma 2, dopo la parola «telematica» sono aggiunte le seguenti: «, utilizzando l'interfaccia *Formweb* o, nel caso in cui per comprovate ragioni tecniche non sia possibile il deposito tramite *Formweb*, mediante PEC»;

iii. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1 effettuato mediante *Formweb* è tempestivo quando entro le ore 24,00 del giorno di scadenza è generata dal

portale la ricevuta di invio secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19, comma 1. Se il messaggio PEC inviato dal sistema SIGA, che perviene entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo all'invio del deposito, contiene l'informazione di mancato deposito, l'attività di deposito deve essere ripetuta e, ai fini dell'eventuale rimessione in termini da parte del giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al depositante, deve essere allegato il messaggio di mancato deposito unitamente alla ricevuta del primo invio eseguito»;

iv. il comma 6 è eliminato;

v. il comma 8 è sostituito con il seguente: «8. Nel corso del giudizio, il giudice può, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti, previa verifica, ove necessario, della sicurezza e compatibilità del materiale informatico che si intende depositare con il sistema informativo della Giustizia amministrativa, da svolgersi a cura della segreteria, con il supporto del personale tecnico informatico. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea o digitale nell'indice del fascicolo. Con le stesse modalità si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti ai sensi dell'art. 55, comma 8, del CPA, nonché nei casi di cui all'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e nei casi di dispensa dal deposito telematico di cui all'art. 136, comma 2, del CPA.»;

vi. dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Non sussistono le eccezionali e comprovate ragioni tecniche di cui al precedente comma allorché l'atto o il documento che si intende depositare digitalmente ecceda i limiti dimensionali consentiti per l'*upload* nel sistema informatico della giustizia amministrativa, salvo che esso non sia in alcun modo divisibile in più parti o suscettibile di compressione così da rientrare nelle dimensioni consentite.».

c) all'art. 17, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. L'accesso al fascicolo informatico è consentito anche ai soggetti indicati dai difensori muniti di procura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, come collaboratori, nei limiti delle attività consentite dalla legislazione vigente.»;

d) all'art. 19, il comma 2 è sostituito come segue: «I parametri tecnici sono adeguati e aggiornati in base all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA, previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».

2. All'Allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1:

i. la lettera *l)* è eliminata;

ii. dopo la lettera *v)* è aggiunta la seguente lettera: «v-*bis*) RiepilogoDepositoFormweb: modulo informatico riepilogativo dei dati e dei documenti da inviare e depositare online tramite Formweb, generato in modo automatico a seguito della corretta compilazione, secondo una procedura guidata, dei campi prestabiliti.»;

b) all'art. 6:

i. al comma 1, dopo le parole «è effettuato» sono aggiunte le seguenti: «generando il modulo di riepilogo del deposito in modo automatico con l'utilizzo di *Formweb* oppure»;

ii. al comma 2, dopo le parole «si effettua» sono aggiunte le seguenti: «generando l'apposito modulo di riepilogo in modo automatico con l'utilizzo di *Formweb* oppure»;

iii. il comma 4, è sostituito con il seguente: «Il RiepilogoDepositoFormweb è generato in formato PDF ed è sottoscritto con firma digitale PadES. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono compilati in formato PDF e sottoscritti con firma digitale nel formato PadES»;

iv. il comma 5 è sostituito con il seguente: «I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore o caricati tramite la procedura di cui all'art. 6-*bis*. La firma digitale PadES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti e a quelli univocamente indicati nel «RiepilogoDepositoFormweb» come caricati tramite procedura di cui all'art. 6-*bis*.»;

v. al comma 7, dopo la parola «effettua» sono aggiunte le seguenti: «tramite *Formweb*, secondo quanto indicato dall'art. 6-*bis* oppure»;

vi. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «7-*bis*. Nel caso in cui non sia possibile per comprovate ragioni tecniche il deposito tramite *Formweb* è consentito il deposito mediante PEC.»;

vii. il comma 8 è eliminato;

c) dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-*bis (Deposito tramite* Formweb - *art. 9 dell'allegato 1*). — 1. L'inserimento dei dati e il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte tramite *Formweb* è effettuato secondo le tipologie offerte dal menu del portale.

2. L'inserimento dei dati, dei relativi allegati e degli altri atti di parte tramite *Formweb* può essere effettuato anche dai soggetti indicati dai difensori muniti di procura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, come collaboratori.

3. Il deposito si effettua attraverso una procedura guidata che prevede la previa compilazione di campi prestabiliti, contenuti in apposite sezioni che cambiano in numero e composizione in base al tipo di deposito.

4. A seguito della compilazione dell'ultima sezione, è possibile effettuare il *download* del RiepilogoDepositoFormweb al fine della sottoscrizione con firma digitale da parte del difensore munito di procura.

5. Il RiepilogoDepositoFormweb sottoscritto digitalmente potrà essere inserito sullo stesso portale ai fini del deposito dai difensori muniti di procura, nonché dai soggetti indicati dai medesimi difensori, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, come collaboratori.

6. All'atto dell'invio il portale genera automaticamente la ricevuta di invio.
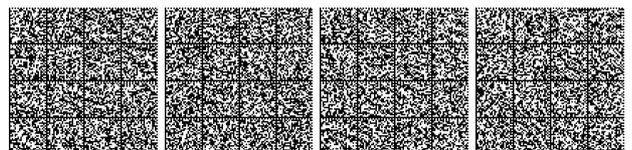
7. Il sistema SIGA invia in modo automatico al depositante, entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo al deposito tramite *Formweb*, un messaggio PEC di registrazione del deposito, che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e la data di deposito.

8. Ai fini del rispetto dei termini processuali, ricevuto il messaggio di cui al comma 7, il deposito si considera perfezionato nel momento in cui è stata generata la ricevuta di cui al comma 6.

9. Qualora il deposito non risulti perfezionato, il messaggio di cui al comma 7 contiene l'informazione di mancato deposito e l'indicazione delle eventuali anomalie di carattere tecnico. In questo caso, l'attività di deposito potrà essere ripetuta con le modifiche eventualmente necessarie, rientrando nel portale. Ai fini dell'eventuale rimessione in termini da parte del giudice, ove il mancato deposito sia dipeso da cause non imputabili all'utente, deve essere allegato il messaggio PEC contenente l'informazione di mancato deposito unitamente alla ricevuta di invio di cui al comma 6.

10. L'avvenuta registrazione del deposito può essere verificata anche attraverso l'apposita funzione del portale.»;

d) all'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

i. «1-*bis*. Attraverso il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto dovranno essere allegate le ragioni che non hanno reso possibile il deposito tramite *Formweb*»;

ii. il comma 10 è eliminato;

e) l'art. 8 è eliminato;

f) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

i. ai commi 1 e 3, le parole «articoli 7 e 8» sono sostituite con le seguenti: «articoli 6-*bis* e 7»;

ii. il comma 2 è eliminato;

iii. al comma 4 è eliminato il secondo periodo;

g) all'art. 12 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Non è consentito l'uso di collegamenti ipertestuali o attivi, ad eccezione dell'uso di tecniche informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.»

h) all'art. 14, comma 5, le parole «articoli 6, 7 e 8» sono sostituite con le seguenti: «articoli 6, 6-*bis* e 7»;

i) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'allegato 1*). — 1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di loro competenza, nonché a tutti i dati relativi alla propria attività istituzionale, attraverso la sezione riservata del sito istituzionale denominata «Portale del magistrato», utilizzando le modalità di accesso rese disponibili.

2. Fermo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, dell'Allegato 1, gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione del fascicolo processuale, nei limiti dell'incarico ricevuto, attraverso una sezione riservata del sito istituzionale denominata «Ausiliari del giudice», utilizzando i sistemi di identità digitale resi disponibili, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Fermo quanto disposto dall'art. 17, commi 3 e 4, dell'Allegato 1, in materia di legittimazione ad accedere al fascicolo informatico, l'avvocato difensore munito di procura, anche se non precedentemente costituito in giudizio, può richiedere l'accesso al fascicolo informatico. L'accesso viene disattivato decorsi sessanta giorni dalla data in cui viene abilitata la visualizzazione.

4. Fermo quanto disposto dall'art. 17, commi 3 e 4, dell'Allegato 1, in materia di legittimazione ad accedere al fascicolo informatico, l'avvocato difensore munito di procura per il giudizio di secondo grado, anche se non precedentemente costituito nel giudizio di primo grado per la medesima parte, può accedere al fascicolo informatico del primo grado del giudizio.

5. Fermo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-*bis*, dell'Allegato 1, in materia di legittimazione ad accedere al fascicolo informatico, i collaboratori dell'avvocato accedono attraverso il portale dell'avvocato, utilizzando i sistemi di identità digitale resi disponibili, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che abbiano dichiarato al ReGIndE un indirizzo collettivo di PEC, anche al fine di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono il patrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC personale, con le modalità specificate in apposita sezione del sito istituzionale.

7. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possono accedere al sistema SIGA tramite una apposita sezione riservata del sito istituzionale utilizzando i sistemi di identità digitale resi disponibili, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. L'accesso al fascicolo processuale informatico delle parti private e pubbliche abilitate avviene attraverso una sezione riservata del sito istituzionale denominata «Parti», utilizzando i sistemi di identità digitale resi disponibili, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. Il Segretariato della giustizia amministrativa fornisce al personale delle segreterie le credenziali necessarie all'espletamento delle proprie attività istituzionali. La richiesta di rilascio delle credenziali di accesso è presentata con PEC dal Segretario generale dell'ufficio giudiziario o dal dirigente amministrativo, responsabili della corretta gestione delle credenziali, al responsabile del SIGA nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario generale della giustizia amministrativa.

10. In caso di accesso dei magistrati e del personale delle segreterie tramite username e *password*, la *password* comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso. La *password* di accesso ai sistemi informatici della Giustizia amministrativa va modificata ogni tre mesi ed è disattivata dopo sei mesi di mancato utilizzo.

11. Nel caso di scadenza della *password* o di accesso al sistema SIGA con *password* erronea per più di tre tentativi, l'accesso al sito è interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta.
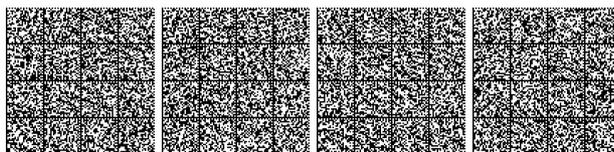
12. Le credenziali rilasciate per l'accesso al sistema SIGA sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle credenziali è responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso indebito al sistema nonché per l'eventuale indebita divulgazione a terzi di dati riservati.

13. Diverse modalità per l'identificazione degli aventi titolo all'accesso, non compresi tra i soggetti previsti dai precedenti commi, e per il rilascio delle relative autorizzazioni possono essere stabilite dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.

14. I *log* del sistema SIGA sono conservati con modalità protetta ai sensi della normativa vigente.

15. In tutti i casi di cui alla presente disposizione, l'accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, è consentito previa identificazione degli utenti abilitati in conformità all'art. 64 del CAD.

3. All'art. 5, comma 1, dell'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, le parole «utilizzando il "Modulo deposito atto" disponibile sul sito web della Giustizia amministrativa» sono sostituite con le seguenti: «generando in modo automatico il modulo di RiepilogoDepositoFormweb oppure utilizzando il ModuloDepositoAtto».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 sono efficaci a decorrere dal 1° febbraio 2026, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° giugno 2025 sono efficaci l'art. 17 dell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *c)* del presente decreto e le disposizioni previste dall'art. 1 del presente decreto in materia di accesso al fascicolo informatico mediante i sistemi di identità digitale.

3. Al fine di consentire la graduale introduzione delle nuove modalità di deposito telematico, dal 1° giugno 2025 e sino alla data del 31 gennaio 2026, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati potrà essere validamente effettuato tramite *Formweb*, con le modalità previste dall'art. 1 del presente decreto, presso gli uffici giudiziari individuati, secondo il calendario stabilito con proprio decreto dal Segretario generale della giustizia amministrativa. Fino al 31 gennaio 2026 presso tutti i Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento dei depositi mediante PEC e *upload*.

4. Al fine di garantire la piena operatività del sistema e la ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni dei singoli file allegati al *Formweb* e della posta elettronica certificata di deposito, ferma la possibilità di depositi frazionati.

5. Il presente decreto, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2021, n. 183, entra in vigore a decorrere dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è altresì reso pubblico nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa.

Roma, 9 maggio 2025

Il Presidente: MARUOTTI

25A02904

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Adapalene e benzoile perossido, «Berates».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 177 del 30 aprile 2025

Procedura europea n. NL/H/6174/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BERATES, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Adalvo Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Malta Life Science Park, Level 4, Building 1, San Gwann, SGN 3000, Malta.

Confezioni:

«1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE da 30 g - A.I.C. n. 051712014 (in base 10) 1KB40G (in base 32);

«1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE da 45 g - A.I.C. n. 051712026 (in base 10) 1KB40U (in base 32);

«1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE da 60 g - A.I.C. n. 051712038 (in base 10) 1KB416 (in base 32);

«3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE da 15 g - A.I.C. n. 051712040 (in base 10) 1KB418 (in base 32);

«3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE da 30 g - A.I.C. n. 051712053 (in base 10) 1KB41P (in base 32);

«3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE da 45 g - A.I.C. n. 051712065 (in base 10) 1KB421 (in base 32);

«3 mg/g + 25 mg/g gel» 1 tubo in HDPE/LLDPE da 60 g - A.I.C. n. 051712077 (in base 10) 1KB42F (in base 32).

Principio attivo: adapalene e benzoile perossido.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Adalvo Limited - Malta Life Science Park, Level 4, Building 1, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann, SGN 3000, Malta.

Beltapharm S.p.a. - via Stelvio n. 66 - 20095 - Cusano Milanino - Milano - Italia.
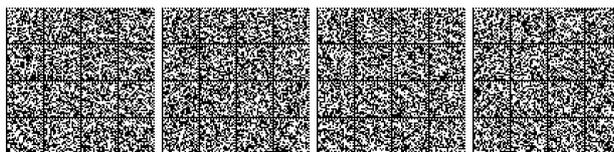
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 novembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02733

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Accord».

Con la determina n. aRM - 98/2025 - 4852 del 28 aprile 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ACCORD:

confezione: 043929013;

descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister al/al;

confezione: 043929025;

descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister al/al;

confezione: 043929037;

descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

confezione: 043929049;

descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister al/al;

confezione: 043929052;

descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 60 compresse in blister al/al;

confezione: 043929064;

descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 84 compresse in blister al/al;

confezione: 043929076;

descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 90 compresse in blister al/al;

confezione: 043929088;

descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister al/al;

confezione: 043929090;

descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister al/al;

confezione: 043929102;

descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister al/al;

confezione: 043929114;

descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister al/al;

confezione: 043929126;

descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

confezione: 043929138;

descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister al/al;

confezione: 043929140;
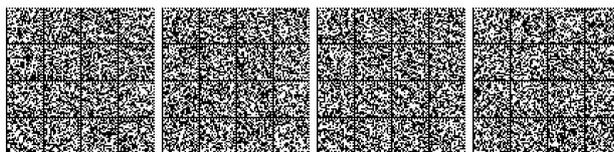
descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 60 compresse in blister al/al;

confezione: 043929153;

descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 84 compresse in blister al/al;

confezione: 043929165;

descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 90 compresse in blister al/al;

confezione: 043929177;

descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister al/al;

confezione: 043929189;

descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister al/al;

confezione: 043929191;

descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 14 compresse in blister al/al;

confezione: 043929203;

descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister al/al;

confezione: 043929215;

descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

confezione: 043929227

descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 56 compresse in blister al/al;

confezione: 043929239;

descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 60 compresse in blister al/al;

confezione: 043929241;

descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 84 compresse in blister al/al;

confezione: 043929254;

descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 90 compresse in blister al/al;

confezione: 043929266;

descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 98 compresse in blister al/al;

confezione: 043929278;

descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 100 compresse in blister al/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02734

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, ventidue provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES n. 623/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ABIRATERONE MEDICAL VALLEY;

2) DET PRES n. 624/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Aggiornamento nota AIFA 51»;

3) DET PRES n. 625/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale ALECENSA;

4) DET PRES n. 626/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APEXELSIN;

5) DET PRES n. 627/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BECLOMETASONE E FORMOTEROLO GENETIC;

6) DET PRES n. 628/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BECLOMETASONE E FORMOTEROLO PAVESE;

7) DET PRES n. 629/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BECLOMETASONE E FORMOTEROLO ZENTIVA;

8) DET PRES n. 630/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale COFACT;

9) DET PRES n. 631/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale COLEFEL;

10) DET PRES n. 632/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DAPAROX;

11) DET PRES n. 633/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DISTEOMIN;

12) DET PRES n. 634/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DOCLATIM;

13) DET PRES n. 635/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DUOBEXON;

14) DET PRES n. 636/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EZETROL;

15) DET PRES n. 637/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IMCIVREE;

16) DET PRES n. 638/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ISOTIORGA;

17) DET PRES n. 639/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ISOTRETINOINA DOC;

18) DET PRES n. 640/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MEDROL;

19) DET PRES n. 641/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PAROXETINA ALMUS PHARMA;

20) DET PRES n. 642/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PERINDOPRIL E INDAPAMIDE DOC;

21) DET PRES n. 643/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RYEQO;

22) DET PRES n. 644/2025 del 6 maggio 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SYMBICORT;

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

25A02902
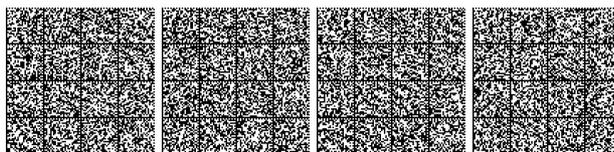
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Noi Moderati

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1.
Denominazione

È costituito sotto forma di associazione il movimento politico denominato Noi Moderati, nel prosieguo, in forma abbreviata anche l'Associazione o il partito.

Art. 2.
Sede

2.1. Noi Moderati ha sede in Roma in piazza Augusto Imperatore 3.

2.2. Su delibera del Comitato direttivo, Noi Moderati può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni, sedi o uffici staccati in Italia ed all'estero.

Art. 3.
Scopo e principi fondanti

3.1. Noi Moderati ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro. L'Associazione Noi Moderati è un movimento politico, fondato sui principi di democraticità e partecipazione, in ossequio ai principi cristiani, liberali e riformisti e allo spirito della Costituzione italiana, che ha come scopo il rilancio del paese e il rafforzamento della partecipazione popolare alla vita democratica, nel rispetto del principio di autonomia dei territori.

3.2. Noi Moderati promuove la partecipazione dei cittadini organizzando la sua vita associativa e politica secondo modalità innovative e trasparenti.

3.3. Il simbolo dell'associazione (Allegato A) è descritto nel seguente modo:

«Cerchio su fondo bianco riportante nella parte centrale la scritta "NOI" in grassetto maiuscolo di colore blu scuro e sotto la scritta "MODERATI" in grassetto maiuscolo di colore blu scuro. Nella parte inferiore del cerchio, da sinistra verso destra, sono presenti due forme geometriche rispettivamente di colore verde e rosso, separate dallo sfondo bianco del cerchio, richiamanti un ponte stilizzato con i colori della bandiera italiana. Il tutto è delimitato da un segno di circonferenza di colore blu scuro».

Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente Statuto. L'associazione oltre che per l'utilizzo diretto in competizioni elettorali di ogni livello, può autorizzare l'utilizzo del simbolo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazioni di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche Noi Moderati o da questa promossi.

3.4. L'attività e l'organizzazione di Noi Moderati sono regolati dal presente Statuto.

3.5. Nell 'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera del Comitato direttivo, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, Noi Moderati può partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni, Organizzazioni, Federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.

3.6. Noi Moderati può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

3.7. Noi Moderati riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna, soprattutto in merito alla gestione economico-finanziaria, e garantisce il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. In merito alla trasparenza nella gestione economico finanziaria, ogni anno il Tesoriere redige una relazione che dev'essere approvata dal Comitato direttivo e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro dieci giorni dalla sua approvazione. Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati, in piena conformità a quanto previsto dal regolamento UE 679/2016 GDPR e dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003 per quanto vigente; a tal fine l'elenco associati è consultabile presso la sede legale di Noi Moderati a chi ne faccia specifica richiesta (come per esempio dirigenti territoriali, eletti, ed eventualmente candidati a cariche istituzionali). In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico dell'associato potrà essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata, all'atto dell'adesione.

Art. 4.
Durata

La durata di Noi Moderati è illimitata. L'associazione potrà essere sciolta con delibera del Comitato direttivo in conformità al presente statuto.

TITOLO II
ASSOCIATI E ORGANI DEL MOVIMENTO

Art. 5.
Categorie di associati e modalità di ammissione

5.1. Gli associati sono classificati nelle seguenti categorie:

a) i FONDATORI: sono i soggetti indicati come tali nell'atto costitutivo o successivamente qualificati come tali con delibera dei fondatori, e costituiscono il primo Comitato direttivo;

b) gli ASSOCIATI ORDINARI: sono tutti coloro che si iscrivono a Noi Moderati, aderendo per iscritto al Programma di Noi Moderati e alle disposizioni del presente Statuto, in conformità con lo Statuto stesso e con i regolamenti emanati dal Comitato direttivo per disciplinare nel dettaglio il funzionamento dell'Associazione.

5.2. L'eventuale delibera del Comitato direttivo di rigetto dell'ammissione ad associato può essere impugnata dall'interessato di fronte al Collegio dei probiviri, che decide nella prima riunione successiva.

5.3. La qualifica di associato non è trasmissibile.

Art. 6.
Iscrizione a Noi Moderati

6.1. L'iscrizione a Noi Moderati è su base annuale con durata dal 1° gennaio al 31 dicembre e viene rinnovata di anno in anno, su richiesta dell'interessato da inviarsi al Comitato direttivo.

6.2. Possono iscriversi a Noi Moderati tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La relativa richiesta deve essere inoltrata a Noi Moderati ed accettata dal Comitato direttivo.

6.3. Possono altresì aderire e partecipare agli organismi direttivi dell'Associazione, previo consenso del Comitato direttivo, associazioni, movimenti politici nazionali e regionali o a carattere locale (liste civiche) – o rappresentanti degli stessi – anche in forma federativa, secondo modalità che saranno stabilite dal Comitato direttivo.

6.4. Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione, come e se determinata dal Comitato direttivo.

Art. 7.
Diritti e doveri degli associati

7.1. L'appartenenza a Noi Moderati ha carattere libero e volontario, e impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi statutariamente competenti.

7.2. Tutti gli associati hanno diritto di:

1. partecipare alla vita politica interna dell'Associazione in tutti i suoi organi, con diritto di elettorato attivo e passivo, direttamente, ovvero tramite soggetti delegati che costituiscano espressione degli associati, nominati secondo modalità e criteri stabiliti nel rispetto dei principi di rappresentatività e democraticità; nel rispetto del pluralismo sono garantiti i diritti di partecipazione e tutela delle minoranze negli organi collegiali. L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è improntata al principio proporzionale;

2. accedere ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
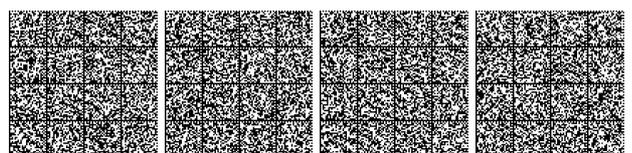
3. partecipare, con le modalità e secondo le regole previste dal presente Statuto, alla scelta degli organismi dirigenti e dei rappresentanti di Noi Moderati;

4. avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti di Noi Moderati;

5. esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.

7.3. Gli associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri:

1. contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione nei limiti delle proprie possibilità;

2. astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;

3. attenersi ad ogni altro obbligo previsto dallo Statuto, dai regolamenti e dalla legge in generale;

4. pagare, se prevista, la quota di iscrizione annuale, che deve essere versata individualmente da ciascun Associato, essendo escluse le iscrizioni collettive.

Art. 8 .
Cessazione del rapporto associativo

8.1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

1. per dimissioni volontarie;

2. per delibera di esclusione da parte del Collegio dei probiviri, sentito il Comitato direttivo;

3. per morte.

8.2. L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di Noi Moderati perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto.

Art. 9.
Sanzioni

9.1. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, o comunque tenessero comportamenti o compissero atti contrari alle disposizioni statutarie, sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. censura, comunicata per iscritto e motivata;

2. sospensione dal diritto a partecipare all'attività degli organi dell'Associazione, per un periodo stabilito;

3. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo all'interno dell'Associazione per un periodo stabilito;

4. decadenza dalle cariche associative;

5. espulsione nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

9.2. Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dal Collegio dei probiviri Regionali e comunicate per iscritto. In caso di sanzioni, le stesse vengono deliberate a conclusione del procedimento disciplinare. Dell'avvio del procedimento viene informato per iscritto, tramite PEC o lettera raccomandata, l'associato che può difendersi, prima della pronuncia, in primo grado di fronte al Collegio dei probiviri Regionale, presente in ciascun coordinamento regionale e distinto nella sua composizione rispetto a quello nazionale. Il diritto di difesa e contraddittorio è assicurato con la preventiva contestazione dell'addebito recante l'indicazione della condotta che si qualifica come sanzionabile e delle disposizioni ritenute violate; con il diritto di accesso a tutti gli atti del provvedimento; e con la possibilità dell'associato di farsi assistere nel procedimento disciplinare da un soggetto qualificato, da lui individuato. In caso di sanzione da parte dei Probiviri Regionali, l'associato può ricorrere in secondo grado, entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione della sanzione, dinanzi ai Probiviri Nazionali.

TITOLO III
ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10.
Organi Nazionali

10.1. Sono organi Nazionali dell'Associazione:

il Congresso nazionale;

il Consiglio nazionale;

il Comitato direttivo;

Ufficio di Presidenza;

il Presidente del partito ed uno o più vice Presidenti;

il Presidente del Consiglio nazionale;

il Coordinatore politico;

il Segretario;

il Responsabile finanziario (tesoriere);

il Collegio dei probiviri nazionale e Collegio dei probiviri regionali;

il Collegio dei revisori.

Art. 11.
Il Congresso nazionale

11.1. Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato direttivo ogni quattro anni.

11.2. Il Congresso nazionale procede alla elezione del Consiglio nazionale.

11.3. Il Congresso nazionale determina la linea politica dell'Associazione che sarà attuata e gestita dagli organi competenti.

11.4. Le convocazioni sono effettuate attraverso tutti gli strumenti atti a garantire la più ampia partecipazione e rappresentatività territoriale degli associati (comunicazioni per posta elettronica, contatti telefonici e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione).

Art. 12.
Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è eletto dal Congresso nazionale ogni quattro anni, è composto da un numero minimo di novanta e massimo di centottanta membri elettivi, tenendo conto della rappresentanza territoriale. Il Consiglio nazionale elegge il Presidente del Consiglio nazionale e 2 Vice Presidenti di cui uno Vicario fra gli iscritti al partito. Il Presidente del Consiglio nazionale convoca e dirige l'Assemblea e rappresenta al Comitato direttivo ed agli organi del partito le decisioni assembleari. Partecipano di diritto, con capacità di voto, il Presidente del partito, il Coordinatore politico, i membri del Comitato direttivo, i parlamentari nazionali ed europei, i coordinatori regionali dell'Associazione, i capigruppo e capidelegazione nei consigli e nelle Giunte regionali, i Presidenti di Regione ed i Sindaci dei comuni capoluogo, in quanto iscritti all'associazione. Il Consiglio nazionale elegge il Comitato direttivo con il quale concorre ad attuare l'indirizzo politico deciso dal Congresso nazionale.

Art. 13.
Il Comitato direttivo

13.1. Il Comitato direttivo è organo di supervisione politica e di raccordo con l'organizzazione territoriale su base nazionale. Ha responsabilità di gestione, organizzazione e di indirizzo politico.

13.2. Il Comitato direttivo è costituito da un numero di membri eletti dal Consiglio nazionale da un minimo di quattro ad un massimo di trenta e resta in carica quattro anni. Fanno altresì parte di diritto del Comitato direttivo il Presidente del partito, il Coordinatore politico, il Tesoriere, il Responsabile nazionale organizzativo, il Responsabile nazionale enti locali, il Presidente del Consiglio nazionale, il Segretario, il Responsabile nazionale dei dipartimenti, i Capigruppo o Capidelegazione di Camera e Senato e del Parlamento europeo, il Responsabile nazionale giovani. Il Comitato direttivo composto dai componenti eletti e dai componenti di diritto resta in carica quattro anni, senza possibilità di revoca, tranne i casi di gravi motivi sanzionati *ex* art 18 dal Collegio dei probiviri.

13.3. Il Comitato direttivo elegge a maggioranza dei componenti il Presidente del partito e su proposta dello stesso Presidente elegge altresì uno o più vice Presidenti di cui un Vice Presidente Vicario, il Coordinatore politico, il Responsabile nazionale organizzativo, il Responsabile nazionale enti locali, il Responsabile nazionale dei dipartimenti, il Portavoce, il Tesoriere e il Collegio dei probiviri.

13.4. Uno o più membri del Comitato direttivo potranno essere sostituiti dal Consiglio nazionale, prima della scadenza su proposta del Collegio dei probiviri, con il voto favorevole della maggioranza degli altri componenti. Nel caso in cui uno o più componenti del Comitato direttivo cessino dalla carica prima del termine del mandato per qualsiasi motivo, i sostituti sono eletti dal Consiglio nazionale a maggioranza semplice dei presenti. Fino al primo congresso di Noi Moderati tale prerogativa è esercitata dai Fondatori con il voto favorevole dei due terzi di essi.
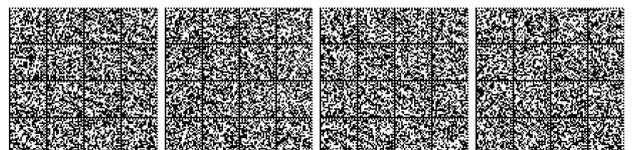
13.5. Il Comitato direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi di Noi Moderati e per la sua amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria. Il Comitato direttivo ha facoltà di modificare lo Statuto, il simbolo e la denominazione del movimento politico, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il Consiglio nazionale.

In particolare il Comitato direttivo su proposta del Presidente del partito:

a) approva il programma;

b) approva i regolamenti;

c) approva le candidature da includere nelle liste elettorali, sentiti i responsabili/coordinatori regionali. Al processo di formazione delle candidature concorrono tutti gli associati, i quali forniscono ai responsabili locali ogni informazione utile alla individuazione delle candidature. In sede di approvazione delle liste di candidati, il Comitato direttivo si impegna a garantire il rispetto della parità di genere; fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da Noi Moderati in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo. Noi Moderati si impegna a garantire il rispetto del pluralismo e delle eventuali incompatibilità. In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, Noi Moderati persegue l'obiettivo della parità tra i sessi anche negli organismi collegiali, in cui nessuno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo dei suoi componenti.

d) nomina i componenti del Collegio dei revisori e conferisce l'incarico per la revisione legale;

e) approva i progetti di bilancio di esercizio e ne assume la responsabilità anche ai fini dell'art. 5, legge n. 96/2012;

f) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione;

g) decide sugli investimenti patrimoniali;

h) stabilisce l'importo del contributo annuale dovuto dagli associati;

i) delibera sull'ammissione degli associati e degli aderenti;

l) adotta, su proposta del Tesoriere, ogni decisione relativa all'eventuale personale dipendente, determinandone la retribuzione;

m) approva gli eventuali regolamenti interni, per il corretto funzionamento dell'Associazione;

n) approva e ratifica la nomina dei responsabili/coordinatori ed eventuali commissari territoriali su proposta del Presidente del partito fino alla celebrazione dei Congressi;

o) approva il conferimento e la revoca di procure;

p) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14.
Convocazioni e deliberazioni del Comitato direttivo

(14.1.) Il Comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta sia così deciso dal Presidente del partito o nel caso di richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri, entro il termine da questi indicato.

(14.2.) Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente del partito, o, in caso di omissione, dal membro più anziano, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo ivi compresa la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione, almeno quattro giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

(14.3.) In caso d'urgenza i termini di cui al precedente articolo 15.2 possono essere ridotti a un giorno.

(14.4.) Il Comitato direttivo, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, potendo assumere le relative determinazioni.

(14.5.) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente del partito o in assenza dal Vicepresidente o, in presenza di più Vicepresidenti, dal più anziano di età.

(14.6.) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.

(14.7.) In caso di votazione che consegua parità di voti, prevale il voto del Presidente del partito.

(14.8.) All'inizio di ogni riunione del Comitato direttivo, il Presidente del partito nomina un segretario che può anche non essere un membro del Comitato direttivo. Le riunioni saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, con le modalità all'uopo stabilite dal Presidente del partito, a condizione che tutti gli intervenuti siano in grado di partecipare e conferire in tempo reale e siano stati identificati dal Presidente del partito e dal segretario.

Art. 15.
Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

Presidente del partito;

Coordinatore politico;

Segretario;

Responsabile nazionale organizzativo;

Responsabile nazionale enti locali;

Responsabile nazionale dei dipartimenti;

Capigruppo o Capidelegazione di Camera e Senato e del Parlamento europeo;

Tesoriere;

Vice Presidente Vicario;

Portavoce.

L'ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente e elabora le linee d'indirizzo politico stabilite dal Congresso nazionale.

Art. 16.
Il Presidente del partito e Vicepresidente/i

16.1 Il Presidente del partito ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione, è eletto dal Comitato direttivo e resta in carica quattro anni.

16.2 In sede di prima nomina, il Presidente del partito è scelto dai Fondatori all'atto della costituzione e resta in carica quattro anni.

16.3 Se il Presidente del partito cessa dalla carica prima del termine del suo mandato per qualsiasi motivo, il Comitato direttivo indica il nuovo Presidente del partito fino alla convocazione del Congresso nazionale. Nelle more, opera il Comitato direttivo per l'ordinaria amministrazione, diretto dal Vice Presidente Vicario.

16.4 Il Presidente del partito ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio.

16.5 Il Presidente del partito propone al Comitato direttivo l'elezione del:

Coordinatore politico;

Responsabile nazionale organizzativo;

Responsabile nazionale enti locali;

Responsabile nazionale dei dipartimenti;

Tesoriere;

Vice Presidenti e Vicario;

Portavoce.

Spetta altresì al Presidente del partito:

1. nomina il Segretario che esercita le sue funzioni ai sensi dell'art. 18;

2. convocare e presiedere le riunioni del Comitato direttivo, salvo quanto previsto all'articolo (14.2) 15.2;

3. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo;

4. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Comitato direttivo;

5. sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

6. assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato direttivo entro il termine improrogabile di sette giorni;
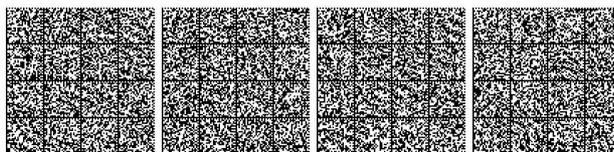
16.6 Il Vicepresidente o i Vicepresidenti, se nominati, restano in carica quattro anni, svolgono le funzioni del Presidente del partito, quando questo sia, per qualsiasi motivo, nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni.

Art. 17.
Il Coordinatore politico

17.1 Il Coordinatore politico viene nominato dal Comitato direttivo a maggioranza e su proposta del Presidente, ha la responsabilità di coordinare l'esecuzione dell'indirizzo politico di Noi Moderati secondo le linee guida approvate dal Consiglio nazionale e dal Comitato direttivo. Coordina le articolazioni locali di Noi Moderati e funge da punto di raccordo dei gruppi parlamentari, dei singoli parlamentari, dei Dipartimenti e del portavoce, degli eletti a livello locale e dei rappresentanti delle articolazioni locali.

17.2 Il Coordinatore politico resta in carica quattro anni e può essere revocato dal Comitato direttivo, con voto adottato a maggioranza dei componenti.

Art. 18.
Il Segretario

18.1 Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri del Comitato direttivo. Ha la responsabilità di coordinare le attività del Partito in raccordo con il Responsabile nazionale organizzativo e il Responsabile nazionale enti locali. È membro dell'Ufficio di Presidenza.

18.2 Il Segretario resta in carica per la durata del mandato del Presidente.

Art. 19.
Il Responsabile finanziario (Tesoriere)

19.1 Il Tesoriere viene nominato dal Comitato direttivo; rimane in carica per due anni e comunque sino a che non sia stato nominato un nuovo Tesoriere; può essere riconfermato. Qualora volesse recedere dall'incarico, il Tesoriere deve darne comunicazione scritta al Presidente del partito. Il Comitato direttivo può revocare per gravi motivi l'incarico del Tesoriere, sentiti gli altri organi, con voto adottato a maggioranza dei presenti.

19.2 Il Tesoriere agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario ed ha responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva. Egli è responsabile dell'organizzazione e della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del partito in conformità alle leggi vigenti. Egli ha la rappresentanza con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto del partito, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In via esemplificativa, il Tesoriere ha competenza nelle seguenti attività e azioni: la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Inoltre, egli gestisce ogni attività relativa ai contributi, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti e movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. Egli può avvalersi di consulenti esterni.

Il Tesoriere predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al Comitato direttivo per la sua approvazione, previa verifica dei preposti organi di controllo. Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti suddetti sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del partito agli associati che ne facciano richiesta al Comitato direttivo.

Art. 20.
Il Collegio dei probiviri nazionale e Collegio dei probiviri regionali

20.1 Il Collegio dei probiviri nazionale resta in carica tre anni, è composto da tre membri che non fanno parte di altri organi direttivi del movimento e che non fanno parte di alcun Collegio dei probiviri Regionale. La nomina e la revoca del Comitato dei Probiviri Nazionale sono determinate dal Comitato direttivo. Il Collegio dei probiviri nazionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, vigila sulla correttezza dell'operato degli organi di Noi Moderati e degli associati e in particolare:

1. Elegge il proprio Presidente, fatta eccezione per la nomina in sede di costituzione che sarà effettuata dal Comitato direttivo;

2. Vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti;

3. Verifica la rispondenza al presente Statuto di tutte le delibere adottate ai sensi dello stesso, incluse le delibere di introduzione o modifica di regolamenti;

4. Segnala eventuali condotte contrarie al presente Statuto e/o ai regolamenti;

5. Svolge la sua attività nell'ambito dei procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 9.

20.2 Il Collegio dei probiviri Regionale si costituisce in ciascun Coordinamento regionale, dura in carica tre anni, ha una composizione distinta rispetto a quella di altre regioni e a quella del Collegio dei probiviri nazionale; è composto da tre membri che non fanno parte di altri organi direttivi del movimento ed elegge al suo interno il Presidente. La nomina e la revoca del Collegio dei probiviri Regionale sono determinate dal Coordinamento regionale. Il Collegio dei probiviri Regionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Svolge la sua attività ai sensi dell'art. 9.

Art. 21.
Il Collegio dei revisori - Organi di vigilanza e controllo

Vigilanza

21.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti selezionati fra professionisti con comprovata esperienza, anche e sterni al partito, per almeno tre quinti iscritti al registro dei revisori legali. Il Collegio dei revisori è nominato dai Fondatori in sede di costituzione oppure dal Comitato direttivo in sede della sua prima riunione, indicandone altresì il Presidente e i compensi, nonché ogni qualvolta il Collegio debba essere rinnovato. La durata dell'incarico è stabilità in tre esercizi; l'incarico può essere riconfermato ai singoli membri fino ad un massimo di due volte.

21.2 Il Collegio dei revisori svolge le attività di vigilanza previste dalle leggi.

In particolare esso:

vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal partito; identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al partito, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;

compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del partito, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne;

opera secondo i principi di indipendenza e obiettività, conserva un registro con i verbali delle azioni di controllo eseguite nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio da allegare al Rendiconto annuale in fase di approvazione.

La relazione deve essere depositata presso la sede del partito, messa a disposizione degli organi e degli associati che ne facciano richiesta al Comitato direttivo, almeno cinque giorni prima della data della riunione assembleare per l'approvazione del rendiconto medesimo.

Controllo contabile

21.3 Il partito si avvale di una società di revisione legale o di revisore unico, indicata dal Comitato direttivo, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del partito tramite una relazione.

La relazione deve essere depositata presso la sede del partito, messa a disposizione degli organi e degli associati che ne facciano richiesta al Comitato direttivo, almeno cinque giorni prima della data della riunione assembleare per l'approvazione del rendiconto medesimo.
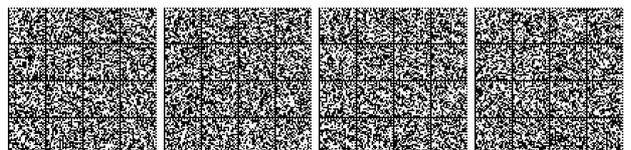
I revisori hanno diritto di richiedere e ottenere dal partito tutte le informazioni e documenti utili all'esercizio delle loro funzioni, possono inoltre compiere accertamenti e controlli su atti e documenti.

TITOLO IV
ORGANI LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22.
I Coordinamenti territoriali

I Coordinamenti territoriali sono articolati su base regionale, provinciale, di città metropolitana e comunale. Il numero e la definizione dei Coordinamenti territoriali sono stabiliti dal Comitato direttivo e possono avvalersi di un esecutivo per l'attività politica sul territorio. I Coordinamenti Territoriali, nei rispettivi ambiti di competenza, attuano le indicazioni degli organi nazionali, svolgono attività di collegamento con gli altri livelli e organi dell'Associazione, hanno funzione di supporto, coordinamento e controllo delle attività svolte sul proprio territorio e di coinvolgimento degli associati e dei simpatizzanti, svolgono funzioni di raccordo con gli amministratori locali. Il Presidente del partito, in raccordo con il Comitato direttivo, nomina i Commissari Territoriali che restano in carica salvo revoca fino alla celebrazione dei congressi locali. I Coordinatori regionali partecipano di diritto al Consiglio nazionale. Il Presidente del partito, sentito il Comitato direttivo, può disporre la revoca o il commissariamento dei Commissari Territoriali qualora ne ravveda la necessità, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto.

I Coordinamenti territoriali sono dotati di autonomia patrimoniale e gestionale nel proprio ambito di competenza, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento mediante autofinanziamento, da finanziamenti erogati dal livello nazionale, nonché da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente in materia, ed operano con propri organi. In riferimento alla ripartizione delle risorse, ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli organi nazionali e locali ed è ripartita come segue: sede nazionale 60% (sessanta per cento), organi locali 40% (quaranta per cento).

TITOLO V
FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 23.
Fondo comune

23.1. Il Fondo Comune di Noi Moderati è costituito:

a) dal contributo corrisposto dagli iscritti;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge da Noi Moderati.

23.2. Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento e l'attività politica di Noi Moderati in ogni sua forma.

23.3. Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Noi Moderati e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di alcuna quota a valere sul fondo medesimo.

23.4. In ogni caso non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti fondatori di eventuali contributi per l'attività politica, che può essere deliberato dall'Assemblea.

Art 24.
Esercizio sociale e rendiconto

24.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Il rendiconto d'esercizio, una volta predisposto dal Tesoriere, viene sottoposto agli organi di controllo almeno trenta giorni prima della data della riunione assembleare che deve approvarlo.

Gli organi di controllo depositano le proprie relazioni annuali, che vengono allegate al rendiconto, almeno cinque giorni prima della data della riunione assembleare per l'approvazione del rendiconto del relativo esercizio.

L'approvazione del rendiconto d'esercizio da parte dell'Assemblea avviene entro il 31 maggio dell'anno successivo.

TITOLO VI
NORME FINALI E GENERALI

Art. 25.
Scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento del partito è deliberato dal Comitato direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti lo stesso, aventi diritto al voto.

Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, il Comitato nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

Art. 26.
Controversie

Qualunque controversia sorgesse tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, nell'esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri che giudicherà in via rituale secondo diritto in conformità agli art. 806 e ss. c.p.c.

I tre arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che designerà il Presidente del collegio arbitrale. Nel caso di arbitrato con pluralità di parti, gli arbitri saranno ugualmente nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, che designerà il Presidente del collegio. L'arbitrato si svolgerà in lingua italiana.

Art. 27.
Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ALLEGATO

25A02769

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione Alimentare, Ambientale e agli Stili di vita sani nelle scuole, enti di istruzione e formazione di Forze Armate, Forze di Polizia e di Pubblico Soccorso».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Comitato Longaevitas APS sito in Roma - via Sicilia n. 137 - 00187 Roma (RM).

25A02955

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Sicilia».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 22 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011 - Supplemento ordinario n. 252, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine protetta dei vini «Sicilia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 27 agosto 2024 del Dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 208 del 5 settembre 2024, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Sicilia»;

Vista la documentata domanda presentata dal Comitato promotore per il riconoscimento di Salemi come UGA della DOC Sicilia e conseguente abrogazione IGT Salemi, acquisita al prot. ingresso n. 0164611 del 20 marzo 2023, intesa ad ottenere la cancellazione della registrazione della indicazione geografica protetta dei vini «Salemi» con richiesta di inserimento del riferimento geografico «Salemi» come unità geografica aggiuntiva all'interno del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sicilia», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini Sicilia DOC, acquisita al prot. ingresso n. 0661687 del 27 dicembre 2022, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Sicilia», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana (prot. ingresso n. 0639857 del 20 novembre 2023);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Sicilia»;

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «SICILIA»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.masaf.gov.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2025 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari

ovvero al seguente link:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

25A02702

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Orvieto».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 31 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del 3 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2024, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Orvieto»;

Vista la pubblicazione della comunicazione C/2023/471 di approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Orvieto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C del 27 ottobre 2023;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Orvieto DOC, acquisita al prot. ingresso n. 0674665 del 23 dicembre 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Orvieto», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria (prot. ingresso n. 0109339 del 7 10 marzo 2025);

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lazio (prot. ingresso n. 0109342 del 10 marzo 2025);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Orvieto».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «ORVIETO»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.masaf.gov.it), seguendo il percorso:

qualità → vini DOP e IGP → domande di protezione e modifica disciplinari - procedura nazionale → anno 2025 → 2B. domande «modifiche ordinarie» disciplinari → procedura nazionale preliminare-pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari

ovvero al seguente link: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762

seguendo il percorso:

2B. domande «modifiche ordinarie» disciplinari → procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

25A02703

Rettifica del link riportato nell'avviso relativo all'Arresto temporaneo obbligatorio - anno 2022. Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico, di cui all'articolo 1 del decreto 10 novembre 2023.

Con il decreto direttoriale n. 158696 del 7 aprile 2025 è stata approvata la seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto 10 novembre 2023 - Arresto temporaneo obbligatorio anno 2022.

Si precisa che il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet del MASAF al seguente link:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23002

Si segnala pertanto che il link riportato nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 7 maggio 2025 è errato.

25A02863

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Esiti della valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull'avviso pubblico n. 223 del 21 novembre 2024 - Missione 7 "RepowerEU" Investimento 1 - Misura rafforzata: Rafforzamento *smart grid*.

In data 7 maggio 2025 è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 151 del 6 maggio 2025 relativo agli esiti delle attività di verifica dei requisiti di ammissibilità e di valutazione delle proposte progettuali pervenute a valere sull'avviso del 21 novembre 2024, n. 223, per la

presentazione di proposte progettuali su porzioni di rete a media e bassa tensione finalizzate ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici di almeno 230.000 abitanti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 7 RepowerEU Investimento 1 - *Scale up* dell'Investimento 2.1. «Rafforzamento *smart grid*» della Missione 2 Componente 2 - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Per i progetti ammessi a finanziamento il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procederà all'adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'avviso del 21 novembre 2024, n. 223.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica MASE: https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progettuali-su-porzioni-di-rete-media-e-bassa

25A02840

Pubblicazione del decreto 7 maggio 2025, concernente l'approvazione del calendario delle procedure per l'anno 2025 del decreto 19 giugno 2024.

Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 13 del 7 maggio 2025, si da attuazione delle previsioni di cui all'art. 10, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 19 giugno 2024, recante «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio».

Il testo integrale del decreto unitamente agli allegati, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

25A02864

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1423 datato 11 aprile 2025 è stata concessa la croce di bronzo al merito, dell'Esercito al Colonnello Alessio Argese, nato il 27 aprile 1976 a Torino, con la seguente motivazione: «Comandante del 151° reggimento fanteria "Sassari" nell'ambito della missione "UNIFIL", in un contesto operativo caratterizzato da difficili condizioni ambientali e forti tensioni, si adoperava con perizia e strenua determinazione nella pianificazione e condotta di sensibili attività volte a garantire la sicurezza della prima riunione di coordinamento definita "*Mechanism Meeting*", durante la quale rappresentanze degli organismi coinvolti si sono riunite per supportare il processo di cessazione delle ostilità. La sua azione di comando incisiva e concreta ha permesso il pieno successo dell'attività, elevando così il lustro e prestigio della Forza armata in un contesto multinazionale». Naqoura (Libano), 9 dicembre 2024.

Con decreto ministeriale 1424 datato 11 aprile 2025 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito al Colonnello Eugenio Fortunato, nato il 9 maggio 1975 a Benevento, con la seguente motivazione: «Comandante del Reggimento logistico nell'ambito della missione "UNIFIL" in Libano, in un contesto operativo caratterizzato da difficili condizioni ambientali e forti tensioni, dirigeva con coraggio e perizia le molteplici attività logistiche senza curarsi dei rischi associati agli scambi di fuoco tra le parti contendenti, rendendo possibile la distribuzione di aiuti umanitari e generi di prima necessità e alleviando le sofferenze causate alla popolazione delle municipalità di Shama e Tiro dai cruenti combattimenti in atto. Splendido esempio di Ufficiale che con il suo agire contribuiva a mantenere alto il prestigio delle Forze armate italiane». Shama (Libano), ottobre-novembre 2024.

Con decreto ministeriale 1425 datato 11 aprile 2025 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito al Tenente Colonnello David De Petris, nato il 26 settembre 1982 a Roma, con la seguente motivazione: «Comandante dell'Unità di supporto alle attività operative nell'ambito dell'Operazione "Leonte XXXVI", nella giornata del 10 ottobre 2024, incurante dei rischi derivanti per la propria incolumità, mentre infuriavano durissimi scontri tra le parti in lotta, dimostrando perizia e dedizione, forniva un eccezionale ed efficace contributo alle attività di ripristino dei sistemi di comunicazione e videosorveglianza presso le basi avanzate, coordinando in prima persona l'esecuzione dei lavori e consentendo il ripristino delle attività essenziali per i siti dislocati a ridosso della linea di demarcazione tra Libano e Israele. Ufficiale dalle esemplari virtù militari, elevava il lustro dell'Esercito italiano in ambito internazionale». Libano, 10 ottobre 2024.

25A02865

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle modifiche allo statuto adottate con delibera dell'Assemblea nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 1° marzo 2025.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° aprile 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo statuto adottate dall'Assemblea nazionale dell'ENPAM in data 1° marzo 2025, nel testo di cui all'allegato «B» al rogito dal notaio dott. Giovanni Floridi, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, (rep. n. 58.267, racc. n. 40.561).

25A02770

Approvazione della delibera n. 2 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 28 novembre 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0004346/BIO-L-84 del 14 aprile 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 28 novembre 2024, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2024, in misura pari a euro 129,29 *pro-capite*.

25A02771

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) n. 6/2025 – adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici – in data 14 gennaio 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0005071/ENP-AGR-L-186 del 29 aprile 2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 6/2025, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 14 gennaio 2025, concernente l'aggiornamento della Tabella «A» dei coefficienti di trasformazione per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2025, estesi per le età comprese fra i settantadue e gli ottant'anni.

25A02772

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Comunicazione relativa alla pubblicazione sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del decreto 20 marzo 2025 relativo agli stanziamenti per il «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane» destinati agli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

Si comunica che sul sito www.affariregionali.it in data 5 maggio 2025, è stato pubblicato il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie datato 20 marzo 2025, relativo agli stanziamenti per il «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane» (art. 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - annualità 2024) per gli interventi di competenza statale e per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

25A02773

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Scioglimento per atto dell'autorità della «ADG società cooperativa», in Laives, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «ADG società cooperativa», con sede a Laives - frazione San Giacomo (BZ), via San Giacomo n. 160 (C.F. 03220610210) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle regione ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 24 aprile 2025

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

25A02804

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-111) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00